
DWS Concept

Prospetto

Una società d'investimento a capitale variabile
costituita secondo il diritto lussemburghese

Validità: 1 gennaio 2015

Depositato presso la CONSOB
in data 6 marzo 2015



Il presente prospetto di DWS Concept,
Società d'Investimento a Capitale Variabile, è traduzione
fedele dell'ultimo prospetto ricevuto dalla Commission
de Surveillance du Secteur Financier

DWS Concept SICAV
Un Procuratore

Indice

A. Prospetto -	1	B. Prospetto -	34
Sezione generale		Sezione specifica	
		Appendici ai prodotti relative ai comparti:	
		DWS Concept Kaldemorgen	34
		DWS Concept	
		Winton Global Equity	38

Inquadramento giuridico

SICAV ai sensi della Parte I della Legge del 17 dicembre 2010 sugli organismi d'investimento collettivo.

Informazioni generali

La società d'investimento descritta nel presente prospetto è una società di investimento aperta a capitale variabile ("Société d'Investissement à Capital Variable" o "SICAV") ai sensi della Parte I della Legge del Lussemburgo sugli organismi d'investimento collettivo del 17 dicembre 2010 ("Legge del 17 dicembre 2010"), che adempie alle disposizioni contenute nelle direttive 85/611/CEE (UCITS), nonché alle disposizioni contenute nel regolamento giuridico del Granducato di Lussemburgo dell'8 febbraio 2008 relative a determinate definizioni della Legge modificata del 20 dicembre 2002 riguardante gli organismi d'investimento collettivo¹ ("Granducato dell'8 febbraio 2008"), attraverso cui è stata attuata la direttiva del 2007/16/CE² ("direttiva 2007/16/CE") nell'ordinamento giuridico lussemburghese.

In merito alle disposizioni contenute nella direttiva 2007/16/CE e nel regolamento giuridico del Granducato dell'8 febbraio 2008, le linee guida del "Committee of European Securities Regulators" (CESR, Comitato degli enti regolatori di

titoli europei) contenute nel documento delle linee guida "CESR" riguardante gli asset oggetto di investimento secondo le disposizioni UCITS e successive modifiche, forniscono una serie di spiegazioni aggiuntive da tenere in considerazione con riferimento agli strumenti finanziari che si qualificano per gli UCITS ai sensi della direttiva 2009/65/CE modificata.³

La Società può offrire, a propria discrezione, uno o più comparti (struttura ad ombrello). L'insieme dei comparti costituisce il fondo ombrello. Nel rapporto verso terzi, i valori patrimoniali di un comparto rispondono soltanto per le passività e gli obblighi di pagamento che riguardano questo specifico comparto. In ogni momento possono essere emessi nuovi comparti, oppure uno o più comparti esistenti possono essere liquidati o fusi. Una o più classi di azioni possono essere offerte all'investitore all'interno del comparto (costruzione con classi di azioni molteplici). L'insieme delle classi di azioni costituisce il comparto. In ogni momento possono essere emesse nuove

classi di azioni, oppure una o più classi di azioni esistenti possono essere liquidate o fuse. Le classi di azioni possono essere consolidate in categorie di azioni.

Le seguenti disposizioni si applicano a tutti i comparti che fanno capo a DWS Concept. Le normative specifiche riguardanti i singoli comparti sono riportate nella sezione specifica del presente prospetto.

¹ Sostituito dalla Legge del 17 dicembre 2010.

² Direttiva 2007/16/CE della Commissione del 19 marzo 2007 per l'attuazione della direttiva 85/611/CEE del Consiglio per il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in titoli (UCITS) per quanto riguarda il chiarimento di talune definizioni ("direttiva 2007/16/CE").

³ Cfr. circolare CSSF 08-339 nella versione attualmente applicabile: linee guida del CESR relative alle attività che si qualificano per l'investimento da parte dell'UCITS ("eligible asset") – marzo 2007, Rif.: CESR/07-044; Linee guida del CESR relative alle attività che si qualificano per l'investimento da parte dell'UCITS ("eligible asset") – Classificazione degli indici di hedge fund quali indici finanziari – luglio 2007, rif.: CESR/07-434.

A. Prospetto - Sezione generale

Management e amministrazione	Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione
Società di investimento	
DWS Concept 2, Boulevard Konrad Adenauer 1115 Lussemburgo, Lussemburgo	Holger Naumann Presidente del Consiglio di Amministrazione di DWS Investment S.A., Lussemburgo (dal 1 luglio 2014); Amministratore delegato di Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH, Francoforte sul Meno, Germania
Consiglio di Amministrazione della Società di investimento	
Doris Marx Presidente del Consiglio di Amministrazione di DWS Concept, Lussemburgo; Membro del Consiglio direttivo di DWS Investment S.A., Lussemburgo	Wolfgang Matis (fino al 30 giugno 2014) Presidente del Consiglio di Amministrazione di DWS Investment S.A., Lussemburgo; Membro del Consiglio direttivo di Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH, Francoforte sul Meno, Germania
Manfred Bauer Membro del Consiglio di Amministrazione di DWS Concept, Lussemburgo; Membro del Consiglio direttivo di DWS Investment S.A., Lussemburgo	Dr. Boris N. Liedtke Membro del Consiglio di Amministrazione di DWS Investment S.A., Lussemburgo; Presidente del Consiglio di Amministrazione di Deutsche Bank Luxembourg S.A., Lussemburgo
Markus Kohlenbach Membro del Consiglio di Amministrazione di DWS Concept, Lussemburgo; Membro del Consiglio direttivo di DWS Investment S.A., Lussemburgo	Heinz-Wilhelm Fesser Membro del Consiglio di Amministrazione di DWS Investment S.A., Lussemburgo
Stephan Scholl Membro del Consiglio di Amministrazione di DWS Concept, Lussemburgo	Marzio Hug Membro del Consiglio di Amministrazione di DWS Investment S.A., Lussemburgo
Società di Gestione, Transfer Agent, Ufficio di registro e Società principale di collocamento	
DWS Investment S.A. 2, Boulevard Konrad Adenauer 1115 Lussemburgo, Lussemburgo	Klaus-Michael Vogel Membro esecutivo del Consiglio di Amministrazione di DWS Investment S.A., Lussemburgo; Presidente del Consiglio di Amministrazione di Deutsche Bank Luxembourg S.A., Lussemburgo; Membro del Consiglio direttivo di DWS Investment S.A., Lussemburgo
	Dr. Matthias Liermann Membro del Consiglio di Amministrazione di DWS Investment S.A., Lussemburgo
	Dr. Asoka Wöhrmann Membro del Consiglio di Amministrazione di DWS Investment S.A., Lussemburgo; Membro del Consiglio direttivo di Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH, Francoforte sul Meno, Germania

Consiglio direttivo della Società di Gestione

Klaus-Michael Vogel
Membro del Consiglio direttivo di
DWS Investment S.A., Lussemburgo;
Membro esecutivo del Consiglio di Amministrazione di
DWS Investment S.A., Lussemburgo;
Presidente del Consiglio di Amministrazione di
Deutsche Bank Luxembourg S.A., Lussemburgo

Manfred Bauer
Membro del Consiglio direttivo di
DWS Investment S.A., Lussemburgo

Doris Marx
Membro del Consiglio direttivo di
DWS Investment S.A., Lussemburgo

Markus Kohlenbach
Membro del Consiglio direttivo di
DWS Investment S.A., Lussemburgo

Ralf Rauch
Membro del Consiglio direttivo di
DWS Investment S.A., Lussemburgo

Martin Schönefeld
Membro del Consiglio direttivo di
DWS Investment S.A., Lussemburgo

Gestori del fondo

per il comparto **DWS Concept Kaldemorgen**
Deutsche Asset & Wealth Management
Investment GmbH
Mainzer Landstr. 178–190
60327 Francoforte sul Meno, Germania

per il comparto **DWS Concept Winton Global Equity**
Winton Capital Management Limited
1–5 St. Mary Abbot's Place
Londra W8 6LS
Regno Unito

Banca depositaria e amministratore

State Street Bank Luxembourg S.A.
49, Avenue J.F. Kennedy
1855 Lussemburgo, Lussemburgo

Revisore dei conti

KPMG Lussemburgo S.à.r.l.
9, Allée Scheffer
2520 Lussemburgo, Lussemburgo

Uffici di collocamento, informazione e pagamento

Lussemburgo

Deutsche Bank Luxembourg S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
1115 Lussemburgo, Lussemburgo

Germania

Deutsche Bank AG
Taunusanlage 12
60325 Francoforte sul Meno, Germania
e relative filiali

Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG
Theodor-Heuss-Allee 72
60486 Francoforte sul Meno, Germania
e relative filiali

Belgio

Deutsche Bank NV/S.A.
13–15, Avenue Marnix
1000 Bruxelles, Belgio

Austria

Deutsche Bank Österreich AG
Stock-im-Eisen-Platz 3
1010 Vienna, Austria

Francia

Société Générale
29, Boulevard Haussmann
75009 Parigi, Francia

Spagna

Deutsche Bank S.A.E.
Ronda General Mitre 72–74
08017 Barcellona, Spagna

Portogallo

Deutsche Bank (Potugal) S.A.
Rua Castilho, n. 20
1250-069 Lisbona, Portogallo

Italia

Deutsche Bank S.p.A.
Piazza del Calendario 3
20126 Milano, Italia

Finanza & Futuro Banca S.p.A.
Piazza del Calendario 1
20126 Milano, Italia

Deutsche Bank AG – Filiale di Milano
Via Santa Margherita 4
20121 Milano, Italia

**Uffici di collocamento, informazione e pagamento
(continua)**

Paesi Bassi

Deutsche Bank AG
Filiale di Amsterdam
Herengracht 450–454
1017 CA Amsterdam, Paesi Bassi

Svizzera

Deutsche Bank (Suisse) S.A.
Place des Bergues 3
1211 Ginevra, Svizzera

Deutsche Bank (Schweiz) AG
Hardstrasse 201
8005 Zurigo, Svizzera

Deutsche Bank (Svizzera) S.A.
Via Ferruccio Pelli 1
6901 Lugano, Svizzera

Singapore

Rappresentanti a Singapore

Deutsche Asset Management (Asia) Ltd
One Raffles Quay
#17-10
Singapore 048583, Singapore

1. INFORMAZIONI GENERALI

Le seguenti disposizioni sono valide per tutti i comparti (i **comparti**) facenti parte di DWS Concept. Le direttive specifiche riguardanti i singoli comparti sono riportate nella sezione specifica di questo prospetto.

Note

Le vendite di azioni del comparto avvengono esclusivamente sulla base dell'ultimo prospetto attualmente valido.

Non è permesso fornire informazioni o rilasciare dichiarazioni diverse da quelle contenute nel prospetto. La Società di investimento non risponde di informazioni o dichiarazioni diverse dal presente prospetto.

Il presente prospetto d'offerta, il prospetto semplificato della Società di investimento (rispettivamente il Key Investor Information Document ("KIID"), così come definito all'articolo 159 della Legge del 2010), nonché le relazioni semestrali e i rendiconti annuali sono disponibili gratuitamente presso la Società di investimento, la Società di Gestione e tutti gli uffici di distribuzione. La Società di Gestione comunicherà ai detentori di azioni eventuali altre informazioni rilevanti nelle modalità ritenute più idonee. La Società di Gestione comunicherà agli investitori, tramite una pubblicazione aggiuntiva, il momento in cui le informazioni importanti saranno comunicate all'investitore solo sul sito Web della Società stessa (www.dws.lu). Nei casi previsti dalla legge, le comunicazioni saranno inoltre pubblicate almeno su un quotidiano del Lussemburgo e, se necessario, nel Mémorial.

Note generali sui rischi

L'investimento in azioni della Società di investimento comporta dei rischi. I rischi possono comprendere o essere connessi, ad esempio, a rischi dei mercati azionari e obbligazionari, degli interessi, rischi di credito, rischi d'insolvenza degli emittenti, rischi di liquidità o rischi di controparte, nonché rischi dei tassi di cambio, di volatilità o politici. Ognuno di questi rischi può presentarsi anche con altri rischi. Di seguito si riporta una breve descrizione di alcuni di questi fattori di rischio. I potenziali investitori dovrebbero aver maturato una certa esperienza di investimento solo dopo essersi ampiamente consultati con i propri consulenti legali, fiscali e finanziari, con la propria società di revisione o con altri esperti circa (a) l'opportunità di effettuare investimenti nelle azioni in considerazione della propria situazione personale finanziaria e fiscale nonché di altre circostanze, (b) le informazioni contenute nel presente prospetto e (c) la politica d'investimento del comparto interessato.

Si deve infatti considerare che l'investimento in un comparto comporta anche alcuni rischi, oltre all'eventualità di un aumento delle quotazioni. Le azioni del fondo sono valori mobiliari il cui valore viene definito sulla base delle oscillazioni di corso dei valori patrimoniali detenuti dal relativo comparto. Di conseguenza, il valore delle

azioni può aumentare o diminuire rispetto al prezzo d'acquisto.

Non è pertanto possibile garantire il raggiungimento degli obiettivi definiti nella politica d'investimento.

Rischio di mercato

L'andamento dei corsi o del valore di mercato dei prodotti finanziari dipende in particolare dall'andamento dei mercati dei capitali, che a loro volta vengono influenzati dalla situazione generale dell'economia mondiale e dalle condizioni generali economiche e politiche nei rispettivi paesi. L'andamento generale dei corsi, in particolare di una borsa, può essere influenzato anche da fattori irrazionali come il sentiment, le opinioni e i rumor.

Rischio paese o di trasferimento

Il rischio paese si verifica quando un debitore estero non possa assolvere le sue prestazioni per tempo o del tutto, nonostante sia solvibile, a causa dell'impossibilità o dell'indisponibilità a eseguire il trasferimento dal paese in cui risiede. Per cui, a titolo esemplificativo, possono venire a mancare i pagamenti a cui il comparto relativo ha diritto oppure essere effettuati in una valuta che non è più convertibile in seguito a restrizioni valutarie.

Rischio di liquidazione

Soprattutto in caso d'investimento in valori mobiliari non quotati esiste il rischio che l'iter mediante un sistema di trasferimento non venga portato a termine in seguito a un pagamento ritardato o non conforme agli accordi oppure che la consegna non venga portata a termine secondo i piani.

Rischio giuridico e rischio fiscale

Gli aspetti giuridici e fiscali dei comparti possono variare in modo imprevisto e incontrollabile. La modifica alle basi imponibili del comparto stabilite erroneamente per gli esercizi precedenti, in caso di una correzione fiscale sostanzialmente svantaggiosa per l'investitore, può comportare per quest'ultimo l'assoggettamento all'onere fiscale risultante dalla correzione applicata agli esercizi precedenti, benché questi non abbia eventualmente investito nel comparto in questo periodo. Viceversa, per l'investitore può verificarsi il caso in cui non possa più beneficiare di una correzione sostanzialmente vantaggiosa relativamente all'esercizio attuale o agli esercizi precedenti, durante i quali partecipava al comparto, a causa del rimborso o della vendita delle azioni anticipati rispetto alla correzione.

Inoltre una correzione dei dati fiscali può comportare un'effettiva tassazione dei proventi soggetti ad imposizione fiscale o vantaggi fiscali durante un periodo diverso rispetto a quello pertinente l'imposizione fiscale, con ripercussioni negative sul singolo investitore.

Rischio valutario

Qualora i valori patrimoniali della Società d'investimento vengano investiti in valute diverse rispetto a quella del rispettivo comparto, quest'ultimo riceve proventi, rimborsi e ricavi da tali investimenti nella relativa valuta. Se la suddetta valuta si deprezza rispetto alla valuta del comparto, si

riduce il valore del patrimonio del comparto stesso.

I comparti che offrono classi di azioni in valuta diversa dalla valuta di base possono essere esposti alle fluttuazioni valutarie, positive o negative, dovute ai ritardi legati all'elaborazione e alla prenotazione degli ordini.

Rischio di custodia

Il rischio di custodia è il rischio derivante dalla possibilità che, in caso di insolvenza, violazioni all'obbligo di due diligence o comportamento indebito del depositario o di qualsiasi subdepositario, gli investimenti in custodia vengano rimossi totalmente o in parte dall'accesso della Società di investimento alla loro perdita.

Rischio di concentrazione

Ulteriori rischi si possono verificare in seguito alla concentrazione dell'investimento in particolari beni patrimoniali o mercati. In tal caso, il patrimonio della Società di investimento risulta estremamente dipendente dall'andamento di tali valori patrimoniali o mercati.

Rischio di variazione dei tassi

Gli investitori devono essere consapevoli che l'investimento in tali azioni può riservare rischi connessi ai tassi d'interesse. Questi rischi si potranno presentare nell'eventualità in cui si verifichino oscillazioni dei tassi relativi alla valuta dei valori mobiliari o del rispettivo comparto.

Rischio politico/Rischio normativo

Per il patrimonio della Società di investimento possono essere effettuati investimenti all'estero, che saranno di conseguenza soggetti al rischio di sviluppi politici internazionali svantaggiosi, di modifiche alla politica governativa e all'imposizione fiscale, nonché di altri sviluppi giuridici.

Rischio d'inflazione

L'inflazione comporta un rischio di svalutazione per tutti i beni patrimoniali.

Rischio correlato alle persone chiave

Un comparto il cui esito d'investimento si riveli molto positivo in un determinato periodo, dovrà questo successo anche all'idoneità delle persone che agiscono e pertanto alla correttezza delle decisioni assunte dalla propria gestione. L'insieme delle persone addette alla gestione del fondo è però soggetto a variazioni e i nuovi organi decisionali potrebbero agire con minor successo.

Variazione della politica d'investimento

In seguito ad una variazione alla politica d'investimento entro gli ambiti d'investimento consentiti ad ogni patrimonio di comparto, potrà variare anche la sostanza del rischio connesso con il comparto.

Modifiche a questo prospetto; liquidazione o fusione

La Società di investimento si riserva il diritto di modificare questo prospetto relativo ad ogni com-

parto. Inoltre, ai sensi delle disposizioni contemplate dal proprio statuto e dal prospetto, la Società di investimento ha facoltà di liquidare totalmente un comparto o di fonderlo con altri valori patrimoniali del fondo. Gli investitori corrono pertanto il rischio di non concludere il periodo di possesso programmato.

Rischio di credito

Gli investitori devono essere consapevoli dei rischi di credito che un investimento di questo genere può comportare. Il rischio di credito insito nelle obbligazioni o nei titoli di credito è riferito agli emittenti e viene valutato con un rating di solvibilità correlato all'emittente. Le obbligazioni o i titoli di credito emessi da emittenti con un rating più basso vengono solitamente considerati valori mobiliari con un rischio di credito più elevato e con una maggiore probabilità di insolvenza da parte dell'emittente rispetto ai titoli di emittenti con un rating migliore. Nel caso in cui un emittente di obbligazioni o titoli di credito abbia difficoltà finanziarie o economiche, queste potranno ripercuotersi sul valore delle obbligazioni o dei titoli di credito (che può persino azzerarsi) e sui pagamenti effettuati per tali obbligazioni o titoli di credito (che possono persino azzerarsi).

Rischio d'insolvenza dell'emittente

Oltre che dalle tendenze generali dei mercati dei capitali, il corso di un investimento dipende anche dallo specifico andamento del rispettivo emittente. Pertanto, anche un'accurata selezione dei valori mobiliari non può ad esempio escludere la possibilità di perdite dovute al dissesto finanziario degli emittenti.

Rischi correlati ad operazioni su derivati

L'acquisto e la vendita di opzioni e la conclusione di contratti futures o swap comportano i seguenti rischi:

- Le variazioni di corso dello strumento sottostante possono ridurre il valore di un diritto di opzione o di un contratto futures fino ad azzerarlo. Il patrimonio del relativo comparto può subire perdite anche in seguito a variazioni di un valore patrimoniale sottostante ad uno swap.
- L'eventuale necessaria conclusione di una contro-operazione (liquidazione chiusura della posizione) comporta spese.
- L'effetto leva delle opzioni può avere sui valori patrimoniali di un comparto effetti maggiori dell'acquisto diretto dei valori sottostanti.
- L'acquisto di opzioni comporta il rischio che l'opzione non venga esercitata, perché i prezzi dei valori sottostanti non si muovono in linea con le previsioni, pertanto il premio di opzione pagato dal patrimonio del comparto si estingue. In caso di vendita di opzioni sussiste il rischio che il patrimonio del comparto sia costretto all'acquisto dei valori patrimoniali a un prezzo superiore rispetto a quello attuale di mercato o a consegnare i medesimi ad un prezzo inferiore a quello attuale di mercato. Il patrimonio del comparto subisce una perdita pari alla differenza di prezzo, al netto del premio di opzione riscosso.

- Anche nel caso dei futures sussiste il rischio che alla loro scadenza il patrimonio del comparto subisca perdite in seguito a un andamento impreveduto del prezzo di mercato.

Rischio correlato all'acquisto di azioni di fondi d'investimento

Nel caso di acquisto di azioni di fondi target si noti che i gestori dei singoli fondi target agiscono in modo indipendente l'uno dall'altro, pertanto più fondi target possono perseguire strategie d'investimento identiche o contrapposte. In tal modo i rischi esistenti si possono accumulare e le eventuali opportunità possono controbilanciarsi.

Rischio di liquidità

Il rischio di liquidità insorge qualora un determinato valore mobiliare risulti difficilmente vendibile. In genere si dovrebbero pertanto acquistare per un comparto esclusivamente valori mobiliari rivendibili in ogni momento. Tuttavia, può accadere che in determinati periodi o in determinati segmenti di borsa subentrino difficoltà nel vendere singoli valori mobiliari al momento desiderato. Sussiste inoltre il rischio che valori mobiliari quotati in un segmento di mercato molto limitato registrino una notevole instabilità dei prezzi.

Valori patrimoniali nei Mercati Emergenti

Un investimento in valori patrimoniali dei Mercati Emergenti comporta solitamente rischi maggiori (inclusi, potenzialmente, notevoli rischi legali, economici e politici) rispetto ad un investimento in valori patrimoniali di mercati dei paesi industrializzati.

Per Mercati Emergenti si intendono per antonomasia quei mercati che vivono una vera e propria "rivoluzione" e che, di conseguenza, sono più esposti ai rischi legati ai rapidi cambiamenti politici e alle recessioni economiche. Negli ultimi anni i mercati di molti Paesi Emergenti hanno subito importanti cambiamenti politici, economici e sociali. In molti casi le considerazioni politiche hanno prodotto notevoli tensioni economiche e sociali, che in questi paesi si sono trasformate in qualche caso in instabilità sia politica che economica. L'instabilità politica ed economica può agire sulla fiducia degli investitori, la quale, a sua volta, può avere un effetto negativo sui tassi di cambio, sui prezzi dei valori mobiliari o su altri valori patrimoniali dei Mercati Emergenti.

I tassi di cambio e i prezzi dei valori mobiliari o altri valori patrimoniali nei Mercati Emergenti spesso sono caratterizzati da un'elevata volatilità. Le modifiche che subiscono questi prezzi sono dovute fra l'altro ai tassi d'interesse, ad un rapporto domanda e offerta in trasformazione, a forze che agiscono sul mercato dall'esterno (con particolare riferimento a importanti partner commerciali), ai programmi commerciali, fiscali e di politica monetaria, alla politica portata avanti dai governi, così come agli eventi economici e politici internazionali.

Nei mercati emergenti lo sviluppo dei mercati dei titoli si trova ancora in gran parte allo stadio iniziale, il che può provocare rischi e pratiche (come ad esempio una più elevata volatilità) solitamente non presenti sui mercati dei valori mobiliari più sviluppati, che possono influenzare negativamente

il valore dei titoli quotati nelle borse di questi paesi. Inoltre i mercati dei Paesi Emergenti sono spesso caratterizzati da illiquidità presente sotto forma di un basso turnover dei valori mobiliari quotati.

È importante tenere presente che in tempi di stagnazione economica i tassi di cambio, i valori mobiliari e altri valori patrimoniali dei Mercati Emergenti vengono interessati dalle vendite con maggiore probabilità rispetto ad altre forme di investimento che presentano un rischio inferiore, sulla scia di "una fuga verso la qualità", e che il loro valore può diminuire di conseguenza.

Investimenti in Russia

Se previsto nella rispettiva appendice al prodotto, i comparti possono investire, nell'ambito della rispettiva politica d'investimento, in valori mobiliari negoziati sul Moscow Exchange (MICEX-RTS). La suddetta borsa è un mercato riconosciuto e regolamentato, ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1 della Legge del 17 dicembre 2010, concernente gli organismi di investimento collettivo e successive modifiche (**Legge del 2010**). Informazioni aggiuntive sono elencate nella relativa appendice al prodotto.

Rischio di deposito e rischio di registrazione in Russia

- Benché l'impegno sui mercati azionari russi sia ben coperto mediante l'utilizzo di GDR e ADR, i singoli comparti potranno investire in valori mobiliari, conformemente alla propria politica d'investimento, che potrebbero richiedere l'impiego di servizi di custodia e/o di deposito locali. Attualmente la prova della proprietà legale sui titoli azionari in Russia viene approntata sotto forma di contabilizzazione dell'operazione.
- L'importanza del Registro degli Azionisti per la procedura di deposito e di registrazione è decisiva. I funzionari addetti alla registrazione non sottostanno a effettivi controlli pubblici, pertanto esiste la possibilità che il comparto perda la propria registrazione per dolo, negligenza o pura disattenzione. Inoltre, nella prassi non si è provveduto né si sta provvedendo a ottemperare severamente alla normativa vigente in Russia, in base alla quale le società con più di 1.000 detentori di azioni devono disporre di funzionari addetti alla registrazione propri e indipendenti che adempiano ai criteri legalmente prescritti. A causa della suddetta mancanza di indipendenza, potenzialmente l'amministrazione di una società può influire sensibilmente sulla composizione degli detentori di azioni della stessa società di investimento.
- Alterazioni o distruzioni del registro potrebbero danneggiare in modo sostanziale la quota in possesso del comparto di azioni corrispondenti della società di investimento o in alcuni casi addirittura annullare la medesima quota di possesso. Né il comparto, né il gestore del fondo, né la banca depositaria, né la Società di Gestione, né il Consiglio di Amministrazione della Società di investimento (il **Consiglio di amministrazione**) né uno degli uffici di distribuzione hanno la possibilità di rilasciare assicurazioni o garanzie o

di fornire garanzie per le azioni o i servizi del funzionario addetto alla registrazione. Questo rischio è a carico del comparto.

Attualmente la legislazione russa non contempla misure disciplinanti il concetto di “acquirente in buona fede”, presente invece di consueto nella legislazione occidentale. Di conseguenza, in conformità alla legge russa, l’acquirente di titoli (ad eccezione di strumenti di liquidità e di strumenti al portatore), accetta tali titoli con riserva di possibili limitazioni al diritto di proprietà, che potrebbero sussistere per quanto riguarda il loro venditore o il loro precedente proprietario. La Commissione Federale Russa per i titoli e i mercati dei capitali sta lavorando ad una bozza di legge disciplinante il concetto di “acquirente in buona fede”. Non esiste però alcuna garanzia che tale legge potrà essere applicata anche retroattivamente agli acquisti di titoli azionari effettuati in precedenza dal comparto. Dunque, al momento attuale è possibile che la proprietà dei titoli azionari di un comparto possa essere contestata da un precedente proprietario da cui sono state acquistate le azioni: un’eventualità che danneggerebbe il valore del patrimonio del comparto in questione.

Rischio delle controparti

La stipulazione di contratti OTC fuori borsa (“over-the-counter”) può esporre il comparto a rischi collegati alla solvibilità delle controparti e alla loro capacità di rispettare le condizioni dei suddetti contratti. Allo stesso modo, il rispettivo comparto può ad esempio attivare contratti futures, opzioni e swap o impiegare altre tecniche derivate come, ad esempio, i total return swap, con cui il comparto si espone al rischio che le controparti non ottemperino agli obblighi derivanti da un determinato contratto.

In caso di bancarotta o insolvenza di una controparte, il comparto potrebbe registrare ritardi nella liquidazione della posizione con perdite significative, tra cui la perdita di valore dei propri investimenti nel periodo in cui il comparto si adopera per far valere i propri diritti, l’impossibilità di realizzare utili sui propri investimenti nello stesso periodo e commissioni e spese applicate nell’esercizio dei propri diritti. Esiste anche la possibilità che i contratti e le tecniche derivate applicate vengano entrambi estinti per, ad esempio, bancarotta, sopraggiunta illegalità o per modifiche apportate alle normative fiscali o contabili rispetto a quelle esistenti al momento della stipula del contratto.

I comparti possono partecipare a transazioni su mercati “over-the-counter” e interdealer. Chi partecipa ai suddetti mercati non è in genere sottoposto a valutazioni del credito e a vigilanza prudenziale come nel caso di membri di mercati “basati sulle borse”. Qualora un comparto investa in swap, in strumenti derivati o sintetici o in altre transazioni “over-the-counter” nei suddetti mercati, si assumerà il rischio di credito delle controparti e il rischio del mancato regolamento dell’operazione. I suddetti rischi possono essere sostanzialmente diversi rispetto a quelli legati alle transazioni effettuate sulle borse, generalmente supportate dalle garanzie degli istituti di compensazione, da valutazioni giornaliere di mercato, dal regolamento delle transazioni, dalla custodia separata e dai requisiti minimi di capitale applicabili agli intermediari. Le transazioni eseguite

direttamente tra due controparti in genere non beneficiano delle suddette protezioni.

Questo espone il comparto al rischio che la controparte non sia in grado di liquidare una transazione, in conformità ai termini e alle condizioni stabilite, per una disputa sui termini del contratto (secondo criteri più o meno di buona fede) o per un problema di credito o di liquidità, con conseguente perdita da parte del comparto stesso. Il suddetto “rischio di controparte” è accentuato nel caso di contratti con scadenze lunghe, periodo in cui possono sopraggiungere eventi che comportano l’inadempimento della controparte, o nel caso in cui il fondo abbia concentrato le proprie operazioni su un’unica o su un numero ridotto di controparti.

Inoltre, in caso di insolvenza, nel momento in cui vengono eseguite transazioni sostitutive, il comparto potrebbe essere soggetto a oscillazioni negative dei mercati. Non esistono limitazioni secondo cui un comparto non debba eseguire transazioni con una controparte in particolare o concentrare parte o tutte le proprie operazioni su un’unica controparte. La capacità dei comparti di effettuare operazioni con un’unica o con diverse controparti, la mancanza di qualsiasi valutazione indipendente e significativa delle capacità finanziarie delle suddette controparti e l’assenza di un mercato regolamentano che faciliti la liquidazione delle operazioni possono aumentare le possibilità di perdita dei comparti.

Rischi legati alle operazioni di prestito in titoli e ai contratti di pronti contro termine attivi

Se la controparte in un’operazione di pronti contro termine attivi o di prestito in titoli dovesse essere insolvente, il comparto potrebbe subire una perdita tale che i proventi derivanti dalla vendita dei titoli sottostanti e/o di altri collateral di cui il comparto è in possesso, relativamente alle operazioni di prestito in titoli o di pronti contro termine attivi, risulterebbero inferiori rispetto al prezzo di rimborso o, a seconda dei casi, del valore dei titoli sottostanti. Inoltre, in caso di bancarotta o eventi simili della controparte di un’operazione di pronti contro termine attivi o di prestito in titoli o la sua incapacità di far fede ai propri obblighi alla data di rimborso, il comparto può subire perdite, tra cui la perdita degli interessi o del capitale dei titoli, incorrendo inoltre nei costi associati al ritardo e all’esecuzione dell’operazione di pronti contro termine attivi o di prestito in titoli. Sebbene si preveda che il ricorso alle operazioni di pronti contro termine, pronti contro termine attivi e prestito in titoli non abbiano in genere un impatto sostanziale sulla performance di un comparto, l’uso delle suddette tecniche può produrre un effetto significativo, positivo o negativo, sul NAV del comparto.

Politica d’investimento

Il patrimonio di ogni comparto viene investito secondo il principio della diversificazione del rischio ai sensi dei criteri della politica d’investimento nella sezione specifica di questo prospetto e conformemente alle opportunità d’investimento e limiti agli investimenti dell’articolo 3 di questo prospetto, sezione generale.

Tecniche per una gestione efficace del portafoglio

Secondo la circolare CSSF 13/559 la Società può

usare tecniche di gestione efficace del portafoglio. Tra queste figurano le transazioni in strumenti derivati, le operazioni di prestito in titoli e le operazioni di pronti contro termine attivi.

Utilizzo di derivati

Qualora sia disponibile un adeguato sistema di gestione dei rischi, il comparto pertinente potrà utilizzare derivati di ogni tipo i cui sottostanti siano costituiti da valori riconducibili a valori patrimoniali che possono essere acquistati per il comparto o che derivino da indici finanziari riconosciuti, tassi di interesse, tassi di cambio o valute, di cui fanno parte in particolare opzioni, contratti finanziari futures e swap, nonché combinazioni degli stessi. I derivati potranno essere impiegati non solo con finalità di copertura del comparto, ma anche far parte della politica d’investimento.

I derivati verranno negoziati nell’ambito dei limiti d’investimento ai fini di un’efficiente gestione del patrimonio del comparto e della gestione delle scadenze e dei rischi degli investimenti.

Swap

La Società di Gestione può, per conto di un comparto e nel rispetto dei criteri di investimento, stipulare operazioni di:

- swap su tassi d’interesse
- swap su valute
- swap su azioni
- credit default swap
- Total Return Swap

Le operazioni di swap sono contratti di scambio che prevedono tra le controparti lo scambio di valori patrimoniali o rischi sottostanti alla relativa transazione.

Total Return Swap

Nel caso in cui un comparto usi total return swap o altri strumenti derivati con caratteristiche simili con un impatto sostanziale sull’implementazione della strategia di investimento del comparto stesso, maggiori informazioni su eventuali problematiche legate alla strategia sottostante o alla controparte saranno disponibili nella sezione specifica del prospetto.

Swaption

Le swaption sono opzioni su swap. Una swaption è il diritto, ma non l’obbligo, di subentrare in un determinato momento o entro una determinata scadenza in uno swap con condizioni esattamente specificate.

Credit default swap

I credit default swap sono strumenti derivati di credito, che permettono di trasferire ad altri un potenziale volume di insolvenze. Come contropartita all’assunzione del rischio di insolvenza, il venditore del rischio (ossia l’acquirente della copertura) riconosce un premio alla propria controparte.

Per il resto vale quanto detto per gli swap.

Valore sottostante dinamico sintetico (Synthetic Dynamic Underlying – SDU)

Il rispettivo comparto può utilizzare SDU qualora (a) sia stato approntato un idoneo sistema di gestione del rischio e (b) tale investimento sia conforme alla politica di investimento relativa e alle limitazioni agli investimenti di tale comparto. In tal caso, in conformità a quanto previsto dall'articolo 41, paragrafo 1, lettera g) della Legge del 2010, il comparto interessato può partecipare, attraverso strumenti specifici quali swap e strumenti a termine, alle performance di un portafoglio sintetico teoricamente comprensivo di taluni strumenti cash, transazioni in derivati del credito e altri investimenti. Qualora il portafoglio sintetico sia comprensivo di componenti derivati, si garantirà che il valore sottostante di tali componenti derivati contenga esclusivamente patrimoni che si qualificano per un fondo di investimento conforme alla normativa UCITS IV. Il portafoglio sintetico verrà gestito da un istituto finanziario di prim'ordine, il quale determina la composizione del portafoglio e i soggetti vincolati alle linee guida chiaramente definite del portafoglio. Si garantirà che la valutazione del patrimonio sintetico del fondo avvenga al tempo del cut-off del rispettivo comparto o successivamente e che vengano pubblicate relazioni sul rischio. Questi investimenti sono inoltre soggetti all'articolo 43, paragrafo 1 della Legge del 2010.

Strumenti finanziari garantiti da titoli

Il relativo comparto può acquistare gli strumenti finanziari precedentemente descritti anche se sono stati garantiti con titoli. In tal caso le operazioni che hanno per oggetto strumenti finanziari possono essere detenute anche solo parzialmente da titoli (ad esempio obbligazioni con warrant). Le presenti indicazioni riguardanti le opportunità e i rischi sono valide per tali strumenti finanziari garantiti, considerando tuttavia che il rischio di perdita per gli strumenti finanziari garantiti è limitato al valore del titolo.

Operazioni su derivati OTC

Il comparto relativo può effettuare sia operazioni con derivati, che sono quotati ufficialmente in borsa o negoziati su un altro mercato regolamentato, sia le cosiddette operazioni over-the-counter (OTC). Viene applicata una procedura che consente una valutazione precisa e indipendente del valore dei derivati OTC.

Operazioni di prestito in titoli e operazioni di pronti contro termine attivi

Alla Società è concesso trasferire titoli dal proprio patrimonio alla controparte per un periodo definito di tempo dietro un compenso ai prezzi di mercato. Il comparto verifica di potersi riappropriare di qualsiasi titolo concesso in prestito o di recedere da qualsiasi contratto di prestito in titoli sottoscritto.

a) Operazioni di prestito in titoli

Salvo ulteriori limitazioni dovute alle politiche di investimento di un comparto specifico,

secondo quanto descritto dalle sezioni specifiche riportate di seguito, il comparto può effettuare operazioni di prestito in titoli. Le limitazioni applicabili sono indicate nella circolare CSSF 08/356 e sue successive modifiche.

Tali transazioni possono essere effettuate per realizzare uno o più dei seguenti obiettivi: (i) riduzione del rischio, (ii) riduzione del costo e (iii) generazione di capitale o proventi aggiuntivi con un livello di rischio congruo con il profilo di rischio del relativo comparto e le regole di diversificazione del rischio applicabili. Tali transazioni possono riguardare il 100% del patrimonio del comparto interessato, a condizione che (i) il loro volume sia mantenuto a un livello adeguato o che la Società o il gestore del comparto siano autorizzati a chiedere la restituzione dei titoli oggetto dell'operazione di prestito in modo tale da consentire al comparto di adempiere in qualunque momento i suoi obblighi di rimborso e (ii) che tali operazioni non mettano a repentaglio la gestione del patrimonio del comparto conformemente alla sua politica di investimento. Tali rischi sono evidenziati dal processo di gestione dei rischi della Società di Gestione.

La Società o il gestore del comparto interessato possono effettuare operazioni di prestito in titoli a condizione che rispettino le regole seguenti:

- (i) La Società può effettuare operazioni di prestito in titoli soltanto ricorrendo a un sistema standardizzato, organizzato da un istituto di compensazione riconosciuto, oppure attraverso un istituto finanziario di prim'ordine soggetto a regole di vigilanza prudenziale riconosciute dal CSSF come equivalenti a quelle stabilite dal diritto comunitario, e che sia specializzato in questo tipo di transazioni.
- (ii) Il mutuatario dei titoli deve essere soggetto a regole di vigilanza prudenziale, ritenute dal CSSF equivalenti a quelle previste dal diritto comunitario.
- (iii) Il rischio di insolvenza della singola controparte (che, al fine di evitare qualunque malinteso, può essere ridotto con il ricorso a garanzie) derivante da una o più operazioni di prestito in titoli non può superare il 10% del patrimonio del relativo comparto quando la controparte è un istituto finanziario disciplinato dall'articolo 41, paragrafo 1, lettera f) della Legge del 17 dicembre 2010, o il 5% del suo patrimonio in tutti gli altri casi.

La Società renderà nota la valutazione globale dei titoli oggetto del prestito nei rendiconti annuali e semestrali.

Le operazioni di prestito in titoli possono essere eseguite anche sinteticamente ("operazioni di prestito in titoli sintetiche"). Si ha un prestito sintetico in titoli quando un titolo che fa parte di un comparto viene venduto a una controparte al prezzo attuale di mercato. La vendita viene effettuata a condizione che il comparto acquisti contemporaneamente dalla controparte un'opzione garantita per

iscritto senza alcuna leva che autorizza tale comparto a esigere in futuro la consegna di titoli dello stesso tipo, qualità e quantità corrispondenti a quelli venduti. Il prezzo dell'opzione ("prezzo dell'opzione") corrisponde al prezzo attuale di mercato della vendita dei titoli al netto (a) della tassa sui prestiti in titoli, (b) dei ricavi (ad esempio dividendi, pagamenti di interessi, corporate action) sui titoli che in caso di esercizio dell'opzione possono essere reclamati, e (c) dei costi di esercizio associati all'opzione. L'esercizio dell'opzione ha luogo nel corso di validità del prezzo di esercizio. Se nel corso di validità dell'opzione il titolo che sta alla base del prestito sintetico viene venduto a motivo della modifica della strategia d'investimento, questa operazione può realizzarsi mediante la vendita dell'opzione al prezzo prevalente di mercato e al netto dei costi di esercizio.

Le operazioni di prestito in titoli possono essere concluse, in base ai casi, con riferimento alle singole classi di azioni, tenuto conto delle caratteristiche specifiche di tale classe di azioni e/o dei suoi investitori, compreso qualunque diritto a proventi o garanzie legati a tali operazioni di prestito in titoli che nascano a livello di tale specifica classe di azioni.

b) Operazioni di pronti contro termine attivi

Fatto salvo quanto diversamente disposto per un comparto specifico, come descritto nelle sezioni seguenti, la Società può concludere (i) transazioni di pronti contro termine, che consistono nella compravendita di titoli con la clausola che riserva al venditore il diritto o l'obbligo di riacquistare dall'acquirente i titoli venduti, a un prezzo e termine specificati dalle due parti nel loro accordo contrattuale e (ii) operazioni di pronti contro termine attivi, che consistono in un'operazione a termine alla scadenza, dove il venditore (controparte) ha l'obbligo di riacquistare i titoli venduti e la Società ha l'obbligo di restituire i titoli ricevuti nel quadro dell'operazione (collettivamente le "operazioni di pronti contro termine").

La Società può agire sia in veste di acquirente che di venditore nelle operazioni di pronti contro termine, oppure di una serie di operazioni di pronti contro termine che proseguono nel tempo. Il suo coinvolgimento in tali operazioni deve però seguire le seguenti regole:

- (i) La Società non può acquistare o vendere titoli ricorrendo a un'operazione di pronti contro termine salvo quando la controparte di tali operazioni sia soggetta a regole di vigilanza prudenziale ritenute dal CSSF equivalenti a quelle prescritte dal diritto comunitario.
- (ii) Il rischio di insolvenza della singola controparte (che, al fine di evitare qualunque malinteso, può essere ridotto con il ricorso a garanzie) derivante da una o più operazioni di pronti contro termine non può superare il 10% del patrimonio del relativo comparto quando la controparte è un istituto finanziario disciplinato dall'articolo 41, paragrafo 1, lettera f) della Legge del 17 dicembre 2010, o il 5% del suo patrimonio in tutti gli altri casi.

(iii) Per la durata di un'operazione di pronti contro termine dove la Società agisca in veste di acquirente, quest'ultima non può vendere i titoli oggetto del contratto, né prima che il diritto di riacquistare tali titoli sia stato esercitato dalla controparte, né prima che il termine per il riacquisto sia scaduto, tranne nella misura in cui disponga di altri mezzi di copertura.

(iv) I titoli acquisiti dalla Società nel quadro delle operazioni di pronti contro termine devono essere conformi alla politica di investimento del comparto e alle limitazioni previste e devono limitarsi a:

- certificati bancari a breve termine o titoli del mercato monetario, secondo la definizione fornita nella direttiva 2007/16/CE del 19 marzo 2007;
- obbligazioni emesse o garantite da uno stato membro dell'OCSE o dai suoi enti territoriali, ovvero da istituti sovranazionali e imprese di natura comunitaria (UE), regionale o mondiale;
- azioni o quote emesse da UCI del mercato monetario, che calcolano giornalmente il valore netto del patrimonio e alle quali viene assegnato un rating AAA o equivalente;
- obbligazioni emesse da emittenti non governativi che offrano una liquidità adeguata e
- azioni ammesse o negoziate in un mercato regolamentato di uno stato membro dell'Unione europea o in una Borsa valori di uno stato membro dell'OCSE, a condizione che tali azioni siano incluse nel listino principale.

La Società renderà noto l'importo totale delle operazioni di pronti contro termine alla data di pubblicazione dei suoi rendiconti annuali e semestrali.

Le operazioni di pronti contro termine possono essere concluse, in base ai casi, con riferimento alle singole classi di azioni, tenendo conto delle caratteristiche specifiche di tali classi e/o dei suoi investitori, compreso qualunque diritto a proventi o garanzie legati a tali operazioni di pronti contro termine che nascano a livello della suddetta classe di azioni.

Politica riguardante le garanzie per transazioni in derivati OTC e tecniche di gestione efficace del portafoglio

La Società può ricevere garanzie per le operazioni in derivati OTC e le operazioni di pronti contro termine attivi con l'obiettivo di limitare i rischi di controparte. Nell'ambito delle operazioni di prestito in titoli, la Società deve ricevere garanzie il cui valore, per la durata del contratto di prestito, sia pari ad almeno il 90% della valutazione globale dei titoli concessi in prestito (inclusi gli interessi, i dividendi e potenziali altri diritti, oltre a riduzioni o quantitativi minimi di trasferimento eventualmente concordati).

La Società può accettare qualsiasi tipo di garanzia che corrisponda alle regole stabilite dalle circolari CSSF 08/356, 11/512 e 13/559.

I. Tale garanzia deve essere ricevuta prima o, in caso di operazioni di prestito in titoli, contemporaneamente al trasferimento dei titoli concessi in prestito. Quando i titoli sono concessi in prestito ricorrendo a intermediari, il loro trasferimento può avvenire prima della ricezione della garanzia, qualora l'intermediario interessato garantisca il buon fine della transazione. L'intermediario può fornire la garanzia in luogo del mutuatario.

II. In linea di principio, la garanzia per le operazioni di prestito in titoli, di pronti contro termine attivi e in derivati OTC deve essere fornita sotto forma di:

- a) liquidità come nel caso di contanti, depositi bancari a breve e titoli del mercato monetario (secondo quanto stabilito dalla direttiva 2007/16/CE del 19 marzo 2007), lettere di credito e garanzie a prima richiesta emesse da un istituto di credito di prim'ordine non affiliato alla controparte e/o obbligazioni emesse o garantite da uno Stato membro dell'OCSE o dalle sue autorità locali o da istituti sovranazionali e imprese di natura comunitaria, regionale o mondiale;
- b) azioni o quote emesse da UCI del mercato monetario, che calcolano giornalmente il valore netto del patrimonio e hanno un rating di AAA o equivalente;
- c) azioni o quote emesse da UCITS che investono principalmente in obbligazioni/azioni e menzionati nei due punti seguenti;
- d) obbligazioni emesse o garantite da emittenti di prim'ordine che offrono una liquidità adeguata; o
- e) azioni ammesse o negoziate in un mercato regolamentato di uno Stato membro dell'Unione europea o in una Borsa valori di uno Stato membro dell'OCSE, a condizione che tali azioni siano incluse nel listino principale.

III. La garanzia fornita in qualunque forma diversa da liquidità o da azioni di un UCI/UCITS deve provenire da un'entità non affiliata alla controparte.

IV. Quando la garanzia fornita in liquidità espone la Società ad un rischio nei confronti del fiduciario di tale garanzia, l'esposizione è soggetta al limite del 20% di cui all'articolo 43, paragrafo 1 della Legge del 17 dicembre 2010. Inoltre, tale garanzia non deve essere custodita dalla controparte, salvo il caso in cui sia giuridicamente tutelata contro le eventuali conseguenze di un inadempimento di quest'ultima.

V. La garanzia fornita in forma diversa dai contanti non viene custodita dalla controparte, salvo il caso in cui sia adeguatamente separata dal patrimonio di quest'ultima.

VI. Se la garanzia soddisfa una serie di criteri, come gli standard di liquidità, la valutazione, la solvibilità dell'emittente, la correlazione e la diversificazione, può essere in grado di controbilanciare l'investimento lordo della controparte. Se la garanzia viene compensata, il suo valore può diminuire di una percentuale specifica in base all'instabilità del prezzo della garanzia stessa (lo "scarto di garanzia") e assorbirà le oscillazioni nel breve termine del valore del contratto e del collaterale. In generale, la garanzia in contanti non è soggetta a uno scarto. Il criterio della diversificazione in riferimento alla concentrazione degli emittenti deve essere contemplato se il comparto riceve dalla controparte delle transazioni in derivati OTC o delle transazioni con tecniche di gestione del portafoglio efficienti un paniere di collaterali con un'esposizione massima, per un dato emittente, pari al 20% del proprio valore. Quando il comparto è esposto a diverse controparti, i diversi panieri relativi alle garanzie devono essere aggregati per calcolare il limite di esposizione del 20% del singolo emittente.

VII. La Società adotta una strategia per la valutazione degli scarti di garanzia applicati ai valori patrimoniali accettati come collaterali ("strategia sugli scarti di garanzia"). Gli scarti di garanzia applicati al collaterale possono fare riferimento a:

- a) l'affidabilità creditizia della controparte;
- b) la liquidità della garanzia;
- c) l'instabilità del prezzo;
- d) la solvibilità dell'emittente e/o
- e) il paese o il mercato in cui viene negoziata la garanzia.

In generale, la garanzia ricevuta per operazioni su derivati OTC è soggetta a uno scarto minimo di garanzia del 2%, ad es. titoli di stato a breve termine con un rating eccellente. Di conseguenza, il valore della suddetta garanzia deve essere superiore al valore dei titoli garantiti di almeno il 2%, ottenendo così un rapporto di "overcollateralization" di almeno il 102%. Per i titoli con scadenze più lunghe o emessi da emittenti con rating inferiore lo scarto di garanzia può raggiungere il 33% e il rapporto di "overcollateralization" diventa pari al 133%. In generale, la "overcollateralization" relativa alle operazioni su derivati OTC è compresa nei seguenti valori:

Operazioni su derivati OTC

Rapporto di "overcollateralization"
da 102% a 133%

Nelle operazioni di prestito in titoli, l'eccellente solvibilità della controparte e della garanzia possono prevenire l'applicazione di uno scarto di garanzia del collaterale. Per le azioni e altri titoli con un rating inferiore possono essere tuttavia richiesti scarti di garanzia maggiori, prendendo sempre in considerazione l'affidabilità creditizia della controparte. In generale, la "overcollateralization" relativa alle operazioni di prestito in titoli è compresa nei seguenti valori:

Operazioni di prestito in titoli

Rapporto di "overcollateralization" richiesto per i titoli di stato con una solvibilità eccellente da 103% a 105%

Rapporto di "overcollateralization" richiesto per i titoli di stato con un rating investment grade inferiore da 103% a 115%

Rapporto di "overcollateralization" richiesto per le obbligazioni societarie con una solvibilità eccellente pari a 105%

Rapporto di "overcollateralization" richiesto per le obbligazioni societarie con un rating investment grade inferiore da 107% a 115%

Rapporto di "overcollateralization" richiesto per Blue Chips e Mid Caps 105%

VIII. L'adeguatezza degli scarti di garanzia applicati viene verificata con regolarità (minimo una volta all'anno) e, se necessario, vengono apportate eventuali modifiche.

IX. La Società (o i suoi delegati) procederanno quotidianamente alla valutazione della garanzia ricevuta. Qualora il valore della garanzia già concessa appaia insufficiente rispetto all'importo da coprire, la controparte fornirà quanto prima una garanzia aggiuntiva. Se opportuno, saranno applicati margini di sicurezza, per tenere conto dei rischi di cambio o dei rischi di mercato relativi ai valori mobiliari accettati in garanzia.

X. Si garantirà che la Società possa far valere i propri diritti sulla garanzia, nel caso si verifichi un evento che ne richieda l'esecuzione, ossia la garanzia sarà sempre disponibile, direttamente oppure con l'intermediazione di un istituto finanziario di prim'ordine o di una società interamente controllata da tale istituto, in modo che la Società possa acquisire o realizzare senza indugio i valori patrimoniali concessi in garanzia, qualora la controparte non adempia l'obbligo di restituire i titoli in prestito.

XI. Per la durata del contratto, la garanzia non potrà essere venduta né concessa in garanzia o in pegno, salvo nel caso in cui la Società disponga di altri mezzi di copertura.

XII. Un comparto con un collaterale per almeno il 30% del proprio patrimonio valuterà il livello di rischio attraverso test di stress periodici, eseguiti in condizioni di liquidità normali e straordinarie, con l'obiettivo di valutare le conseguenze di eventuali variazioni del valore di mercato e il rischio di liquidità legato al collaterale stesso. La politica del test di stress della liquidità deve prevedere le seguenti operazioni:

(a) pianificazione di analisi degli scenari del test di stress, tra cui calibratura, certificazione e analisi di sensitività;

(b) approccio empirico alla valutazione delle ripercussioni, tra cui il backtesting delle

stime dei rischi legati alla liquidità;

(c) frequenza dei report e soglia/e di tolleranza di limiti/perdite e

(d) interventi di mitigazione per contenere le perdite, tra cui politiche relative a scarti di garanzia e protezione dai rischi di gap.

Uso degli indici finanziari

Se previsto nella sezione specifica del prospetto d'offerta, l'obiettivo della politica di investimento può essere quello di replicare la composizione di un indice specifico facendo ricorso all'effetto leva. L'indice deve tuttavia essere in linea con le seguenti condizioni:

- la composizione dell'indice è sufficientemente diversificata;
- l'indice rappresenta un benchmark adeguato per il mercato al quale si riferisce;
- l'indice è pubblicizzato in modo adeguato.

Nella replica di un indice, la frequenza dell'adeguamento della composizione del paniere dipende dall'indice stesso. In genere, la composizione di un indice viene aggiornata semestralmente, trimestralmente o mensilmente. La replica e l'adeguamento della composizione dell'indice possono comportare costi aggiuntivi che potrebbero ridurre il valore del patrimonio netto del comparto.

Gestione dei rischi

Nell'ambito dei comparti viene impiegato un processo di gestione dei rischi che consente alla Società di Gestione di monitorare e misurare in qualsiasi momento il rischio connesso alle posizioni d'investimento rispetto al profilo di rischio complessivo del portafoglio d'investimento.

La Società di Gestione monitora ogni comparto come specificato nella circolare 10-04 della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") e, in particolare, della circolare CSSF 11-512 del 30 maggio 2011 e delle "Linee guida sulla misura del rischio e il calcolo dell'esposizione globale e del rischio di controparte per UCITS" del Comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (CESR/10-788), nonché della circolare CSSF 13/559 del 18 febbraio 2013. La Società di Gestione garantisce per ogni comparto che il rischio complessivo correlato agli strumenti finanziari derivati sarà conforme ai requisiti dell'articolo 42, paragrafo 3, della Legge del 17 dicembre 2010. Il rischio di mercato del comparto corrispondente non supera il 200% del rischio di mercato del portafoglio di riferimento che non contiene derivati (in caso di approccio VaR relativo) o non supera il 20% (in caso di approccio VaR assoluto).

L'approccio di gestione dei rischi utilizzato per il comparto relativo viene indicato nella sezione specifica del prospetto per il comparto in questione.

La Società di gestione si adopera generalmente per garantire che il livello di investimenti per comparto, attraverso l'uso di strumenti deri-

vati, non sia superiore al doppio del valore del patrimonio di investimento del comparto (da qui "effetto leva"), fatto salvo quanto diversamente disposto nella sezione specifica del prospetto. L'effetto leva è calcolato utilizzando la somma dell'approccio fittizio (importo assoluto (fittizio) di ogni posizione in derivati divisa per il valore netto attuale del portafoglio). Nel calcolo dell'effetto leva vengono considerati gli strumenti derivati del portafoglio. Qualsiasi collaterale non viene re-investito e pertanto non viene considerato.

Da notare che questo effetto leva presenta tuttavia delle oscillazioni dovute alle condizioni di mercato e/o cambiamenti di posizioni (tra cui, per citare uno dei fattori, operazioni di copertura in movimenti di mercato sfavorevoli), per cui il livello obiettivo potrebbe essere superato nonostante il costante monitoraggio da parte della Società di Gestione.

L'effetto leva atteso indicato non rappresenta un limite di esposizione aggiuntivo per il comparto.

I comparti, inoltre, hanno la possibilità di prendere a prestito il 10% del loro patrimonio netto nella misura in cui questo prestito sia temporaneo e i proventi da esso derivanti non vengano utilizzati a scopo di investimento.

Un impegno complessivo incrementato corrispondentemente può aumentare significativamente sia le opportunità che i rischi di un investimento (cfr. in particolare le note sui rischi del paragrafo "Rischi correlati ad operazioni su derivati").

Potenziati conflitti di interesse

I Membri del Consiglio di Amministrazione della società d'investimento, la Società di Gestione, il gestore del comparto, gli uffici di distribuzione nominati e le persone delegate al collocamento, la banca depositaria, il Transfer Agent, il consulente d'investimento, gli detentori di azioni nonché tutte le società affiliate e collegate, i rappresentanti o i delegati degli uffici e delle persone sopraindicate (**persone collegate**) potranno:

- effettuare tra di loro qualsiasi tipo di operazione finanziaria e bancaria, come operazioni su derivati, operazioni di prestito in titoli e di pronti contro termine attivi, nonché altre transazioni, o stipulare contratti relativi, tra l'altro, a investimenti in valori mobiliari o investimenti di una Persona collegata in una società o in un organismo, i cui investimenti sono parte integrante del patrimonio del comparto o che partecipano a detti contratti o transazioni e/o
- per conto proprio o di terzi, investimenti in azioni, valori mobiliari o patrimoniali assimilabili agli elementi costitutivi del patrimonio del comparto e negoziarli; e/o
- a proprio nome o a nome di terzi, partecipare alla compravendita di titoli o altri investimenti con la Società d'investimento, insieme o attraverso il Gestore del fondo, gli uffici di distribuzione nominati e le persone delegate al collocamento, la banca depositaria, il consulente d'investimento, o una società affiliata, una collegata, un rappresentante o un delegato degli uffici sopraindicati.

I valori patrimoniali di ogni comparto possono essere depositati sotto forma di liquidità o di valori mobiliari presso una persona collegata, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge relative alla banca depositaria. Le liquidità del patrimonio del comparto potranno essere di volta in volta investite in certificati di deposito emessi da una persona collegata o in depositi bancari da questa offerti. Anche le operazioni bancarie o assimilabili potranno essere eseguite con o tramite una persona collegata. Le società del gruppo Deutsche Bank e/o i loro dipendenti, rappresentanti, le società collegate o affiliate di società del gruppo Deutsche Bank ("appartenenti al gruppo DB") potranno essere i contraenti di transazioni o contratti su derivati della società d'investimento ("contraente"). In alcuni casi, per la valutazione di tali transazioni o contratti su derivati, può essere necessaria una controparte. Tali valutazioni potranno fungere da base di calcolo del valore di determinati valori patrimoniali del patrimonio del comparto. Il Consiglio di Amministrazione è consapevole del fatto che gli appartenenti al gruppo DB, quando diventano contraenti e/o redigono tali valutazioni, possono incorrere in conflitti di interesse. La valutazione verrà adeguata ed eseguita in modo verificabile. Il Consiglio di Amministrazione ritiene che i suddetti conflitti si possano trattare adeguatamente, partendo dal presupposto che il contraente possieda l'idoneità e la competenza necessarie per la stesura delle valutazioni.

Sulla base degli accordi di volta in volta previsti, gli appartenenti al gruppo DB potranno anche essere membri del Consiglio di Amministrazione, degli uffici di distribuzione, degli uffici di subdistribuzione, della banca depositaria, gestori dei fondi o consulenti d'investimento e fornire alla Società d'investimento servizi di subdeposito. Il Consiglio di Amministrazione è consapevole del fatto che le funzioni svolte dagli appartenenti del gruppo DB nei confronti della Società di investimento possono originare conflitti di interesse. Tutti gli appartenenti al gruppo DB si sono impegnati in tali evenienze ad adoperarsi nel relativo ambito per la giusta risoluzione di questi conflitti di interesse (ognuno in relazione alle proprie responsabilità e funzioni) e a non pregiudicare gli interessi della società d'investimento e degli detentori di azioni. Il Consiglio di Amministrazione ritiene che gli appartenenti al gruppo DB possiedano l'idoneità e la competenza necessarie per ottemperare a tale compito.

Il Consiglio di Amministrazione è dell'avviso che gli interessi della Società d'investimento e dei suddetti uffici possano entrare in conflitto, e ha pertanto attuato le misure adeguate per prevenire i conflitti di interesse. Nel caso di conflitti di interesse inevitabili, la Società di Gestione della Società d'investimento si adopererà al fine di risolverli a favore del comparto o dei comparti.

Per ogni comparto, in riferimento al rispettivo patrimonio, si potranno effettuare operazioni con o tra persone collegate, a condizione che tali operazioni siano realizzate nel pieno interesse degli investitori.

Lotta contro il riciclaggio di denaro

L'ufficio di trasferimento potrà richiedere ogni documento comprovante l'identità ritenuto necessario all'adempimento delle leggi vigenti

in Lussemburgo inerenti alla lotta contro il riciclaggio di denaro. Qualora sussistessero dubbi in merito all'identità di un investitore oppure qualora l'ufficio di trasferimento non disponga di dati sufficienti per l'identificazione, quest'ultimo avrà facoltà di richiedere ulteriori informazioni e/o documenti, allo scopo di stabilire incontestabilmente l'identità dell'investitore. Qualora l'investitore rifiuti o eviti di trasmettere le informazioni e/o i documenti richiesti, il Transfer Agent potrà negare o ritardare l'iscrizione dei dati dell'investitore nel Registro dei Detentori di Azioni della Società di investimento. Le informazioni trasmesse all'ufficio di trasferimento saranno raccolte esclusivamente per l'adempimento della normativa inerente alla lotta contro il riciclaggio di denaro.

Il Transfer Agent si impegna inoltre a verificare l'origine del denaro incassato da un istituto finanziario, a meno che l'istituto finanziario in questione non sia sottoposto ad un procedimento coatto probatorio dell'identità, equivalente al procedimento probatorio previsto dal diritto lussemburghese. L'evasione delle richieste di sottoscrizione potrà essere sospesa finché il Transfer Agent non avrà stabilito l'origine del denaro come da disposizioni.

Le richieste di prima sottoscrizione o di successive sottoscrizioni di azioni potranno essere inoltrate anche indirettamente, vale a dire tramite gli uffici di distribuzione. In tal caso il Transfer Agent potrà rinunciare ai predetti documenti comprovanti l'identità qualora sussistano le condizioni di seguito descritte oppure qualora sussistano condizioni ritenute sufficienti ai sensi della normativa sul riciclaggio di denaro vigente in Lussemburgo:

- se una richiesta di sottoscrizione sarà gestita da un ufficio di distribuzione sottoposto alla vigilanza delle autorità competenti, le cui disposizioni prevedano un procedimento di identificazione dei clienti equivalente al procedimento probatorio previsto dal diritto lussemburghese per la lotta contro il riciclaggio di denaro, alle quali sia soggetto l'ufficio di distribuzione;
- se una richiesta di sottoscrizione sarà gestita da un ufficio di distribuzione che fa capo a una società madre sottoposta alla vigilanza delle autorità competenti, le cui disposizioni prevedano un procedimento di identificazione dei clienti equivalente al procedimento probatorio previsto dal diritto lussemburghese e destinato alla lotta contro il riciclaggio di denaro, e se il diritto applicabile alla Società madre o le direttive del gruppo impongono obblighi equivalenti alle sue società affiliate o filiali.

Nei paesi che hanno ratificato le raccomandazioni del Financial Action Task Force (FATF) ("Gruppo d'azione finanziaria internazionale sul riciclaggio di capitali" (GAFI)) si presuppone fondamentalmente che le autorità di vigilanza di volta in volta competenti nel loro territorio impongano alle persone fisiche o giuridiche che operano nel settore finanziario norme per l'esecuzione di procedimenti d'identificazione nei confronti dei loro clienti equivalenti ai procedimenti probatori previsti dal diritto lussemburghese.

Gli uffici di distribuzione potranno mettere a disposizione degli investitori, che acquistano

azioni per loro tramite, un servizio di nominee (servizio fiduciario). Gli investitori potranno quindi decidere a propria discrezione se ricorrere al suddetto servizio, grazie al quale il nominee (fiduciario) deterrà le azioni a proprio nome per conto e per delega degli investitori; questi ultimi avranno in ogni momento facoltà di esigere la diretta proprietà delle azioni. In deroga alle disposizioni precedenti, sarà consentito agli investitori effettuare investimenti direttamente tramite la Società d'investimento, senza ricorrere al servizio di nominee.

Protezione dei dati personali

I dati sensibili degli investitori riportati nei moduli di sottoscrizione, nonché le altre informazioni raccolte nell'ambito del rapporto commerciale con la Società di investimento e/o con l'Ufficio di trasferimento saranno raccolti, archiviati, allineati, trasmessi e diversamente elaborati e utilizzati ("elaborati") dalla Società di investimento, dall'Ufficio di trasferimento, da altre società di DWS Investments, dalla banca depositaria e dagli intermediari finanziari. I dati suddetti saranno utilizzati ai fini contabili, di indagine sulle attività di riciclaggio di denaro, di accertamento fiscale in conformità alla direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi e lo sviluppo di rapporti commerciali.

A tale scopo, i dati raccolti per sostenere le attività della Società di investimento (per esempio soggetti preposti alla comunicazione con il cliente e gli uffici di pagamento) potranno essere trasmessi anche a società delegate dalla Società di investimento o dall'Ufficio di trasferimento.

Accettazione ordini

Tutti gli ordini di sottoscrizione, rimborso e conversione verranno eseguiti sulla base di un valore delle azioni che non è noto. I dettagli riguardanti il comparto sono riportati nella sezione specifica di questo prospetto (si veda sotto).

Market timing e negoziazione a breve termine

La Società d'investimento non ammetterà pratiche collegate al market timing e alla negoziazione a breve termine e si riserva il diritto di rifiutare le richieste di sottoscrizione e conversione qualora presuma che si esercitino tali pratiche. La Società d'investimento potrà prendere le misure necessarie per tutelare gli altri investitori del rispettivo comparto.

Late trading

Per late trading si intende l'accettazione di un ordine dopo lo scadere dei termini previsti per l'accettazione nel rispettivo giorno di valutazione e l'esecuzione di un tale ordine al prezzo vigente in quel giorno sulla base del valore patrimoniale netto. Il late trading è assolutamente proibito.

Total expense ratio

Il total expense ratio (TER) è definito come il rapporto tra le spese di un comparto e il patrimonio medio del comparto stesso, ad eccezione dei costi di transazione. Il total expense ratio effettivo viene calcolato annualmente e pubblicato nel rendiconto annuale.

Rimborso a determinati investitori della commissione di gestione incassata

La Società di Gestione può concordare a propria discrezione con singoli investitori il rimborso parziale nei loro confronti della commissione di gestione incassata, in particolare nel caso in cui investitori istituzionali investano direttamente grandi importi in modo duraturo. Referente presso DWS Investment S.A. per tali questioni è la divisione "Institutional Sales".

Ordini di acquisto e di vendita per valori mobiliari e strumenti finanziari

La Società di Gestione impartirà gli ordini di acquisto e di vendita di valori mobiliari e strumenti finanziari per conto del relativo comparto direttamente a broker e operatori. La Società di Gestione conclude con essi accordi alle condizioni di mercato consuete e conformi a standard esecutivi di prim'ordine. Selezionando i broker o gli operatori, la Società di Gestione tiene conto di tutti i fattori importanti quali la solvibilità del broker o dell'operatore e la qualità delle informazioni di mercato, delle analisi, nonché delle capacità esecutive messe a disposizione.

Inoltre la Società di Gestione accetta e conclude attualmente accordi nel cui ambito può ricorrere ai vantaggi monetizzabili offerti da broker e operatori, e utilizzarli. La Società di Gestione è autorizzata a mantenere tali servizi, inclusi quelli forniti direttamente da broker e operatori (per maggiori informazioni si veda l'articolo 12 del presente prospetto che disciplina il regime delle commissioni e dei rimborsi spese). Tali servizi diretti comprendono consulenze speciali relativamente all'affidabilità della negoziazione di un investimento o alla sua valutazione, servizi di analisi e di consulenza, analisi economiche e politiche, analisi di portafoglio (compresa la valutazione e la misurazione della performance), analisi di mercato nonché servizi indiretti quali sistemi d'informazione sulla situazione dei mercati e delle quotazioni, servizi di informazione, hardware e software informatici o qualsiasi altra possibilità di acquisizione di informazioni, con l'obiettivo che siano di supporto al processo decisionale di un investimento, consulenze o l'esecuzione di attività di ricerca o di analisi, nonché di servizi di custodia in riferimento agli investimenti del relativo comparto. Quindi i servizi di brokeraggio non si limitano all'eventuale analisi generica, ma includono anche servizi specifici come, ad esempio, quelli forniti da Reuters e Bloomberg. Gli accordi conclusi con broker e operatori possono prevedere la disposizione disciplinante i trasferimenti, immediati o successivi, a terzi di quote di commissioni versate per l'acquisto o la vendita di valori patrimoniali. Tali provvigioni per i servizi descritti in precedenza vengono pagate dalla Società di Gestione.

La Società di Gestione, ricorrendo a detti vantaggi, ottempererà a tutti gli standard vigenti, normativi e di settore (altrimenti noti come "soft dollar"). In particolare, la Società di Gestione non accetterà né concluderà accordi volti all'ottenimento di tali vantaggi, qualora gli accordi in questione, a propria ragionevole discrezione, non si rivelino d'ausilio nel processo decisionale d'investimento. Il presupposto fondamentale è che la Società di Gestione assicuri sempre che le transazioni siano condotte alle migliori condizioni disponibili, tenendo conto del mercato di riferimento all'epoca delle transazioni per quanto attiene

al loro tipo e volume, e che non siano concluse operazioni superflue per avere diritto ai suddetti vantaggi.

I beni e servizi ricevuti sulla base dei cosiddetti accordi "soft dollar" non possono includere viaggi, alloggi, intrattenimenti, beni e servizi amministrativi generici, attrezzature e apparecchiature generiche per ufficio, quote d'iscrizione, stipendi per dipendenti oppure pagamenti diretti in denaro.

Ripartizione delle provvigioni

La Società di Gestione può concludere accordi con broker selezionati, nel cui ambito il broker avrà facoltà di trasmettere immediatamente o successivamente a terzi, che forniscano in seguito servizi di ricerca o di analisi alla Società di Gestione, azioni del pagamento ricevuto in conformità al rispettivo accordo che la Società di Gestione corrisponde per l'acquisto o la vendita di valori patrimoniali. Questi accordi (i cosiddetti accordi di ripartizione delle provvigioni) saranno impiegati dalla Società di Gestione allo scopo di gestire il comparto. Al fine di evitare qualsiasi malinteso, la Società di Gestione si avvale di detti servizi esclusivamente nel rispetto delle condizioni fissate nel paragrafo "Ordini di acquisto e di vendita per titoli e strumenti finanziari".

Piani di accumulo regolari o piani di rimborso

In alcuni paesi in cui un determinato comparto è stato autorizzato, vengono offerti piani di accumulo regolare o piani di rimborso. Ulteriori informazioni in merito a tali piani sono disponibili in qualsiasi momento presso la Società di Gestione o ai rispettivi uffici di distribuzione con sede nei paesi di collocamento del comparto pertinente.

Mandato al soggetto incaricato dei pagamenti locale

In alcuni paesi di collocamento, gli investitori, tramite il modulo di sottoscrizione delle azioni, potranno nominare il proprio soggetto incaricato dei pagamenti locale come mandatario senza rappresentanza, consentendo così a quest'ultimo di inviare alla Società di investimento, in modo raggruppato e a proprio nome ma per conto dell'investitore, qualunque ordine di sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni ed eseguire tutte le procedure amministrative necessarie.

Limitazioni alle vendite

Le azioni emesse dai comparti possono essere offerte per l'acquisto o vendute solo nei paesi in cui tale offerta o tale vendita siano consentite. Qualora la Società di investimento o una terza parte da essa delegata non sia stata autorizzata al pubblico collocamento dalle autorità di vigilanza locali né la Società di investimento sia in possesso di tale autorizzazione, il presente prospetto non costituirà offerta pubblica di acquisto di azioni del comparto e/o il presente prospetto non potrà essere utilizzato ai fini di detta offerta pubblica.

Le informazioni e le azioni del comparto ivi citate non sono destinate al collocamento negli Stati Uniti d'America o presso cittadini statunitensi (con riferimento a cittadini degli Stati Uniti d'America o a persone ivi residenti, che hanno fondato società di persone o società di capitali secondo

le leggi degli Stati Uniti d'America o di uno stato federale, di un territorio o di un possedimento degli Stati Uniti). Di conseguenza le azioni non verranno offerte o vendute né negli Stati Uniti d'America né a, o per conto di, "US Person". I successivi trasferimenti di azioni negli Stati Uniti d'America o a "US Person" non sono consentiti.

Il presente prospetto non può essere diffuso negli Stati Uniti d'America. La distribuzione del presente prospetto e l'offerta di azioni possono essere soggette a restrizioni anche presso altri ordinamenti giuridici.

Gli investitori da considerarsi "Restricted Person" (persone soggette a limitazioni) ai sensi della norma statunitense n. 2790 di "National Association of Security Dealers in the United States" (NASD 2790), dovranno notificare immediatamente i loro investimenti nel comparto della Società di Gestione.

Il presente prospetto può essere utilizzato ai fini del collocamento solo da persone che dispongono di espressa autorizzazione in forma scritta da parte della Società di investimento (direttamente o indirettamente tramite gli uffici di distribuzione appositamente delegati). La Società di investimento non autorizza dichiarazioni o assicurazioni di terzi che non siano riportate nel presente prospetto o nei documenti.

Per le azioni del fondo vendute a investitori nel loro rispettivo paese, la Società di Gestione può dichiarare vincolante, per se stessa e per la Società d'investimento, la traduzione nella lingua dei paesi in cui le azioni del fondo sono ammesse al pubblico collocamento. Tale dichiarazione viene indicata tra le informazioni per gli investitori specifiche di un paese nel contesto del collocamento in determinati paesi. Altrimenti, in caso di divergenze fra la versione in lingua inglese di questo prospetto e una sua traduzione, farà fede la versione in lingua inglese.

Foreign Account Tax Compliance Act – "FATCA"

Le disposizioni dell'accordo Foreign Account Tax Compliance (comunemente noto come "FATCA") sono contenute nel "Hiring Incentives to Restore Employment Act" ("Hire Act"), una legge degli Stati Uniti firmata a marzo 2010. Tali disposizioni rientrano nella normativa degli Stati Uniti e hanno l'obiettivo di ridurre l'evasione fiscale dei cittadini americani. Secondo tali disposizioni gli istituti finanziari al di fuori degli Stati Uniti ("istituti finanziari stranieri" o "FFI") sono tenuti a fornire informazioni sui "Conti finanziari" di "Soggetti americani specifici", direttamente o indirettamente, all'autorità fiscale statunitense, l'Internal Revenue Service ("IRS"), su base annuale.

In generale, si applica una tassazione alla fonte del 30% sul reddito di alcune fonti americane di FFI che non rispettano i suddetti requisiti. Tale regime entrerà in vigore per fasi tra il 1 luglio 2014 e il 2017. In generale, i fondi non americani, come nel caso della presente Società attraverso i propri comparti, saranno considerati come FFI e dovranno sottoscrivere un accordo FFI con l'IRS; nel caso in cui vengano riconosciuti come FFI "conformi" o, se soggetti a un accordo intergovernativo ("IGA") modello 1, potranno essere considerati come "istituzione finanziaria con

status di reporting” o come “istituzione finanziaria senza status di reporting” in base all’IGA del proprio paese di appartenenza. Gli IGA sono accordi stipulati tra le giurisdizioni degli Stati Uniti e le giurisdizioni straniere e hanno l’obiettivo di garantire la conformità all’accordo FATCA. Il 28 marzo 2014 Lussemburgo ha siglato un IGA modello 1 con gli Stati Uniti e un protocollo di intesa. A tempo debito la Società dovrà essere conforme al suddetto IGA di Lussemburgo.

La Società valuta con regolarità i requisiti dell’accordo FATCA e quelli che ne derivano per l’IGA di Lussemburgo. Per poter garantire la propria

conformità, la Società può, tra l’altro, richiedere a tutti i detentori di azioni di fornire documenti obbligatori che attestino la loro residenza fiscale per verificare se si tratta di Soggetti specifici degli Stati Uniti.

I detentori di azioni e gli intermediari che agiscono per loro conto devono ricordare che, secondo la politica attualmente adottata dalla Società, le azioni non vengono offerte o vendute per conto di Soggetti degli Stati Uniti e il conseguente trasferimento di azioni a Soggetti degli Stati Uniti è proibito. Se le azioni sono di fatto detenute da un Soggetto degli Stati Uniti, la Società potrà, a

propria assoluta discrezione, rimborsare obbligatoriamente tali azioni. I detentori di azioni sono inoltre avvisati che, in base all’accordo FATCA, la definizione di Soggetto specifico degli Stati Uniti include una gamma più ampia di investitori rispetto alla definizione attuale di Soggetto degli Stati Uniti. Il Consiglio di Amministrazione può pertanto decidere, una volta raggiunta maggiore chiarezza sull’implementazione dell’IGA di Lussemburgo, che è nell’interesse della Società stessa ampliare il tipo di investitori non ammessi a eseguire ulteriori investimenti nei Comparti e fare proposte relative ai titoli esistenti degli investitori in base alle suddette disposizioni.

Profili dell’investitore

Le definizioni dei profili degli investitori che seguono sono state create sulla base di condizioni di mercato normalmente funzionante. In ogni caso possono sorgere rischi ulteriori nel caso si verifichino situazioni di mercato non previste e disordini legati a mercati non correttamente funzionanti.

Profilo dell’investitore “orientato alla sicurezza”

Il comparto è concepito per l’investitore orientato alla sicurezza, che vuole ottenere una performance stabile a tassi di interesse relativamente bassi. È possibile che si verifichino lievi oscillazioni a breve termine, ma nel medio e lungo periodo non ci sono aspettative di perdite di capitale.

Profilo dell’investitore “orientato al rendimento”

Il comparto è concepito per l’investitore orientato al rendimento, che vuole ottenere un aumento del capitale tramite i proventi degli interessi ed eventuali capital gains. Alle aspettative di guadagno si contrappongono rischi moderati correlati ad azioni, tassi e valute nonché limitati rischi di insolvenza, pertanto sono improbabili perdite di capitale nel medio e lungo periodo.

Profilo dell’investitore “orientato alla crescita”

Il comparto è concepito per l’investitore orientato alla crescita, le cui attese di ricavi siano superiori al livello dei tassi del mercato dei capitali e che vuole ottenere una crescita del capitale sfruttando prevalentemente le opportunità offerte da azioni e valute. Sicurezza e liquidità

sono subordinate alle prospettive di guadagno. Ne conseguono rischi più elevati nel settore azionario, valutario e dei tassi, nonché rischi di solvibilità che possono comportare eventuali perdite di capitale.

Profilo dell’investitore “orientato al rischio”

Il comparto è concepito per l’investitore orientato al rischio, che ricerca forme d’investimento altamente remunerative al fine di ottimizzare in modo mirato le opportunità di guadagno e che a tale scopo accetta le inevitabili, talvolta anche forti, oscillazioni di valore degli investimenti speculativi. Alti rischi legati alla volatilità e alti rischi di credito rendono probabili temporanee perdite di valore; inoltre, alle elevate aspettative di guadagno e di propensione al rischio si contrappongono possibili forti perdite del capitale investito.

Performance

I rendimenti passati non sono garanzia di quelli futuri. Il rendimento e il valore dell’investimento

potranno aumentare o diminuire, pertanto gli investitori devono essere consapevoli che

potranno ricevere un importo inferiore a quello originariamente investito.

2. SOCIETÀ DI INVESTIMENTO

- (a) DWS Concept è una società d'investimento a capitale variabile, costituita secondo il diritto lussemburghese e ai sensi di quanto disposto dalla Parte I della Legge del 2002 e della Legge del 1915, come société d'investissement à capital variable (**SICAV**), di seguito denominata società di investimento. La Società di investimento è stata costituita su iniziativa di DWS Investment S.A., una Società di Gestione di diritto lussemburghese, che funge tra l'altro da sede commerciale principale della Società di investimento.
- (b) A partire dal 1 luglio 2011, la Società di investimento sarà soggetta alla Parte I della Legge del 2010 e sarà conforme alle disposizioni previste dalle direttive 2009/65/CE.
- (c) La Società di investimento è stata costituita il 28 marzo 2011 per un periodo illimitato di tempo. L'atto costitutivo e lo statuto della Società sono stati pubblicati nel registro ufficiale del Granducato del Lussemburgo (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, "Mémorial") il 21 aprile 2011. L'atto costitutivo e lo statuto sono stati depositati presso il Commercial Register of Luxembourg al numero B 160.062, dove possono essere consultati. Possono essere richieste copie a pagamento. La sede legale della Società è nella città di Lussemburgo.
- (d) Il capitale della Società di investimento corrisponde alla somma dei rispettivi valori complessivi dell'attivo netto dei singoli comparti. Le norme generali del diritto commerciale sulla pubblicazione e sull'inserimento nel registro delle imprese di aumenti e riduzioni del capitale azionario non si applicano alle variazioni di capitale della Società.
- (e) Il capitale minimo della Società di investimento è pari a EUR 1.250.000,00 ed è stato raggiunto entro sei mesi dalla costituzione della Società. Il capitale iniziale della Società di investimento era di EUR 31.000,00 suddiviso in 310 azioni senza valore nominale.
- (f) Nel caso in cui il capitale della Società di investimento scenda al di sotto di due terzi del capitale minimo, il Consiglio di Amministrazione dovrà sottoporre la proposta di liquidazione della Società in sede di assemblea dei soci, la quale per l'occasione si riunirà senza numero minimo di presenze e delibererà per maggioranza semplice dei voti emessi per conto delle azioni rappresentate e presenti in assemblea dei soci. Verrà seguita la stessa procedura qualora il capitale della Società di investimento scenda sotto il 25% del capitale minimo, a condizione che la liquidazione della Società venga deliberata dal 25% delle azioni rappresentate in sede di assemblea dei soci.
- (g) La società di investimento ha una struttura a ombrello: ogni compartimento corrisponde a una parte del patrimonio e delle passività della Società di investimento (un **comparto**) come stabilito dall'articolo 181, paragrafo 1 della Legge del 2010, ed è formato da una o più classi di azioni della tipologia descritta nello statuto. Ogni comparto verrà investito in conformità alla politica e all'obiettivo d'in-

vestimento applicabili al comparto stesso; l'obiettivo d'investimento, la politica d'investimento, (incluso eventualmente e ammesso dalle leggi vigenti, il caso di un comparto che operi come comparto feeder o comparto master), nonché il profilo di rischio e altre caratteristiche specifiche di ogni comparto sono definiti in questo prospetto. Ogni comparto può avere i propri finanziamenti, classi di azioni, politiche di investimento, utili, spese e perdite, politiche di distribuzione o altre caratteristiche specifiche.

(h) Le classi di azioni

Il Consiglio direttivo della Società di Gestione (**Consiglio direttivo**) può deliberare di accorpare più classi di azioni all'interno di uno stesso comparto. In conformità con l'obiettivo di investimento del comparto considerato, tutte le classi di azioni di tale comparto verranno investite insieme. Tuttavia possono differenziarsi, in particolare per quanto riguarda la struttura delle commissioni, le disposizioni relative al quantitativo minimo d'investimento previsto per la prima sottoscrizione e per le sottoscrizioni successive, la valuta, la politica di distribuzione, i requisiti a cui devono rispondere gli investitori o altre caratteristiche particolari stabilite di volta in volta dal Consiglio direttivo. Il valore patrimoniale netto per azione verrà calcolato singolarmente per tutte le classi di azioni emesse per ogni comparto. Un comparto non detiene un portafoglio separato per le singole classi di azioni. Nel caso di classi di azioni con copertura valutaria, per il comparto potranno risultare obblighi derivanti da operazioni di copertura valutaria attuate a favore di una singola classe di azioni. Il patrimonio del comparto si assumerà tali obblighi. Le caratteristiche peculiari delle singole classi di azioni disponibili per un comparto vengono descritte in dettaglio nella relativa appendice al prodotto.

La Società di investimento si riserva il diritto di offrire agli investitori che si trovano in specifici ordinamenti giuridici soltanto l'acquisto di una o di determinate classi di azioni che rispondano alle disposizioni di legge, alle usanze e alle pratiche commerciali in vigore in quegli ordinamenti giuridici. La Società di investimento si riserva inoltre il diritto di stabilire i criteri che dovranno essere applicati per determinate categorie di investitori e/o transazioni relativamente all'acquisto di determinate classi di azioni.

Attualmente sono offerte per i comparti le classi di azioni denominate in euro (al momento LC, LD, LCH, LDH, NC, ND, NCH, NDH, FC, FD, FCH, FDH, IC e ID), in dollari USA (A1, A2, A1H, A2H, E1, E2, E1H, E2H, U5H e U6H), in sterline britanniche (DS1, DS1H, DS3, P4H e P6H) e in franchi svizzeri (CH2, CH4, CH2H, CH4H).

Le classi di azioni contraddistinte da una "I", da un "5" o da un "6" sono esclusivamente riservate agli investitori istituzionali, in conformità all'articolo 174, paragrafo 2, lettera c) della Legge del 2010. La Società di investimento si riserva il diritto di riacquistare le azioni degli investitori dietro pagamento del prezzo di rimborso qualora un investitore non soddisfi tale requisito.

Le classi di azioni istituzionali (classi di azioni contraddistinte da una "I", da un "5" o da un "6") sono offerte esclusivamente in azioni nominative, fatto salvo quanto diversamente disposto nella sezione specifica di questo prospetto d'offerta del rispettivo comparto.

Gli investitori in azioni di classi denominate in euro dovrebbero prestare attenzione al fatto che per i comparti denominati nella valuta in dollari USA, il valore delle azioni delle singole classi in euro verrà calcolato nella valuta del comparto, ossia il dollaro USA, e quindi espresso secondo il tasso di cambio fra dollaro USA ed euro vigente al momento del calcolo del valore delle azioni in euro. Analogamente, gli investitori in azioni di classi denominate in dollari USA dovrebbero prestare attenzione al fatto che per i comparti la cui valuta è l'euro, il valore delle azioni delle singole classi in dollari USA verrà calcolato nella valuta del comparto, ossia l'euro, e quindi espresso secondo il tasso di cambio fra dollaro USA ed euro vigente al momento del calcolo del valore delle azioni in dollari USA.

In base alla valuta del rispettivo comparto, le stesse disposizioni si applicano agli investitori in classi di azioni denominate in sterline britanniche e in franchi svizzeri.

Le oscillazioni del tasso di cambio non saranno sistematicamente coperte dal rispettivo comparto e potranno quindi influire sulla performance delle classi di azioni denominate in euro/dollari USA/sterline britanniche/franchi svizzeri, a prescindere dalla performance degli investimenti del comparto.

- (i) Comparti con classi di azioni in valuta diversa dalla valuta di base – Possibile esposizione alle fluttuazioni valutarie

Coloro che hanno investito in comparti che offrono classi di azioni in valuta diversa dalla valuta di base, ad esempio un comparto denominato in euro che offre una classe di azioni denominata in dollari USA, devono tenere presente che le possibili esposizioni alle fluttuazioni valutarie per il valore patrimoniale netto per azione, dovute all'elaborazione e alla prenotazione degli ordini relativi alle azioni di questo tipo e ai ritardi dovuti alle diverse attività obbligatorie che possono determinare fluttuazioni nei tassi di cambio, non godono sistematicamente di copertura dei rischi valutari. In particolare ciò riguarda gli ordini di rimborso. L'impatto sul valore patrimoniale netto per azione potrebbe essere positivo o negativo e potrebbe non essere limitato alla classe di azioni in valuta diversa dalla valuta di base in questione, ovvero le fluttuazioni potrebbero essere a carico del rispettivo comparto e di tutte le relative classi di azioni.

- (ii) Classi di azioni denominate in euro

Attualmente, all'interno delle classi di azioni denominate in euro, la Società d'investimento offre sostanzialmente due categorie di azioni: "C" ("capitalizzazione", reinvestimento dei proventi) e "D" (distribuzione dei proventi).

Alle classi di azioni LC, LD, LCH, LDH, NC, ND, NCH ed NDH si applica una commissione

di sottoscrizione. Le classi di azioni FC, FD, FCH, FDH, IC e ID vengono emesse al valore patrimoniale netto dell'azione. L'entità della commissione di sottoscrizione viene disciplinata nella relativa appendice al prodotto contenuta nella sezione specifica del presente prospetto.

Le classi di azioni possono inoltre offrire una copertura dei rischi valutari relativamente alla valuta delle classi di azioni (denominata con la lettera "H"): (i) se la valuta del comparto differisce dalla valuta della rispettiva classe di azioni con copertura valutaria, la copertura può puntare a ridurre il rischio per la classe di azioni dovuto alle oscillazioni nei tassi di cambio tra la valuta della classe di azioni con copertura valutaria e la valuta del comparto (copertura della classe di azioni) o ridurre il rischio per la classe di azioni con copertura valutaria risultante dalle oscillazioni nei tassi di cambio tra la valuta della classe di azioni con copertura valutaria e ciascuna delle valute sottostanti cui è esposta la classe di azioni con copertura valutaria rispetto al patrimonio del comparto (copertura del portafoglio). (ii) Se la valuta della classe di azioni è la stessa del comparto, la copertura punta a ridurre il rischio per la classe di azioni con copertura valutaria risultante dalle oscillazioni nei tassi di cambio tra la valuta della classe di azioni con copertura valutaria e ciascuna delle valute sottostanti cui è esposta la classe di azioni con copertura valutaria rispetto al patrimonio del comparto (copertura del portafoglio). In alcune circostanze la copertura dei rischi valutari può non essere attuata o può essere attuata solo parzialmente (ad es. in caso di volume ridotto di classi di azioni o di posizioni valutarie residue ridotte nel fondo) o in modo imperfetto (ad es. nel caso in cui alcune valute non possano essere negoziate in qualsiasi momento o debba essere eseguita l'approssimazione su un'altra valuta). Inoltre ritardi nel processo di copertura connessi alle attività di elaborazione e prenotazione degli ordini delle classi di azioni con copertura o di altre classi di azioni dello stesso comparto possono determinare fluttuazioni nei tassi di cambio che non godono sistematicamente di copertura.

Le classi di azioni non contraddistinte da una "H" non godranno di copertura dei rischi valutari. I riferimenti sono elencati nella rispettiva appendice riguardante i prodotti, nella sezione specifica del prospetto d'offerta.

In generale, per la sottoscrizione iniziale delle classi di azioni FC, FD, FCH e FDH l'importo minimo d'investimento iniziale è di EUR 400.000,00 per ogni comparto/classe di azioni, mentre per l'acquisto delle classi di azioni IC e ID l'importo minimo d'investimento iniziale è di EUR 10.000.000,00, salvo diversa regolamentazione prevista nella sezione specifica del prospetto di ogni comparto. Per gli investimenti nelle classi di azioni "SC" è necessario un importo minimo di investimento iniziale pari a EUR 25.000.000,00. La Società d'investimento di capitali si riserva il diritto di deroga da tale principio a propria discrezione. I conferimenti successivi potranno essere di qualsiasi importo.

(iii) Classi di azioni denominate in dollari USA

Alle classi di azioni contraddistinte da una "A" si applicherà una commissione di sottoscrizione. Le classi di azioni contraddistinte da una "E" e da una "U" vengono emesse al valore dell'azione. Il numero "1" indica le azioni a distribuzione ("1"). Le azioni contraddistinte da "2" e le azioni della classe di azioni U6H sono azioni a reinvestimento. Le azioni delle classi U5H sono a distribuzione. La lettera "U" indica la valuta.

Inoltre, le classi di azioni potranno anche prevedere la copertura dei rischi valutari relativamente alla valuta della classe di azioni (riconoscibile dalla lettera "H" = hedged): (i) se la valuta del comparto differisce dalla valuta della rispettiva classe di azioni con copertura valutaria, la copertura può puntare a ridurre il rischio per la classe di azioni dovuto alle oscillazioni nei tassi di cambio tra la valuta della classe di azioni con copertura valutaria e la valuta del comparto (**copertura della classe di azioni**) oppure può puntare a ridurre il rischio per la classe di azioni con copertura valutaria risultante dalle oscillazioni nei tassi di cambio tra la valuta della classe di azioni con copertura valutaria e ciascuna delle valute sottostanti cui è esposta la classe di azioni con copertura valutaria rispetto al patrimonio del comparto (copertura del portafoglio); (ii) Se la valuta della classe di azioni è la medesima di quella del comparto, la copertura punta a ridurre il rischio per la classe di azioni con copertura valutaria risultante dalle oscillazioni nei tassi di cambio tra la valuta della classe di azioni con copertura valutaria e ciascuna delle valute sottostanti cui è esposta la classe di azioni con copertura valutaria rispetto al patrimonio del comparto (copertura del portafoglio). In alcune circostanze la copertura dei rischi valutari può non essere attuata o può essere attuata solo parzialmente (ad es. in caso di volume ridotto di classi di azioni o di posizioni valutarie residue ridotte nel fondo) o in modo imperfetto (ad es. nel caso in cui alcune valute non possono essere negoziate in qualsiasi momento o deve essere eseguita l'approssimazione su un'altra valuta). Inoltre ritardi nel processo di copertura connessi alle attività di elaborazione e prenotazione degli ordini delle classi di azioni con copertura o di altre classi di azioni dello stesso comparto possono determinare fluttuazioni nei tassi di cambio che non godono sistematicamente di copertura.

In generale per la prima sottoscrizione di classi di azioni E1, E2, E1H e E2H l'importo minimo d'investimento è di USD 400.000,00 per ogni comparto/classe di azioni e di USD 10.000.000,00 per l'acquisto di azioni U5H e U6H, salvo diversa regolamentazione prevista nella sezione specifica di questo prospetto per il comparto relativo. La Società di investimento si riserva il diritto di deroga da tale principio a propria discrezione. I conferimenti successivi potranno essere di qualsiasi importo.

(iv) Classi di azioni denominate in sterline britanniche

Attualmente la Società di investimento offre cinque classi di azioni denominate in sterline

britanniche, chiamate DS1, DS1H, DS3, P4H e P6H.

"DS" significa status di società di distribuzione/reporting, ossia le caratteristiche di questa classe di azioni sono il presupposto per la concessione dello status di società di distribuzione/reporting nel Regno Unito (per ulteriori dettagli consultare la sezione generale e la sezione specifica del prospetto d'offerta del relativo comparto). Inoltre a questa classe di azioni si applica una commissione di sottoscrizione. "1" significa azioni a distribuzione.

Le classi di azioni DS3, P4H e P6H vengono emesse al valore dell'azione. La lettera "P" indica la valuta della classe di azioni. "4" e "6" significano azioni ad accumulazione. "3" significa azioni a distribuzione.

Inoltre, le classi di azioni potranno anche prevedere la copertura dei rischi valutari relativamente alla valuta della classe di azioni (riconoscibile dalla lettera "H" = hedged): (i) Se la valuta del comparto è diversa dalla valuta della rispettiva classe di azioni con copertura valutaria, la copertura punta a ridurre il rischio per la classe di azioni dovuto alle oscillazioni nei tassi di cambio tra la valuta della classe di azioni con copertura valutaria e la valuta del comparto (copertura della classe di azioni) oppure può puntare a ridurre il rischio per la classe di azioni con copertura valutaria risultante dalle oscillazioni nei tassi di cambio tra la valuta della classe di azioni con copertura valutaria e ciascuna delle valute sottostanti cui è esposta la classe di azioni con copertura valutaria rispetto al patrimonio del comparto (copertura del portafoglio). (ii) se la valuta della classe di azioni è la medesima di quella del comparto, la copertura punta a ridurre il rischio per la classe di azioni con copertura valutaria risultante dalle oscillazioni nei tassi di cambio tra la valuta della classe di azioni con copertura valutaria e ciascuna delle valute sottostanti cui è esposta la classe di azioni con copertura valutaria rispetto al patrimonio del comparto (copertura del portafoglio). In alcune circostanze la copertura dei rischi valutari può non essere attuata o può essere attuata solo parzialmente (ad es. in caso di volume ridotto di classi di azioni o di posizioni valutarie residue ridotte nel fondo) o in modo imperfetto (ad es. nel caso in cui alcune valute non possono essere negoziate in qualsiasi momento o deve essere eseguita l'approssimazione su un'altra valuta). Inoltre ritardi nel processo di copertura connessi alle attività di elaborazione e prenotazione degli ordini delle classi di azioni con copertura o di altre classi di azioni dello stesso comparto possono determinare fluttuazioni nei tassi di cambio che non godono sistematicamente di copertura.

Le classi di azioni non contraddistinte da una "H" non godranno di copertura dei rischi valutari. I riferimenti sono elencati nella rispettiva appendice riguardante i prodotti, nella sezione specifica del prospetto d'offerta.

In generale per la prima sottoscrizione delle classi di azioni P4H e DS3 l'importo minimo d'investimento è di GBP 400.000,00

per ogni comparto/classe di azioni e di GBP 10.000.000,00 per l'acquisto di azioni P6H, salvo diversa regolamentazione prevista nella sezione specifica di questo prospetto per il comparto relativo. La Società di investimento si riserva il diritto di deroga da tale principio a propria discrezione. I conferimenti successivi potranno essere di qualsiasi importo.

(v) Classi di azioni denominate in franchi svizzeri

Attualmente la Società di investimento offre quattro classi di azioni denominate in franchi svizzeri, chiamate CH2, CH4, CH2H e CH4H, emesse al valore dell'azione. "CH" si riferisce alla valuta delle classi di azioni, mentre "2" e "4" significano azioni ad accumulazione.

Le classi di azioni contraddistinte da una lettera "H" godranno di copertura dei rischi valutari come indicato all'articolo 2, lettera h), punto iii). I riferimenti sono elencati nella rispettiva appendice riguardante i prodotti, nella sezione specifica di questo prospetto.

In generale per la prima sottoscrizione delle classi di azioni CH4 e CH4H l'importo minimo d'investimento è di CHF 400.000,00 per

ogni comparto/classe di azioni, salvo diversa regolamentazione prevista nella sezione specifica del prospetto d'offerta del rispettivo comparto. La Società di investimento si riserva il diritto di deroga da tale principio a propria discrezione. I conferimenti successivi potranno essere di qualsiasi importo.

Inoltre, le classi di azioni potranno anche prevedere la copertura dei rischi valutari relativamente alla valuta della classe di azioni (riconoscibile dalla lettera "H" = hedged): (i) Se la valuta del comparto è diversa dalla valuta della rispettiva classe di azioni con copertura valutaria, la copertura punta a ridurre il rischio per la classe di azioni dovuto alle oscillazioni nei tassi di cambio tra la valuta della classe di azioni con copertura valutaria e la valuta del comparto (copertura della classe di azioni) oppure può puntare a ridurre il rischio per la classe di azioni con copertura valutaria risultante dalle oscillazioni nei tassi di cambio tra la valuta della classe di azioni con copertura valutaria e ciascuna delle valute sottostanti cui è esposta la classe di azioni con copertura valutaria rispetto al patrimonio del comparto (copertura del portafoglio). (ii) se la valuta della classe di azioni è la medesima di quella del comparto, la copertura punta a ridurre il

rischio per la classe di azioni con copertura valutaria risultante dalle oscillazioni nei tassi di cambio tra la valuta della classe di azioni con copertura valutaria e ciascuna delle valute sottostanti cui è esposta la classe di azioni con copertura valutaria rispetto al patrimonio del comparto (copertura del portafoglio). In alcune circostanze la copertura dei rischi valutari può non essere attuata o può essere attuata solo parzialmente (ad es. in caso di volume ridotto di classi di azioni o di posizioni valutarie residue ridotte nel fondo) o in modo imperfetto (ad es. nel caso in cui alcune valute non possono essere negoziate in qualsiasi momento o deve essere eseguita l'approssimazione su un'altra valuta). Inoltre ritardi nel processo di copertura connessi alle attività di elaborazione e prenotazione degli ordini delle classi di azioni con copertura o di altre classi di azioni dello stesso comparto possono determinare fluttuazioni nei tassi di cambio che non godono sistematicamente di copertura.

Le classi di azioni non contraddistinte da una "H" non godranno di copertura dei rischi valutari. I riferimenti sono elencati nella rispettiva appendice riguardante i prodotti, nella sezione specifica del prospetto d'offerta.

Classe di azioni	Valuta della classe di azioni	Denominazione	Commissione di sottoscrizione fino a	Destinazione dei proventi	Investimento minimo iniziale
LC	EUR	100	Sì	Reinvestimento	No
LCH	EUR	100	Sì	Reinvestimento	No
LD	EUR	100	Sì	Distribuzione	No
LDH	EUR	100	Sì	Distribuzione	No
NC	EUR	100	Sì	Reinvestimento	No
NCH	EUR	100	Sì	Reinvestimento	No
ND	EUR	100	Sì	Distribuzione	No
NDH	EUR	100	Sì	Distribuzione	No
FC	EUR	100	No	Reinvestimento	Investimento minimo iniziale di EUR 400.000
FCH	EUR	100	No	Reinvestimento	Investimento minimo iniziale di EUR 400.000
FD	EUR	100	No	Distribuzione	Investimento minimo iniziale di EUR 400.000
FDH	EUR	100	No	Distribuzione	Investimento minimo iniziale di EUR 400.000
IC	EUR	100	No	Reinvestimento	Investimento minimo iniziale di EUR 10.000.000
ID	EUR	100	No	Distribuzione	Investimento minimo iniziale di EUR 10.000.000
SC	EUR	100	No	Reinvestimento	Investimento minimo iniziale di EUR 25.000.000
A1	USD	100	Sì	Distribuzione	No
A1H	USD	100	Sì	Distribuzione	No
A2	USD	100	Sì	Reinvestimento	No
A2H	USD	100	Sì	Reinvestimento	No
E1	USD	100	No	Distribuzione	Investimento minimo iniziale di USD 400.000
E1H	USD	100	No	Distribuzione	Investimento minimo iniziale di USD 400.000
E2	USD	100	No	Reinvestimento	Investimento minimo iniziale di USD 400.000
E2H	USD	100	No	Reinvestimento	Investimento minimo iniziale di USD 400.000
U5H	USD	100	No	Distribuzione	Investimento minimo iniziale di USD 10.000.000
U6H	USD	100	No	Reinvestimento	Investimento minimo iniziale di USD 10.000.000
DS1	GBP	100	Sì	Distribuzione	No
DS1H	GBP	100	Sì	Distribuzione	No
DS3	GBP	100	No	Distribuzione	Investimento minimo iniziale di GBP 400.000
P4H	GBP	100	No	Reinvestimento	Investimento minimo iniziale di GBP 400.000
P6H	GBP	100	No	Reinvestimento	Investimento minimo iniziale di GBP 10.000.000
CH2	CHF	100	Sì	Reinvestimento	No
CH2H	CHF	100	Sì	Reinvestimento	No
CH4	CHF	100	No	Reinvestimento	Investimento minimo iniziale di CHF 400.000
CH4H	CHF	100	No	Reinvestimento	Investimento minimo iniziale di CHF 400.000

Classe di azioni	Taxe d'abonnement	Categoria	Classe di azioni con copertura	Ulteriori caratteristiche	Informazioni sui distributori
LC	0,05% annuo	Retail	No	No	"L" come in Load (commissione) e "C" come in Capitalizzazione
LCH	0,05% annuo	Retail	Sì	No	"L" come in Load (commissione) e "C" come in Capitalizzazione e "H" come in Hedged (con copertura)
LD	0,05% annuo	Retail	No	No	"L" come in Load (commissione) e "D" come in Distribuzione
LDH	0,05% annuo	Retail	Sì	No	"L" come in Load (commissione) e "D" come in Distribuzione e "H" come in Hedged (con copertura)
NC	0,05% annuo	Retail	No	No	"C" come in Capitalizzazione
NCH	0,05% annuo	Retail	Sì	No	"C" come in Capitalizzazione e "H" come in Hedged (con copertura)
ND	0,05% annuo	Retail	No	No	"D" come in Distribuzione
NDH	0,05% annuo	Retail	Sì	No	"D" come in Distribuzione e "H" come in Hedged (con copertura)
FC	0,05% annuo	Investimento min.	No	No	"C" come in Capitalizzazione
FCH	0,05% annuo	Investimento min.	Sì	No	"C" come in Capitalizzazione e "H" come in Hedged (con copertura)
FD	0,05% annuo	Investimento min.	No	No	"D" come in Distribuzione
FDH	0,05% annuo	Investimento min.	Sì	No	"D" come in Distribuzione e "H" come in Hedged (con copertura)
IC	0,01% annuo	Istituzionale	No	Disponibili solo azioni nominative	"I" come in Istituzionale e "C" come in Capitalizzazione
ID	0,01% annuo	Istituzionale	No	Disponibili solo azioni nominative	"I" come in Istituzionale e "D" come in Distribuzione
SC	0,05% annuo	Investimento min.	No	No	"C" come in Capitalizzazione
A1	0,05% annuo	Retail	No	No	"1" per Distribuzione
A1H	0,05% annuo	Retail	Sì	No	"1" per Distribuzione e "H" come in Hedged (con copertura)
A2	0,05% annuo	Retail	No	No	"2" per Capitalizzazione
A2H	0,05% annuo	Retail	Sì	No	"2" per Capitalizzazione e "H" come in Hedged (con copertura)
E1	0,05% annuo	Investimento min.	No	No	"1" per Distribuzione
E1H	0,05% annuo	Investimento min.	Sì	No	"1" per Distribuzione e "H" come in Hedged (con copertura)
E2	0,05% annuo	Investimento min.	No	No	"2" per Capitalizzazione
E2H	0,05% annuo	Investimento min.	Sì	No	"2" per Capitalizzazione e "H" come in Hedged (con copertura)
U5H	0,01% annuo	Istituzionale	Sì	Disponibili solo azioni nominative	"U" come in dollaro USA, "5" per Distribuzione e "H" come in Hedged (con copertura)
U6H	0,01% annuo	Istituzionale	Sì	Disponibili solo azioni nominative	"U" come in dollaro USA e "6" per Capitalizzazione e "H" come in Hedged (con copertura)
DS1	0,05% annuo	Retail	No	In attesa dello status di reporting del fondo per il Regno Unito	"DS" come in Distributor/Reporting Status (società di distribuzione/reporting) "1" per Distribuzione

Classe di azioni	Taxe d'abonnement	Categoria con copertura	Classe di azioni	Ulteriori caratteristiche	Informazioni sui distributori
DS1H	0,05% annuo	Retail	Sì	In attesa dello status di reporting del fondo per il Regno Unito	"DS" come in Distributor/Reporting Status (società di distribuzione/reporting) "1" per Distribuzione e "H" come in Hedged (con copertura)
DS3	0,05% annuo	Investimento min.	No	In attesa dello status di reporting del fondo per il Regno Unito	"DS" come in Distributor/Reporting Status (società di distribuzione/reporting) "3" per Distribuzione
P4H	0,05% annuo	Investimento min.	Sì	No	"P" come in Pound (sterlina britannica) e "4" per Capitalizzazione e "H" come in Hedged (con copertura)
P6H	0,01% annuo	Istituzionale	Sì	Disponibili solo azioni nominative	"P" come in Pound (sterlina britannica), "6" per Capitalizzazione e "H" come in Hedged (con copertura)
CH2	0,05% annuo	Retail	No	No	"CH" per Confederatia Helvetica, "2" per Capitalizzazione
CH2H	0,05% annuo	Retail	Sì	No	"CH" per Confederatia Helvetica, "2" per Capitalizzazione e "H" come in Hedged (con copertura)
CH4	0,05% annuo	Investimento min.	No	No	"CH" per Confederatia Helvetica, "4" per Capitalizzazione
CH4H	0,05% annuo	Investimento min.	Sì	No	"CH" per Confederatia Helvetica, "4" per Capitalizzazione e "H" come in Hedged (con copertura)

3. DIVERSIFICAZIONE DEL RISCHIO

Per l'investimento del patrimonio dei singoli comparti valgono i seguenti limiti e linee guida all'investimento. Per specifici comparti possono essere fissati limiti d'investimento diversi. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione specifica di questo prospetto.

3.1 Investimenti

- (a) Un comparto può investire il proprio patrimonio in valori mobiliari e in strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione o negoziati su un mercato regolamentato.
- (b) Un comparto può investire il proprio patrimonio in valori mobiliari e in strumenti del mercato monetario negoziati su un altro mercato regolamentato in uno stato membro dell'Unione europea, che sia riconosciuto, aperto al pubblico e che operi regolarmente.
- (c) Un comparto può investire il proprio patrimonio in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione in una borsa valori di uno stato non aderente all'Unione europea o qui negoziati su un altro mercato regolamentato, che sia riconosciuto, aperto al pubblico e che operi regolarmente.
- (d) Un comparto può investire il proprio patrimonio in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario da nuove emissioni, a condizione che
 - le condizioni di emissione prevedano l'obbligo di richiedere la quotazione ufficiale in una borsa o in un altro mercato regolamentato, che sia riconosciuto, aperto al pubblico e che operi regolarmente, e
 - l'ammissione sia autorizzata entro e non oltre un anno dall'emissione.
- (e) Un comparto può investire il proprio patrimonio in azioni di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (**UCITS**) e/o di altri organismi di investimento collettivo (**UCI**) secondo le direttive europee 85/611/CEE e 2009/65/CE (le **direttive UCITS**) e successive modifiche, se con sede in uno stato membro dell'Unione europea o in uno stato terzo, a condizione che
 - questi altri organismi d'investimento collettivo siano autorizzati in base a una legislazione che preveda che siano soggetti a un controllo prudenziale considerato dalla CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) equivalente a quello previsto dalla legislazione comunitaria e la cooperazione fra le autorità sia sufficientemente garantita;
 - il livello di protezione dei detentori di azioni in altri organismi d'investimento collettivo sia equivalente a quello previsto per i detentori di azioni di un UCITS e, in particolare,

che le norme per la separazione degli attivi, l'accensione e la concessione di crediti, le vendite allo scoperto di valori mobiliari e di strumenti del mercato monetario corrispondano ai requisiti previsti dalle direttive UCITS;

- le operazioni degli altri organismi d'investimento collettivo siano contenute nelle relazioni semestrali e nei rendiconti annuali al fine di consentire una valutazione delle attività e delle passività, dei proventi e delle transazioni compiute nel periodo di riferimento;
 - non più del 10% del patrimonio degli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (UCITS) o di altri organismi di investimento collettivo di cui è prevista l'acquisizione possa, in conformità alle proprie Condizioni Contrattuali o al proprio statuto, essere complessivamente investito in azioni di altri organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari o altri organismi d'investimento collettivo.
- (f) Un comparto può investire il proprio patrimonio in depositi presso istituti di credito rimborsabili su richiesta o con diritto di prelevamento che abbiano una scadenza non superiore a 12 mesi, a condizione che il relativo istituto di credito abbia la propria sede legale in uno stato membro dell'Unione europea o, nel caso la sede legale dell'istituto di credito sia in uno stato non membro dell'Unione europea, a condizione che sia soggetto a norme prudenziali considerate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) equivalenti a quelle stabilite dalla legislazione comunitaria.
- (g) Un comparto può investire il proprio patrimonio in strumenti finanziari derivati ("derivati"), compresi strumenti equivalenti che danno luogo ad un regolamento in contanti, negoziati su uno dei mercati menzionati alle lettere a), b) e c) e/o strumenti finanziari derivati, non quotati in borsa (**derivati OTC**), a condizione che
 - i valori sottostanti siano strumenti conformi al presente paragrafo o indici finanziari, tassi di interesse, tassi di cambio o valute;
 - la controparte delle transazioni con derivati OTC siano istituti soggetti a controllo prudenziale e appartengano alle categorie approvate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF); e
 - i derivati OTC siano quotidianamente soggetti ad una valutazione affidabile e verificabile e che possano essere venduti, liquidati o chiusi in qualsiasi momento su iniziativa del fondo con un'operazione di segno opposto al valore corrente.
- (h) Un comparto può investire il proprio patrimonio in strumenti del mercato monetario

che non sono negoziati su un mercato regolamentato e che vengono normalmente negoziati sul mercato monetario, che siano liquidi e abbiano un valore determinabile accuratamente in qualunque momento, a condizione che l'emissione o l'emittente stessi di tali strumenti siano soggetti alla normativa relativa alla protezione dei depositi e degli investitori e a condizione che tali strumenti siano

- emessi o garantiti da enti statali, regionali o locali oppure dalla banca centrale di uno Stato membro dell'Unione europea, dalla Banca centrale europea, dall'Unione europea o dalla Banca europea per gli investimenti, da uno Stato non membro dell'Unione europea oppure, nel caso di Stati federali, da uno Stato della federazione o da un organismo internazionale a carattere pubblico, a cui aderisca almeno uno Stato membro dell'Unione europea; oppure
 - emessi da una società i cui valori mobiliari siano negoziati in uno dei mercati regolamentati citati alle summenzionate lettere a), b) e c); oppure
 - emessi o garantiti da un istituto sottoposto a vigilanza riconosciuta equivalente a quella prevista dalla legislazione comunitaria, o da un'istituzione che sia soggetta a norme prudenziali considerate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) severe almeno quanto quelle stabilite dalla legislazione comunitaria e rispettoso di tali norme; oppure
 - emessi da altri emittenti appartenenti a una delle categorie approvate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), a condizione che gli investimenti in questi strumenti vengano effettuati nel rispetto delle norme per la protezione degli investitori, equivalenti alle norme riportate qui al primo, secondo o terzo comma, e a condizione che gli emittenti siano società con un capitale proprio di EUR 10 milioni, che redigano e pubblicano il proprio bilancio ai sensi della IV direttiva 78/660/CEE, o siano soggetti di diritto che finanzino un gruppo di società composto da una o più aziende quotate in borsa, o soggetti di diritto la cui attività sia orientata a piazzare sul mercato passività sotto forma di valori mobiliari, a condizione che dispongano di linee di credito a garanzia di solvibilità.
- (i) In deroga al principio di ripartizione del rischio, ogni comparto può investire anche fino al 100% del proprio patrimonio in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario di diverse emissioni, emessi o garantiti da uno stato membro dell'Unione europea, dai suoi enti territoriali, da uno stato non membro dell'Unione europea o da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più membri dell'Unione europea, a condizione

che il comparto detenga titoli di almeno sei differenti emissioni e i titoli di una stessa emissione non costituiscano più del 30% del patrimonio del comparto.

- (j) Un comparto non può investire in metalli preziosi o relativi certificati; se la politica di investimento di un comparto fa riferimento specifico a questa clausola, tale limitazione non si applica ai certificati 1:1 in cui i valori sottostanti siano costituiti da singole commodity/metalli preziosi e che soddisfino i requisiti previsti per i valori mobiliari ai sensi dell'articolo 2 della direttiva europea 2007/16/CE e, dal 1 luglio 2011, dell'articolo 1, paragrafo 34 della Legge del 2010.

3.2 Limiti di investimento

- (a) Il comparto non potrà investire più del 10% del proprio patrimonio netto in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario di un medesimo emittente.
- (b) Il comparto non potrà investire più del 20% del proprio patrimonio netto in depositi di un medesimo organismo.
- (c) L'esposizione al rischio di una controparte nelle operazioni con derivati OTC, eseguite secondo una gestione efficiente del portafoglio, non deve superare il 10% del patrimonio netto del comparto se la controparte è un istituto di credito, secondo quanto stabilito all'articolo 3.1, lettera f) di cui sopra. Negli altri casi, il limite massimo è pari al 5% del patrimonio netto del comparto.
- (d) Il valore complessivo dei valori mobiliari e degli strumenti del mercato monetario di emittenti in cui un comparto investe oltre il 5% del proprio patrimonio netto non deve superare il 40% del patrimonio netto del comparto.

Questo limite non troverà applicazione per i depositi e le operazioni con derivati OTC concluse con istituti finanziari soggetti a controllo prudenziale.

In deroga ai limiti specifici di cui al paragrafo B, lettere a), b) e c), il comparto non investe più del 20% del proprio patrimonio netto in una combinazione di:

- valori mobiliari o strumenti del mercato monetario e/o
- depositi effettuati e/o
- esposizioni derivanti da transazioni in derivati OTC acquisite da una singola entità.

- (e) Il massimale del 10% di cui alla lettera a) viene elevato al 35% e il limite di cui alla lettera d) decade qualora i valori mobiliari o gli strumenti del mercato monetario siano emessi o garantiti da

- uno Stato membro dell'Unione europea o dai relativi enti locali, oppure
- uno Stato non membro dell'Unione europea, oppure

- organismi internazionali a carattere pubblico ai quali aderisca almeno uno Stato membro dell'Unione europea.

- (f) Il massimale del 10% di cui alla lettera a) viene elevato al 25% e il limite di cui alla lettera d) decade a condizione che i titoli obbligazionari

- siano emessi da un istituto di credito che abbia sede in uno stato membro dell'Unione europea, che sia soggetto a uno specifico controllo pubblico ai sensi di legge volto alla tutela dei titolari di detti titoli obbligazionari e
- i proventi dall'emissione di detti titoli obbligazionari vengano investiti ai sensi di legge in valori patrimoniali tali da coprire le passività derivanti nel corso della durata complessiva degli stessi titoli e
- in caso di insolvenza dell'emittente, i succitati valori patrimoniali vengano utilizzati in via prioritaria per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi in scadenza.

Qualora il comparto investa oltre il 5% del proprio patrimonio in titoli obbligazionari di un medesimo emittente, il valore complessivo dell'investimento non dovrà superare l'80% del patrimonio netto del comparto.

- (g) I limiti di cui al paragrafo B, lettere a), b), c), d), e) ed f) non sono cumulativi. Di conseguenza gli investimenti in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario di un medesimo organismo, in depositi presso lo stesso oppure in suoi derivati non dovranno mai eccedere il 35% del patrimonio netto del comparto.

Un comparto può investire fino al 20% del proprio patrimonio in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario di uno stesso gruppo di società.

Ai fini del calcolo dei limiti di investimento indicati nel presente articolo, le società appartenenti ad uno stesso gruppo in considerazione della redazione di un bilancio consolidato ai sensi della direttiva 83/349/CEE o delle norme internazionalmente riconosciute in materia di bilancio, sono da considerarsi come un unico emittente.

- (h) Un comparto non può investire più del 10% del proprio patrimonio netto in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario diversi da quelli di cui all'articolo 3.1.

- (i) Un comparto (diverso da un comparto feeder) può acquisire quote di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari e/o organismi d'investimento collettivo di cui all'articolo 3.1, lettera e), a condizione che non più del 10% del proprio patrimonio netto in azioni sia investito in quote di un singolo UCITS o di un altro UCI. Qualora il Consiglio di Amministrazione decida di istituire uno o più comparti feeder, ciascuno di tali comparti investirà l'85% o più del pro-

prio patrimonio in quote di un altro UCITS master ammesso (o compartimento di investimento) nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legge applicabile e delle altre condizioni definite in questo prospetto. Se l'UCITS o l'UCI presentano molteplici compartimenti (ai sensi dell'articolo 181, paragrafo 1 della Legge del 2010) e il patrimonio del compartimento è utilizzato solo per soddisfare i diritti dei detentori di azioni rispetto a quel compartimento e i diritti dei creditori, le cui richieste sono state avanzate in merito alla creazione, all'operatività e alla liquidazione del compartimento, ogni compartimento è considerato ai fini dell'applicazione del limite suddetto, come un emittente separato.

Gli investimenti in UCI diversi da quelli in UCITS non potranno superare complessivamente il 30% del patrimonio netto del comparto.

In caso di investimenti in azioni di un altro UCITS e/o un altro UCI, gli investimenti detenuti da quell'UCITS e/o da un altro UCI non devono essere considerati ai fini delle limitazioni specificate alle lettere a), b), c), d), e) ed f).

Quando un comparto investe nelle quote di UCITS e/o di altri UCI gestite, direttamente o su delega, dalla stessa Società di Gestione o da qualsiasi altra società con la quale la Società di Gestione sia collegata mediante gestione o controllo comuni, o da una partecipazione rilevante diretta o indiretta (di oltre il 10% del capitale delle azioni o dei diritti di voto), quella Società di Gestione non potrà applicare alcuna commissione di sottoscrizione, conversione o rimborso per conto dell'investimento del comparto nelle quote dei suddetti UCITS e/o altri UCI.

Se un comparto investe una parte sostanziale del proprio patrimonio in altri UCITS e/o UCI, il livello massimo delle commissioni di gestione applicabili sia al comparto stesso sia agli altri UCITS e/o UCI in cui intende investire, deve essere indicato nella relativa Sezione specifica.

Nel rendiconto annuale della Società di investimento deve essere indicato, per ogni comparto, il livello massimo delle commissioni di gestione applicabili sia al comparto sia agli altri UCITS e/o UCI in cui il comparto stesso intende investire.

- (j) Qualora l'ammissione a uno dei mercati di cui al articolo 3.1, lettera a), lettera b) o lettera c) non avvenga entro un anno dall'emissione, questi strumenti verranno considerati come valori mobiliari e strumenti del mercato monetario non quotati e dovranno essere considerati nel calcolo del limite d'investimento ivi indicato.

- (k) La Società di investimento o la Società di Gestione non può acquistare per il comparto azioni con diritto di voto in quanto questo potrebbe influire sensibilmente sull'amministrazione del relativo emittente.

Il rispettivo comparto non può acquistare più del

- 10% di azioni senza diritto di voto di un medesimo emittente;
- 10% di titoli obbligazionari di un medesimo emittente;
- 25% di azioni di un medesimo fondo;
- 10% di strumenti del mercato monetario di un medesimo emittente.

I limiti d'investimento di cui al secondo, terzo e quarto capoverso non saranno applicati se, al momento dell'acquisizione, non sarà possibile determinare l'importo lordo dei titoli obbligazionari o degli strumenti del mercato monetario nonché l'importo netto delle azioni emesse.

(l) I limiti d'investimento di cui alla lettera k) non si applicano in caso di:

- valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno stato membro dell'Unione europea o dai relativi enti territoriali pubblici;
- valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno stato non membro dell'Unione europea;
- valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi da organismi internazionali a carattere pubblico dei quali faccia parte almeno uno stato membro dell'Unione europea;
- azioni detenute dal fondo nel capitale di una società costituita in uno stato non membro dell'Unione europea, la quale investa gran parte del proprio patrimonio in valori mobiliari di emittenti aventi sede legale in quel determinato stato, se questo tipo di partecipazione rappresenta per il fondo l'unica possibilità prevista dalla legislazione di detto stato per investimenti in valori mobiliari di emittenti dello stato stesso. Questa eccezione potrà essere applicata unicamente a condizione che la politica d'investimento della società di investimento avente sede in detto Stato non membro dell'Unione europea rispetti i limiti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), j) e k). Nel caso in cui questi limiti vengano superati, si applicherà l'articolo 49 della Legge del 2010.
- azioni detenute da una o più Società di investimento nel capitale di società controllate, la cui attività consiste esclusivamente in servizi di gestione, consulenza o marketing nell'ambito del rimborso di azioni su richiesta dei detentori di azioni nello stato in cui la controllata ha sede e per conto di detta/dette Società di investimento.

(m) Fermi restando i limiti d'investimento di cui alle lettere k) e l), quando l'obiettivo

della politica d'investimento è riprodurre la composizione di un determinato indice attraverso l'effetto leva, i massimali per investimenti in azioni e/o titoli obbligazionari di un medesimo emittente di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) sono del 20%. Le condizioni necessarie sono che

- la composizione dell'indice sia sufficientemente diversificata;
- l'indice rappresenti un riferimento adeguato per il mercato al quale si riferisce;
- l'indice sia pubblicizzato in modo adeguato.

Il limite fissato è del 35%, a condizione che sia giustificato da straordinarie condizioni di mercato e, in particolare, che si faccia riferimento a mercati regolamentati in cui determinati valori mobiliari o strumenti del mercato monetario abbiano posizioni fortemente dominanti. Un investimento con questi massimali è possibile solo nel caso di un singolo emittente.

(n) Il rischio generale del comparto connesso ai derivati non deve superare il valore netto complessivo del rispettivo portafoglio. Nella valutazione del rischio vengono presi in considerazione il prezzo di mercato dei valori sottostanti, il rischio di insolvenza della controparte, le future fluttuazioni del mercato e il termine di liquidazione delle posizioni.

Nell'ambito della propria strategia d'investimento il comparto può investire il proprio patrimonio in derivati rispettando i limiti di cui alla lettera g), a condizione che il rischio generale dei valori sottostanti non ecceda i limiti d'investimento di cui alle lettere a), b), c), d), e) e f).

Qualora il comparto investa il proprio patrimonio in derivati indicizzati, tali investimenti non saranno sottoposti ai limiti d'investimento di cui alle lettere a), b), c), d), e) e f).

Qualora un derivato sia incorporato in un valore mobiliare o strumento del mercato monetario, questo sarà soggetto al rispetto dei limiti d'investimento.

(o) Ogni comparto può inoltre investire fino al 49% del proprio patrimonio in liquidità. Sono previsti casi eccezionali in cui il fondo sarà autorizzato a detenere temporaneamente più del 49% del proprio patrimonio in liquidità, esclusivamente nell'interesse dei detentori di azioni.

3.3 Eccezione ai limiti d'investimento

(a) I comparti non sono tenuti a rispettare i limiti d'investimento nell'ambito dell'esercizio dei diritti di opzione legati a valori mobiliari o strumenti del mercato monetario detenuti dal patrimonio del comparto.

(b) I comparti possono derogare i limiti d'investimento definiti nel rispetto dei

criteri di diversificazione del rischio per un periodo pari a sei mesi dalla data di autorizzazione.

3.4 Investimenti incrociati tra comparti

(a) Un comparto (il **comparto dell'investimento incrociato**) può investire in uno o più comparti. Qualsiasi acquisto di azioni di un altro comparto (il **comparto target**) da parte del comparto di investimento incrociato è disciplinato dalle seguenti disposizioni (oltre che dalle norme con-template da questo prospetto):

- (i) il comparto target non può investire nel comparto trasversale;
- (ii) il comparto target non può investire più del 10% del proprio patrimonio netto in UCITS (inclusi altri comparti) o in altri UCI;
- (iii) i diritti di voto delle azioni del comparto target sono sospesi durante l'investimento da parte del comparto trasversale;
- (iv) il valore delle azioni del comparto target detenute dal comparto trasversale non viene preso in considerazione ai fini del calcolo del requisito di capitale minimo di EUR 1.250.000,00 e
- (v) sono proibite le commissioni di duplicazione della gestione, di sottoscrizione o di rimborso.

3.5 Prestiti

La Società di investimento non può contrarre prestiti per conto dei comparti. I comparti possono tuttavia acquistare valuta estera tramite prestiti back-to-back.

In deroga al precedente paragrafo, i comparti possono contrarre prestiti:

- per importi non superiori al 10% del proprio patrimonio, a condizione che si tratti di prestiti a breve termine,
- per importi non superiori al 10% del proprio patrimonio, a condizione che si tratti di prestiti finalizzati all'acquisto di immobili indispensabili per l'esercizio diretto della propria attività. Tali prestiti, nonché quelli di cui al precedente punto, non possono in alcun caso eccedere complessivamente il 15% del patrimonio netto del comparto.

La Società di investimento non può concedere prestiti né presentare garanzie a favore di terzi per conto dei comparti.

Questa disposizione non si applica all'acquisto di valori mobiliari, strumenti del mercato monetario o altri strumenti finanziari non ancora interamente pagati.

3.6 Vendite allo scoperto

La Società di investimento non è autorizzata a effettuare vendite allo scoperto di valori mobi-

liari, strumenti del mercato monetario o di altri strumenti finanziari di cui all'articolo 3.1, lettere e), g) e h) per conto di qualsiasi comparto.

3.7 Oneri

Il patrimonio del comparto potrà essere dato in pegno, costituito in garanzia, ceduto ovvero trasferito o gravato in altro modo solo se richiesto da una borsa valori o da un mercato regolamentato o in virtù di condizioni o adempimenti contrattuali o di altro genere.

4. AZIONI DELLA SOCIETÀ DI INVESTIMENTO

(a) Il capitale della Società di investimento corrisponderà in ogni momento al valore totale netto dei diversi comparti della Società ("patrimonio netto della Società di investimento") e sarà rappresentato da azioni sociali prive di valore nominale, che possono essere emesse sotto forma di azioni nominative e/o azioni al portatore.

(b) Le azioni possono essere emesse sotto forma di azioni nominative o di azioni al portatore. Non si avrà diritto alla consegna di certificati fisici rappresentativi delle azioni.

(c) Le azioni verranno emesse solo all'accettazione della sottoscrizione e previo pagamento del prezzo per azione. In base alle seguenti disposizioni, il sottoscrittore riceverà immediatamente una conferma della quantità di azioni da lui posseduta.

(i) Azioni nominative

Il registro dei detentori di azioni rappresenta la prova decisiva della proprietà delle azioni, in caso queste siano emesse sotto forma di azioni nominative. Il registro delle azioni è affidato all'ufficio di registro e Transfer Agent. Se non diversamente previsto, le frazioni di azioni nominative di un comparto/una classe di azioni sono arrotondate per eccesso o per difetto alla cifra più vicina al decimillesimo. L'arrotondamento può risultare vantaggioso per i rispettivi detentori di azioni o il comparto.

L'emissione di azioni nominative avviene senza certificati di azioni. Invece di un certificato di azioni, i detentori di azioni riceveranno una conferma della quantità di azioni da loro possedute.

Nel caso delle azioni nominative, gli eventuali pagamenti di distribuzioni dei dividendi ai detentori di azioni avverranno a rischio di questi ultimi tramite assegno inviato all'indirizzo indicato nel registro delle azioni (il Registro delle azioni) o ad un altro indirizzo comunicato in forma scritta all'ufficio di registro e Transfer Agent, oppure tramite bonifico. Su richiesta del detentore di azioni, gli importi distribuiti possono essere regolarmente reinvestiti.

Tutte le azioni nominative del comparto dovranno essere registrate nel registro

delle azioni, affidato all'ufficio di registro e Transfer Agent o ad uno o più uffici incaricati di ciò dallo stesso ufficio di registro e Transfer Agent. Il registro delle azioni riporterà ad uno ad uno i nomi dei detentori di azioni nominative, il loro domicilio o il luogo di residenza da loro prescelto (in caso di comproprietà di azioni nominative solo l'indirizzo del comproprietario nominato per primo), a condizione che tali dati siano stati comunicati all'ufficio di registro e Transfer Agent, oltre al numero delle azioni del fondo detenute. Qualsiasi trasferimento di azioni nominative verrà riportato nel registro delle azioni, per la precisione dietro pagamento di volta in volta di una commissione approvata dalla Società di Gestione per la registrazione di documenti che si riferiscono o interessano la proprietà delle azioni.

Il trasferimento di azioni nominative avviene tramite registrazione del trasferimento nel registro delle azioni da parte dell'ufficio di registro e Transfer Agent dietro consegna dei documenti ed adempimento di tutti gli altri requisiti necessari per il trasferimento, così come richiesto dallo stesso ufficio di registro e Transfer Agent.

I detentori di azioni, la cui quantità di azioni possedute è registrata nel Registro delle azioni, saranno tenuti a comunicare all'ufficio di registro e Transfer Agent un indirizzo a cui inviare tutte le comunicazioni e le notifiche da parte della Società di Gestione della Società di investimento. Anche questo indirizzo verrà riportato sul registro delle azioni. In caso di comproprietà delle azioni (la comproprietà è limitata ad un massimo di quattro persone), verrà riportato un solo indirizzo e tutte le comunicazioni verranno inviate esclusivamente a tale indirizzo.

Nel caso un detentore di azioni non fornisca alcun indirizzo, l'ufficio di registro e il Transfer Agent potranno conseguentemente annotare questa eventualità nel registro delle azioni; in tal caso varrà come indirizzo del detentore di azioni quello della sede registrata dell'ufficio di registro e del Transfer Agent o un altro indirizzo registrato dall'ufficio di registro e dal Transfer Agent stesso, finché il detentore di azioni non comunicherà allo stesso ufficio un indirizzo diverso. Il detentore di azioni potrà modificare in qualsiasi momento l'indirizzo riportato nel registro delle azioni tramite comunicazione scritta che dovrà essere inviata all'ufficio di registro e Transfer Agent o ad un altro indirizzo indicato di volta in volta dall'ufficio di registro e Transfer Agent.

(ii) Azioni al portatore garantite da certificati globali

La Società di Gestione può decidere di procedere all'emissione di azioni al portatore rappresentate da uno o più certificati globali.

Tali certificati globali verranno emessi a nome della Società di Gestione e depo-

sitati presso la stanza di compensazione. La trasferibilità delle azioni al portatore garantite da un certificato globale è soggetta alle disposizioni di legge di volta in volta vigenti e alle norme e procedure previste dalla stanza di compensazione che si dovrà occupare del trasferimento. Gli investitori riceveranno azioni al portatore rappresentate da certificati globali effettuandone la prenotazione presso i depositi dei loro intermediari finanziari, gestiti direttamente o indirettamente presso le stanze di compensazione. Tali azioni al portatore rappresentate da certificati globali sono trasferibili liberamente ai sensi di ed in conformità alle disposizioni contenute nel presente prospetto, con le norme vigenti nella rispettiva borsa e/o stanza di compensazione. I detentori di azioni che non partecipano ad un tale sistema potranno trasferire le azioni al portatore rappresentate da certificati globali solo attraverso un intermediario finanziario aderente al sistema di liquidazione della stanza di compensazione corrispondente.

Le distribuzioni dei dividendi relative alle azioni al portatore rappresentate da certificati globali avvengono tramite accredito sul deposito aperto presso la stanza di compensazione degli intermediari finanziari a cui fanno capo i detentori di azioni.

(d) Tutte le azioni appartenenti a una stessa classe hanno pari diritti. I diritti dei detentori di azioni di classi diverse nell'ambito di uno stesso comparto possono essere differenti, a condizione che questo sia indicato nella documentazione di vendita delle diverse azioni. Le caratteristiche delle diverse classi di azioni sono riportate nella relativa sezione specifica di questo prospetto. Le azioni vengono immediatamente emesse dalla Società di investimento al ricevimento del valore delle azioni a favore della Società.

(e) L'emissione e il rimborso delle azioni avvengono tramite la Società di Gestione o qualsiasi ufficio di pagamento.

(f) Ogni detentore di azioni ha diritto di voto nell'Assemblea dei Soci. Il diritto di voto può essere esercitato di persona o mediante delega. Ogni azione dà diritto a un voto, nel rispetto dell'articolo 3.4, lettera a), punto iii).

5. LIMITI ALL'EMISSIONE DI AZIONI E RIMBORSO OBBLIGATORIO DELLE AZIONI

(a) A propria assoluta discrezione la Società potrà in qualsiasi momento rifiutare una richiesta di sottoscrizione diretta o indiretta o limitare, sospendere provvisoriamente o definitivamente l'emissione di azioni, nei confronti di qualunque investitore sottoscrittore, qualora sia necessario nell'interesse dei detentori di azioni, nell'interesse pubblico, a tutela della Società di investimento o dei detentori di azioni.

(b) In tal caso la Società di investimento provvederà immediatamente alla restituzione

dei pagamenti pervenuti per richieste di sottoscrizione non ancora evase (senza la corresponsione di interessi).

(c) A propria discrezione la Società di Gestione potrà, in qualunque momento, limitare o impedire l'acquisto della proprietà di azioni della Società di investimento da parte di una Persona vietata (o "Prohibited Person").

(d) **Persona vietata** significa qualunque persona fisica o giuridica che, secondo la Società di Gestione, non possiede i requisiti per sottoscrivere o detenere azioni della Società di investimento oppure, in base ai casi, di un determinato comparto o classe di azioni, (i) se la Società di investimento ritiene che tale detenzione possa andare a scapito della Società oppure (ii) se può comportare la violazione di leggi o regolamenti, del Lussemburgo o di altri paesi, (iii) se in seguito a tale acquisto la Società di investimento può essere esposta a svantaggi di natura fiscale, legale o finanziaria in cui non sarebbe incorsa altrimenti, oppure (iv) se tale persona fisica o giuridica non soddisfa i requisiti di ammissibilità previsti per le classi di azioni esistenti.

(e) Se in un dato momento la Società di Gestione dovesse accorgersi che le azioni sono di fatto detenute da una Persona vietata, da sola o insieme ad altri soggetti, e qualora la Persona vietata non segua le istruzioni della Società di vendere le sue azioni e di fornire alla stessa le prove dell'avvenuta vendita entro 30 giorni civili da quando ha ricevuto istruzioni in tal senso, la Società di investimento potrà, a discrezione, rimborsare obbligatoriamente tali azioni al valore di rimborso, subito dopo la chiusura delle contrattazioni nel giorno specificato nella notifica del rimborso obbligatorio trasmessa dalla Società alla Persona vietata; le azioni saranno rimborsate nel rispetto delle relative condizioni e l'investitore in questione non sarà più il titolare delle azioni stesse.

6. EMISSIONE E RIMBORSO DI AZIONI DELLA SOCIETÀ DI INVESTIMENTO

(a) Le azioni sociali dei comparti vengono emesse e rimborsate in qualsiasi giorno di valutazione di riferimento. Anche l'emissione e il ritiro di azioni del comparto appartenenti a classi diverse avviene nei medesimi giorni. Le azioni della Società di investimento possono essere emesse anche sotto forma di frazione di azione fino a quattro cifre decimali.

(b) L'emissione di azioni della Società di investimento avviene sulla base delle richieste di sottoscrizione ricevute dalla Società di investimento o da uno degli uffici di pagamento a cui la Società di investimento ha affidato l'emissione e il rimborso di azioni sociali o dal Transfer Agent.

(c) Il numero di azioni da emettere si ricava dall'importo lordo dell'investimento (l'importo totale investito dall'investitore),

detratta la commissione di sottoscrizione, diviso per il valore ufficiale dell'azione (metodo lordo). Il seguente calcolo esemplificativo permette di comprendere quanto detto¹:

Importo lordo dell'investimento	EUR 10.000,00
- Commissione di sottoscrizione (ad es. 5%)	EUR 500,00
= <i>Investimento netto</i>	EUR 9.500,00
÷ Valore dell'azione	EUR 100,00
= <i>Numero delle azioni</i>	95

L'entità dell'attuale commissione di sottoscrizione viene disciplinata per ogni classe di azioni nell'appendice al prodotto della relativa sezione specifica di questo prospetto.

La Società di Gestione è libera di applicare una commissione di sottoscrizione inferiore. La commissione di sottoscrizione spetta alla Società di collocamento principale, che è autorizzata a saldare con essa anche le prestazioni di vendita di terzi. Se per un comparto vengono offerte azioni di classi diverse, l'importo necessario al loro acquisto viene calcolato sia in base al valore dell'azione della rispettiva classe sia in base al valore dell'azione della classe specifica, sia in riferimento alla commissione di sottoscrizione definita per classe e indicata nella sezione specifica di questo prospetto d'offerta riportata di seguito. Tale importo sarà pagabile immediatamente dopo il giorno di valutazione corrispondente. Per i singoli comparti o le singole classi di azioni, la sezione specifica di questo prospetto può prevedere norme più dettagliate relativamente al momento in cui dovrà essere effettuato il pagamento del prezzo di emissione.

Il prezzo di emissione potrà aumentare a causa di eventuali commissioni e altri oneri previsti nei diversi paesi di collocamento.

Gli ordini pervenuti dopo il termine di accettazione saranno considerati pervenuti prima del successivo termine di accettazione. Nella sezione specifica di questo prospetto possono essere fissati termini di accettazione degli ordini differenziati per i singoli comparti e le singole classi di azioni riportati nell'appendice al prodotto.

Le azioni appena sottoscritte verranno assegnate al rispettivo investitore solo al ricevimento del pagamento presso la banca depositaria ovvero le banche corrispondenti autorizzate. Da un punto di vista contabile, le azioni corrispondenti saranno considerate tuttavia già al giorno di valuta

seguito alla corrispondente contabilizzazione dei valori mobiliari durante il calcolo del valore patrimoniale netto e potranno essere stornate entro il momento del ricevimento del pagamento. Se le azioni di un investitore dovranno essere stornate a causa del loro mancato pagamento o del pagamento tardivo, esiste l'eventualità che il relativo comparto abbia a soffrirne minusvalenze.

(d) La Società di Gestione, sotto la propria responsabilità e conformemente al presente prospetto d'offerta, può accettare valori mobiliari a titolo di pagamento di una sottoscrizione (conferimento in natura), sempre che ciò sia ritenuto dalla Società di Gestione nell'interesse degli detentori di azioni. L'oggetto sociale dell'azienda i cui valori mobiliari vengono accettati a titolo di pagamento di una sottoscrizione deve essere conforme alla politica d'investimento e ai limiti d'investimento del comparto in questione. La Società di investimento è tenuta a far redigere dal proprio revisore dei conti un rapporto di valutazione da cui si evincano, in particolare, quantità, denominazione, valore e criteri di valutazione dei predetti valori mobiliari. I valori mobiliari accettati a titolo di pagamento di una sottoscrizione vengono valutati, nell'ambito di una transazione, al prezzo del giorno di valutazione in base alla quale viene calcolato il valore patrimoniale netto delle azioni da emettere. Il Consiglio di Amministrazione della Società può, a propria discrezione, rifiutare tutti o alcuni dei valori mobiliari offerti a titolo di pagamento di una sottoscrizione, senza dover motivare la decisione. Tutte le spese derivanti dal conferimento in natura (comprese le spese per il rapporto di valutazione, le spese di intermediari, costi e provvigioni e così via) sono esclusivamente a carico del sottoscrittore.

(e) Volume di rimborso

I detentori di azioni possono presentare richiesta di rimborso di tutte o parte delle loro azioni relativamente a qualsiasi classe di azioni.

La Società di Gestione non è tenuta a mettere in atto le richieste di rimborso se la relativa richiesta si riferisce a azioni di valore superiore al 10% del valore patrimoniale netto di un comparto. Il Consiglio di Amministrazione si riserva il diritto di rinunciare al quantitativo minimo per il rimborso (se previsto), nel pieno rispetto del principio della parità di trattamento di tutti i detentori di azioni.

Procedura specifica nel caso di rimborsi pari o superiori al 10% del valore patrimoniale netto di un comparto.

Nel caso in cui in un determinato giorno di valutazione (il "**Primo giorno di valutazione**") pervengano richieste di rimborso che, singolarmente o insieme ad altre richieste pervenute, superino il 10% del valore patrimoniale netto di un comparto,

¹ Gli esempi di calcolo sono forniti unicamente a scopo illustrativo e non consentono di formulare alcuna ipotesi sulla performance delle azioni del relativo comparto.

il Consiglio di Amministrazione si riserva il diritto, a sua esclusiva discrezione (e nel rispetto degli interessi dei restanti detentori di azioni), di ridurre percentualmente il numero delle azioni rimborsate per le singole richieste di rimborso in questo Primo giorno di valutazione, cosicché il valore delle azioni rimborsate o convertite in questo Primo giorno di valutazione non superi il 10% del valore patrimoniale netto del rispettivo comparto. Nel caso in cui in questo Primo giorno di valutazione la richiesta non venga soddisfatta completamente in virtù dell'applicazione del potere di riduzione percentuale, per quanto riguarda la parte non rimborsata tale richiesta dovrà essere trattata come se il detentore di azioni avesse inoltrato un'ulteriore richiesta nel giorno di valutazione successivo, e, se necessario, anche per un massimo di sette giorni di valutazione successivi. Le richieste inoltrate per il Primo giorno di valutazione avranno la precedenza rispetto alle richieste successive che verranno inoltrate nei giorni di valutazione seguenti. Pur con questa riserva, l'elaborazione delle richieste inoltrate in un momento successivo avverrà come descritto al punto precedente.

Sempre con le stesse premesse, le richieste di conversione verranno trattate come le richieste di rimborso.

- (f) In caso di consistenti richieste di rimborso, la Società di Gestione potrà procedere ai rimborsi solo dopo aver liquidato al più presto valori patrimoniali corrispondenti del comparto in questione.
- (g) In casi eccezionali il Consiglio di Amministrazione, su esplicita richiesta dell'investitore, può accettare richieste di rimborso in natura. Per effettuare un rimborso in natura il Consiglio di Amministrazione seleziona dei valori mobiliari e istruisce la banca depositaria a trasferire detti valori mobiliari in un deposito a nome dell'investitore dietro restituzione delle azioni da questi detenute. La Società di investimento è tenuta a far redigere dal proprio revisore dei conti un rapporto di valutazione da cui si evincano, in particolare, quantità, denominazione, valore e criteri di valutazione dei predetti valori mobiliari. Inoltre il valore complessivo dei valori mobiliari deve essere indicato con precisione nella valuta di riferimento del comparto oggetto del rimborso. I valori mobiliari consegnati a titolo di pagamento di un rimborso vengono valutati, nell'ambito di una transazione, all'ultima quotazione ufficiale del giorno di valutazione in base al quale viene calcolato il valore patrimoniale netto delle azioni da rimborsare. Il Consiglio di Amministrazione deve accertare che tale rimborso in natura non vada a svantaggio degli altri detentori di azioni. Tutte le spese derivanti dal rimborso in natura (comprese le spese per il rapporto di valutazione, le spese di intermediari, costi e provvigioni e così via) sono esclusivamente a carico dell'investitore che richiede il rimborso.

(h) La Società di investimento è tenuta a effettuare il pagamento a condizione che non esistano disposizioni di legge, ad esempio norme di diritto valutario o altre circostanze che esulano dal controllo della Società di investimento, che vietano il trasferimento del prezzo di rimborso nel paese del richiedente.

- (i) La Società di investimento può stipulare accordi di "Nominee" (servizio fiduciario) con appositi istituti, ovvero con professionisti del settore finanziario in Lussemburgo e/o società equiparabili secondo il diritto estero, che sono obbligate all'identificazione dei detentori di azioni. Tali accordi autorizzano gli istituti alla negoziazione delle azioni e all'iscrizione degli stessi nel Registro delle azioni della Società di investimento in qualità di Nominee (fiduciari). I nomi dei Nominee possono essere richiesti alla Società di investimento in qualsiasi momento. Il Nominee accetta richieste di acquisto, vendita e conversione dagli investitori che assiste e provvede a far apportare le necessarie modifiche nel registro delle azioni. Pertanto il Nominee è tenuto in particolare a rispettare le specifiche condizioni di acquisto per le classi di azioni LC, LD, LCH, LDH, NC, ND, NCH, NDH, FC, FD, FCH, FDH, IC, ID, SC, A1, A2, A1H, A2H, E1, E2, E1H, E2H, U5H, U6H, DS1, DS1H, DS3, P4H, P6H, CH2, CH4, CH2H e CH4H. Salvo impedimenti dovuti a considerazioni di carattere legale o a motivi pratici, un investitore che abbia acquistato azioni mediante un Nominee potrà, presentando una dichiarazione alla Società di Gestione o al Transfer Agent, richiedere di essere iscritto personalmente nel registro delle azioni, a condizione che siano soddisfatti tutti gli adempimenti di legittimazione.

7. CALCOLO DEL VALORE NETTO DELL'AZIONE

- (a) Il patrimonio complessivo della Società di investimento è denominato in euro.

Se le norme legislative vigenti o le disposizioni del prospetto prescrivono la pubblicazione di informazioni sulla situazione del patrimonio complessivo della Società di investimento nel rendiconto annuale o nella relazione semestrale, i valori patrimoniali dei vari comparti verranno convertiti in euro. Il valore di un'azione di un comparto è denominato nella valuta di riferimento del comparto stesso (o in quella della classe, nel caso di esistenza di più classi di azioni all'interno del comparto). In assenza di norme di contenuto diverso nella sezione specifica del prospetto, il patrimonio netto del fondo verrà calcolato per ogni comparto in ogni giorno lavorativo bancario a Lussemburgo (di seguito "giorno di valutazione").

La Società di gestione ha affidato a State Street Bank Luxembourg S.A. l'incarico di calcolare il valore delle azioni. Il valore delle azioni di ogni comparto e di ogni classe, nel caso di più classi di azioni, viene calcolato in base ai seguenti cri-

teri: se un comparto comprende solo una classe di azioni, il patrimonio netto del comparto viene diviso per il numero delle azioni del comparto in circolazione il giorno di valutazione; se un comparto comprende azioni di classi diverse, l'azione di patrimonio netto del comparto percentualmente attribuibile ad una classe viene divisa per il numero di azioni della stessa classe in circolazione il giorno di valutazione.

Attualmente, State Street Bank Luxembourg S.A. non calcola il valore delle azioni nelle festività di Lussemburgo, anche qualora siano giorni lavorativi bancari in Lussemburgo o giorni di contrattazione in uno dei paesi indicati distintamente per ciascun comparto nel prospetto d'offerta, sezione specifica applicabile al giorno di valutazione, nonché il 24 dicembre e il 31 dicembre di ogni anno. L'eventuale calcolo del valore dell'azione che si discosti da questo requisito sarà pubblicato su quotidiani idonei, oltre che su Internet all'indirizzo www.dws.lu.

- (b) Il valore del patrimonio netto della Società di investimento per ogni comparto viene calcolato in base ai seguenti criteri:

- (i) I valori mobiliari quotati in una borsa valori vengono valutati all'ultimo prezzo pagato disponibile.
- (ii) I valori mobiliari non quotati in una borsa valori, ma negoziati in un altro mercato regolamentato, sono valutati a una quotazione né inferiore al corso denaro né superiore al corso lettera al momento della valutazione ritenuta dalla Società di Gestione la miglior quotazione possibile dei valori mobiliari.
- (iii) Qualora i prezzi non siano rappresentativi del valore di mercato o laddove per valori mobiliari diversi da quelli citati ai precedenti punti a) e b) non possa essere stabilito alcun prezzo, il valore di tali titoli o di altri valori patrimoniali verrà stimato al valore commerciale corrente determinato dalla Società di Gestione in buona fede e secondo criteri di valutazione generalmente riconosciuti e verificabili dalle società di revisione.
- (iv) Le liquidità saranno valutate al valore nominale maggiorato degli interessi.
- (v) I depositi vincolati possono essere valutati al tasso di rendimento se, tra Società di investimento e istituto di credito è stato stipulato un contratto che prevede la possibilità di estinzione in qualsiasi momento dei depositi e che il tasso di rendimento corrisponda al valore di realizzo;
- (vi) Tutti i valori patrimoniali denominati in valuta vengono convertiti nella valuta di riferimento del comparto all'ultimo corso medio di valuta.

(c) Viene tenuto un conto a compensazione degli utili.

(d) In caso di consistenti richieste di rimborso che non possono essere soddisfatte con le liquidità e assunzioni di prestiti ammesse, la Società di Gestione può determinare il valore dell'azione del rispettivo comparto o, nel caso di emissione di più classi di azioni per un comparto specifico, il valore delle azioni di ogni classe di azioni in base ai corsi del giorno di valutazione in cui essa effettua le operazioni di vendita necessarie; lo stesso dicasi nel caso di richieste di sottoscrizioni presentate contestualmente.

(e) I valori patrimoniali vengono così ripartiti:

(i) i proventi derivanti dall'emissione di azioni di una classe in un comparto vengono imputati, nella contabilità della Società di investimento, al comparto corrispondente; il relativo ammontare va a incrementare l'azione percentuale del patrimonio netto del comparto attribuibile a tale classe di azioni. Valori patrimoniali e passività così come proventi e spese vengono attribuiti ai vari comparti in base alle disposizioni contemplate nei seguenti paragrafi. Se, secondo le disposizioni della sezione specifica del prospetto, tali valori patrimoniali, passività, proventi o spese competono solo a singole classi di azioni, esse andranno ad aumentare o ridurre l'azione percentuale del patrimonio netto del comparto attribuibile a tali classi di azioni;

(ii) i valori patrimoniali derivanti da altri valori patrimoniali vengono imputati, nella contabilità della Società di investimento, allo stesso comparto o alla stessa classe di azioni di cui fanno parte i valori patrimoniali sottostanti. A ogni rivalutazione di un valore patrimoniale l'aumento o la riduzione di valore saranno attribuiti al comparto o alla classe di azioni in questione;

(iii) se la Società di investimento incorre in una passività relativa a un determinato valore patrimoniale di un determinato comparto o di una determinata classe di azioni o a un'operazione compiuta in relazione a un valore patrimoniale di un determinato comparto o di una determinata classe, per esempio un impegno collegato ad una copertura valutaria per classi di azioni soggette a copertura valutaria, detta passività viene attribuita a tale comparto o a tale classe di azioni;

(iv) se un valore patrimoniale o una passività della Società di investimento non possono essere imputati a un determinato comparto, detti valori patrimoniali o passività verranno ripartiti tra tutti i comparti sulla base del patrimonio netto del

rispettivo comparto o secondo una modalità diversa, determinata dal Consiglio direttivo in buona fede, in modo che la Società di investimento nel suo complesso non sia tenuta a rispondere per passività di singoli comparti verso terzi;

(v) con il pagamento di dividendi il valore delle azioni della classe autorizzata alla distribuzione di dividendi viene ridotto dell'ammontare corrispondente a dette distribuzioni. Con ciò si riduce anche l'azione percentuale del patrimonio netto del comparto attribuibile alla classe di azioni autorizzata alla distribuzione di dividendi, mentre aumenta la quota percentuale di patrimonio netto del comparto attribuibile alle classi di azioni non autorizzate alla distribuzione di dividendi. Riducendo il patrimonio netto del comparto e aumentando la quota percentuale di patrimonio netto del comparto attribuibile alle classi non autorizzate alla distribuzione, si ottiene che la distribuzione non pregiudica il valore delle azioni delle classi non autorizzate alla distribuzione.

(f) In deroga ai paragrafi precedenti, ai comparti che utilizzando l'SDU può essere applicato quanto segue: la valutazione dei derivati e dei relativi valori sottostanti può avvenire in un momento diverso, nel giorno di valutazione corrispondente del rispettivo comparto.

8. SOSPENSIONE DEL RIMBORSO DELLE AZIONI E DEL CALCOLO DEL VALORE NETTO DELL'AZIONE

(a) La Società di investimento è autorizzata a sospendere provvisoriamente l'emissione o il rimborso di azioni nonché il calcolo del valore delle azioni di uno o più comparti o di una o più classi di azioni se e fintanto che sussistono circostanze tali da rendere necessaria tale sospensione e se tale decisione è giustificata nell'interesse dei detentori di azioni, in particolare:

(i) per tutto il tempo in cui una borsa valori o un altro mercato regolamentato in cui è negoziata una parte sostanziale dei valori mobiliari della Società di investimento siano chiusi (salvo per i giorni di chiusura abituale come fine settimana o festività) oppure quando gli scambi in tale borsa valori siano soggetti a restrizioni o sospesi;

(ii) in situazioni di necessità, quando la Società di investimento non realizzare gli investimenti patrimoniali o trasferire liberamente il controvalore delle operazioni di acquisto o di vendita oppure sia impossibilitata a eseguire regolarmente il calcolo del valore dell'azione;

(iii) se, a causa della ristrettezza delle possibilità di investimento di un

comparto, la disponibilità sul mercato di valori patrimoniali acquisibili o la possibilità di cessione di valori patrimoniali del comparto risultassero limitate.

(b) Gli investitori che abbiano chiesto il rimborso delle azioni verranno informati immediatamente della sospensione del calcolo del valore dell'azione e del termine di tale sospensione.

(c) La sospensione del rimborso e della conversione di azioni nonché del calcolo del valore delle azioni di un comparto non ha effetti sugli altri comparti.

(d) Inoltre, vengono comunicate all'autorità di vigilanza lussemburghese e a tutte le autorità di vigilanza estere presso cui il fondo è registrato sulla base delle rispettive norme vigenti l'inizio e la fine del periodo di sospensione. La comunicazione che riguarda la sospensione del calcolo del valore dell'azione verrà pubblicata su un quotidiano lussemburghese e, se necessario, sugli organi di pubblicazione ufficiali dei rispettivi ordinamenti giuridici in cui le azioni vengono messe a disposizione per il pubblico collocamento.

9. CONVERSIONE DI AZIONI

Le seguenti sezioni si applicano a tutti i comparti, se non diversamente specificato nella sezione specifica di questo prospetto.

(a) Con alcune limitazioni i detentori di azioni potranno convertire, in ogni momento, tutte o parte delle proprie azioni in azioni di un altro comparto o in azioni di un'altra classe di azioni, dietro pagamento di una commissione di conversione e di eventuali imposte di emissione e oneri applicabili. La commissione di conversione si calcola sull'importo da investire nel nuovo comparto ed è applicata a favore della società principale di collocamento che, a sua volta, potrà girarla a propria discrezione. La Società principale di collocamento potrà rinunciare alla provvigione. Se l'investitore ha affidato le azioni detenute a un istituto finanziario, quest'ultimo potrà calcolare, oltre alla provvigione di conversione, anche ulteriori commissioni e spese.

(b) È consentita una conversione di classi di azioni denominate in valute diverse a condizione che il depositario dell'investitore sia in grado di eseguire la suddetta richiesta di conversione. Gli investitori devono considerare che, da un punto di vista operativo, non tutti i fornitori del servizio di custodia sono in grado di eseguire la conversione di classi di azioni denominate in valute diverse.

(c) Non è possibile la conversione tra azioni nominative e azioni al portatore rappresentate da un certificato globale.

(d) Alla conversione di azioni all'interno di classi di azioni denominate in EUR/GBP/CHF si applica quanto segue (ferme restando

le indicazioni riportate nell'articolo 9, lettera b)):

La commissione di conversione è ridotta di 0,5 punti percentuali rispetto alla commissione di sottoscrizione. Tale riduzione non si applica nel caso di conversione di una classe di azioni o di un comparto privi di commissione di sottoscrizione in una classe di azioni o un comparto con commissione di sottoscrizione. In questo caso, la provvigione di conversione può corrispondere all'intera commissione di sottoscrizione.

- (e) Alla conversione di azioni all'interno di classi di azioni denominate in USD si applica quanto segue (ferme restando le indicazioni riportate nell'articolo 9, lettera b)):

La commissione di conversione potrà essere di importo pari a un massimo dell'1% del valore delle azioni target. Tale riduzione non si applica nel caso di conversione di una classe di azioni o di un comparto privi di commissione di sottoscrizione in una classe di azioni o un comparto con commissione di sottoscrizione. In questo caso, la provvigione di conversione può corrispondere all'intera commissione di sottoscrizione.

- (f) In caso di conversione, è necessario rispettare le caratteristiche del comparto/classe di azioni scelti (per es. saldo minimo di investimento, carattere istituzionale dell'investitore). (In merito al saldo iniziale minimo di investimento, la Società di Gestione si riserva il diritto di derogare a tale norma a propria discrezione).
- (g) Il numero delle azioni emesse in occasione di una conversione si basa sul rispettivo valore patrimoniale netto delle azioni di entrambi i comparti interessati al giorno di valutazione in cui si effettua la richiesta di conversione, tenendo conto della rispettiva commissione di conversione, e viene calcolato con la formula seguente:

$$A = \frac{B \times C \times (1-D)}{E}$$

ove le lettere significano

A = numero delle azioni del nuovo comparto, sulle quali eserciterà i propri diritti il detentore di azioni,

B = numero delle azioni del comparto originale, per le quali il detentore di azioni ha avanzato richiesta di conversione,

C = valore patrimoniale netto per azione delle azioni da convertire,

D = commissione di conversione da pagare espressa in %,

E = valore patrimoniale netto per azione delle azioni da emettere in base alla conversione.

- (h) Il comparto DWS Concept Winton Global Equity e le relative classi di azioni sono esclusi dall'opzione "conversione delle azioni".

10. DESTINAZIONE DEI PROVENTI

- (a) Le classi di azioni a capitalizzazione prevedono il reinvestimento continuo dei proventi nel patrimonio del comparto a favore della rispettiva classe di azioni. Per le classi di azioni a distribuzione la Società di Gestione stabilisce se distribuire dividendi e il relativo ammontare ogni anno. Per ogni classe di azioni la Società di Gestione può decidere di pagare acconti su dividendi secondo quanto previsto dalla legge. La distribuzione di dividendi non dovrà ridurre il capitale della Società di investimento sotto il minimo previsto.

11. SOCIETÀ DI GESTIONE, GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI, AMMINISTRAZIONE, TRANSFER AGENT E UFFICIO DI COLLOCAMENTO

- (a) Il Consiglio di Amministrazione della Società ha nominato DWS Investment S.A. in qualità di Società di Gestione.
- (b) La Società d'investimento ha concluso un contratto di gestione degli investimenti con DWS Investment S.A. L'esercizio dei compiti di gestione è soggetto alla Legge del 2010. DWS Investment S.A. è una società per azioni di diritto lussemburghese nonché una società affiliata a Deutsche Bank Luxembourg S.A. e a Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH, Francoforte sul Meno. Detta Società ha durata indeterminata. Il contratto può essere risolto da entrambe le parti con un preavviso di tre mesi. La gestione comprende tutti i compiti relativi alla gestione collettiva degli investimenti descritti nell'Allegato II della Legge del 2010 (gestione degli investimenti, amministrazione e distribuzione).
- (c) Il Consiglio di Amministrazione è pienamente responsabile dell'investimento del patrimonio della Società d'investimento detenuto in ogni comparto.

- (d) Sotto la propria sorveglianza e il proprio controllo, la Società di Gestione può delegare a terzi uno o più compiti, conformemente alle disposizioni del capitolo 15 della Legge del 2010.

- (i) Gestione degli investimenti

La Società di Gestione può nominare, sotto la propria responsabilità e il proprio controllo, uno o più gestori del fondo preposti ad attuare la politica di investimento giorno per giorno. La gestione del fondo comprenderà l'attuazione della politica d'investimento giorno per giorno e le decisioni di investimento diretto. Il gestore del fondo attuerà la politica d'investimento e adotterà le relative decisioni, adeguandole continuamente e opportunamente agli sviluppi del mercato e tenendo conto degli interessi del rispettivo comparto. Il

relativo contratto può essere risolto da entrambe le parti con un preavviso di tre mesi.

Il rispettivo gestore del fondo nominato per ciascun comparto è indicato nella relativa appendice al prodotto contenuta nella sezione specifica di questo prospetto. Il gestore del fondo potrà delegare, totalmente o parzialmente, i propri compiti di gestione del fondo sotto la propria sorveglianza, il proprio controllo e la propria responsabilità e a proprie spese.

- (ii) Amministrazione, Transfer Agent, Ufficio di registro:

La Società di Gestione ha stipulato un contratto di amministrazione con State Street Bank Luxembourg S.A. nell'ambito del quale quest'ultima svolgerà sostanzialmente le funzioni dell'amministrazione centrale, in particolare quelle relative alla contabilità fondi e il calcolo del valore patrimoniale netto. Fin dalla costituzione nel 1990, State Street Bank Luxembourg S.A. opera come banca a Lussemburgo. Il contratto può essere risolto da entrambe le parti con un preavviso di tre mesi.

DWS Investment S.A. si assumerà gli ulteriori compiti legati all'amministrazione centrale, in particolare i controlli successivi dei limiti e delle restrizioni d'investimento, nonché la funzione di domiciliazione e di Ufficio di registro e di Transfer Agent.

Con riferimento alla funzione di Ufficio di Registro e Transfer Agent, DWS Investment S.A. ha stipulato un contratto con State Street Bank GmbH a Monaco. Nell'ambito di tale contratto, State Street Bank GmbH si assume il compito di gestire i certificati globali depositati presso Clearstream Banking AG a Francoforte sul Meno.

- (iii) Distribuzione

DWS Investment S.A. funge da Società di collocamento principale.

Avvertenze speciali

La Società di investimento intende sottoporre all'attenzione degli investitori il fatto che un investitore potrà far valere tutti i propri diritti di investitore (come, in particolare, il diritto di partecipare alle assemblee generali degli azionisti) nei confronti del fondo solo nel caso in cui l'investitore stesso abbia sottoscritto direttamente e a proprio nome le azioni del fondo. Nel caso in cui un investitore abbia investito in un fondo tramite un intermediario che ha investito a proprio nome ma per conto dell'investitore, l'investitore non potrà far valere direttamente tutti i suoi diritti nei confronti del fondo. Si consiglia pertanto agli investitori di approfondire l'aspetto relativo ai propri diritti.

12. LA BANCA DEPOSITARIA

- (a) La banca depositaria è State Street Bank Luxembourg S.A. Si tratta di una società

per azioni di diritto lussemburghese autorizzata a svolgere attività bancarie. I diritti e i doveri della banca depositaria sono regolati dall'atto costitutivo, dal presente prospetto e dal contratto con la banca depositaria. La banca depositaria è incaricata, in particolare, della custodia dei valori patrimoniali della Società d'investimento e opera nell'interesse dei detentori di azioni.

- (b) La banca depositaria custodisce tutti i valori mobiliari e gli altri valori patrimoniali della Società d'investimento in conti e depositi separati, di cui si potrà disporre solo conformemente alle disposizioni dell'atto costitutivo. La banca depositaria può, sotto la propria responsabilità, affidare i valori mobiliari e patrimoniali della Società d'investimento alla custodia di altre banche o soggetti preposti alla raccolta di valori mobiliari.
- (c) La banca depositaria e la Società d'investimento sono autorizzate a recedere dall'affidamento dell'incarico di banca depositaria in qualsiasi momento, con preavviso scritto di tre mesi. Tale recesso sarà valido solo se la Società d'investimento, sentite le autorità di vigilanza competenti, avrà nominato un'altra banca depositaria e questa avrà assunto le responsabilità e le funzioni di banca depositaria; fino ad allora la banca depositaria in carica continuerà ad adempiere appieno alle proprie responsabilità e alle proprie funzioni di banca depositaria a tutela degli interessi dei detentori di azioni.
- (d) La banca depositaria sarà vincolata alle istruzioni della Società d'investimento, a condizione che tali istruzioni non violino la legge, l'atto costitutivo o questo prospetto.

13. SPESE E SERVIZI RICEVUTI

- (a) La Società di investimento pagherà alla Società di gestione una commissione sul patrimonio del comparto calcolata sulla base del valore patrimoniale netto del relativo comparto alla data di valutazione, la quale riguarderà di volta in volta la quota percentuale del patrimonio del comparto attribuibile alla singola classe di azioni. Per tutte le classi di azioni la commissione della Società di Gestione non supera il 3% annuo. Le percentuali attualmente applicate alla commissione della Società di Gestione sono indicate nell'appendice riguardante i prodotti, nella sezione specifica del prospetto d'offerta relativa alle rispettive classi di azioni. La commissione costituisce, in particolare, il compenso per la Società di Gestione, la gestione del fondo e le società di collocamento del comparto.

La Società di Gestione trasmette di norma parte della sua commissione di gestione agli uffici di intermediazione; ciò avviene come compenso per le prestazioni di vendita sulla base di consistenze intermedie e possono rappresentare una parte rilevante della commissione di

gestione. La commissione può variare da una classe di azioni all'altra. Il rendiconto annuale contiene ulteriori informazioni in merito. La Società di gestione non riceve alcun rimborso delle spese e delle commissioni da versare alla banca depositaria e a terzi attingendo al patrimonio del comparto. I benefici offerti da broker e operatori, a cui la Società di Gestione ricorre nell'interesse degli investitori, non subiranno alcuna ripercussione (si veda la sezione intitolata **Ordini di acquisto e di vendita per valori mobiliari e strumenti finanziari**).

Inoltre, la Società di Gestione potrà ricevere da ciascun patrimonio di comparto una commissione di performance per singole o per tutte le classi di azioni, il cui ammontare viene indicata nella rispettiva appendice al prodotto riportata nella sezione specifica di questo prospetto. Qualora sia prevista una commissione di performance, il calcolo sarà effettuato nell'ambito delle rispettive classi di azioni.

La commissione di performance farà sostanzialmente riferimento a un indice di benchmark definito nella relativa appendice al prodotto contenuta nella sezione specifica di questo prospetto. Per i singoli comparti si potrà anche fissare un rendimento minimo (hurdle rate) quale criterio per la commissione di performance. Nel caso in cui tale indice di benchmark scadesse nel periodo di durata del comparto, la Società di Gestione, nell'interesse degli investitori, potrà basarsi, invece che sull'indice di benchmark scaduto, su un indice equiparabile approvato per il calcolo di tale commissione di performance. Se tale indice di benchmark non esiste, la Società di Gestione potrà crearne uno idoneo a quel comparto e basato su valori riconosciuti. Trattandosi di un indice di benchmark creato dalla stessa Società di Gestione, potrebbero insorgere conflitti d'interesse. La Società di Gestione stabilirà comunque tale indice di benchmark secondo scienza e coscienza, per evitare qualsiasi conflitto d'interesse. Nel caso in cui un detentore di azioni desiderasse informazioni sui criteri di composizione dell'indice di benchmark potrà richiederle gratuitamente alla Società di Gestione.

Per quanto riguarda le operazioni di negoziazione relative ai comparti, la Società di gestione è autorizzata a utilizzare i benefici offerti da broker e operatori ai fini delle decisioni di investimento che adotterà nell'interesse dei detentori di azioni. I servizi in questione includono servizi diretti forniti dagli stessi broker e operatori, quali ricerche e analisi finanziarie, e servizi indiretti, quali sistemi di comunicazione sui mercati e sui prezzi.

- (b) Oltre ai suddetti compensi versati alla Società di Gestione, potranno essere addebitate alla Società d'investimento anche le seguenti commissioni e spese:
 - (i) la commissione di amministrazione, che fondamentalmente viene calco-

lata in funzione del patrimonio netto del relativo comparto. La Società di Gestione e l'Amministratore definiscono l'ammontare concreto della commissione nel contratto di amministrazione, nel rispetto delle prassi vigenti sul mercato lussemburghese. La commissione può variare da una classe di azioni all'altra. L'esatto ammontare della commissione addebitata è indicato nel rendiconto annuale della Società d'investimento. Oltre alla commissione di amministrazione, all'Amministratore vengono rimborsati i costi e le spese sostenuti per lo svolgimento della propria attività di amministrazione non coperti dalla commissione. L'attività di amministrazione comprende tutte le mansioni amministrative, contabili e di altro tipo previste dalla Legge o da regolamenti integrativi per l'amministrazione centrale di un fondo in Lussemburgo.

- (ii) La commissione all'ufficio di registro, al Transfer Agent e ai sub transfer agent eventualmente incaricati dei trasferimenti per la tenuta del registro delle azioni e la gestione delle operazioni di emissione, rimborso e conversione delle azioni. La commissione viene calcolata in funzione del numero dei registri delle azioni tenuti. La commissione può variare da una classe di azioni all'altra. L'esatto ammontare della commissione addebitata è indicato nel rendiconto annuale della Società d'investimento. Oltre alla commissione, all'Ufficio di registro e Transfer Agent vengono rimborsate le spese e le uscite sostenute nell'ambito della propria attività e non ancora coperte dalla commissione.
- (iii) La commissione della banca depositaria per la custodia dei valori patrimoniali della Società d'investimento viene calcolata fondamentalmente in base ai valori patrimoniali custoditi (escluse le spese di transazione della banca depositaria). La Società d'investimento e la banca depositaria definiscono l'ammontare specifico della commissione nel contratto di custodia, nel rispetto delle prassi vigenti sul mercato lussemburghese. L'esatto ammontare della commissione addebitata è indicato nel rendiconto annuale del fondo. Oltre alla commissione, alla banca depositaria possono essere o vengono rimborsati i costi e le spese sostenute nell'ambito della propria attività e non ancora assolti con la commissione.
- (iv) La commissione dei membri della Società di Gestione è fissata dal Consiglio di Amministrazione.
- (v) Spese della società di revisione, rappresentanti e rappresentanti fiscali.

- (vi) Eventuali spese sostenute per ottenere lo stato di società di distribuzione/reporting nel Regno Unito sono a carico della relativa classe di azioni.
- (vii) Spese per la stampa, la spedizione e la traduzione di tutti i documenti informativi di vendita previsti dalla legge, così come le spese per la stampa e la distribuzione di tutti gli ulteriori documenti e relazioni necessari ai sensi della legge applicabile o delle normative approvate dalle autorità competenti.
- (viii) Spese per un'eventuale quotazione o registrazione presso una borsa valori nazionale o estera.
- (ix) Altre spese relative all'investimento e alla gestione del patrimonio del fondo di ogni comparto.
- (x) Le spese di costituzione e altre spese connesse possono essere imputate al patrimonio del fondo del rispettivo comparto. In caso di oneri, i costi vengono ammortizzati nel corso di un massimo di cinque anni. Si prevede che i costi di costituzione non supereranno i EUR 50.000,00.
- (xi) Le spese relative alla stesura, al deposito e alla pubblicazione dell'atto costitutivo oltre ad altri documenti relativi alla Società di investimento, comprese le richieste di registrazione, i prospetti o le note scritte presentati presso tutte le autorità di registrazione e le borse (fra cui le associazioni di operatori in titoli locali) che devono essere prodotti per il comparto o l'offerta di azioni.
- (xii) Le spese per le pubblicazioni destinate ai detentori di azioni.
- (xiii) I premi assicurativi, le spese postali, telefoniche e di fax.
- (xiv) Spese per il rating di un comparto eseguito da agenzie di rating riconosciute a livello internazionale.
- (xv) Spese per la liquidazione di una classe di azioni o di un comparto.
- (xvi) Spese per associazioni di categoria.
- (xvii) Spese relative al conseguimento e al mantenimento di uno status che permetta di investire direttamente in beni patrimoniali di un paese o di apparire direttamente sui mercati di un paese in qualità di partner contrattuale.
- (xviii) Spese relative all'utilizzo di nomi di indici, in particolare tasse di licenza.
- (xix) Costi di messa in rete per i sistemi di compensazione. Le eventuali spese sostenute saranno imputate alla rispettiva classe di azioni.

La somma delle spese riportate alla lettera b) non supererà il limite di spesa. La somma delle spese non supererà il limite di spesa del 30%, 15% o 7,5% della commissione della Società di Gestione. Il limite di spesa applicabile per ogni comparto è indicato nella relativa sintesi.

(c) Oltre alle spese e ai compensi suddetti, al comparto potranno essere addebitate anche le seguenti spese:

- (i) Commissione di servizio fino allo 0,3% annuo sul patrimonio del rispettivo comparto. La commissione di servizio può variare da un comparto all'altro e da una classe di azioni a un'altra. Attualmente la Società d'investimento garantisce commissioni di servizio che definisce per ciascuna classe di azioni nell'appendice al prodotto relativa alla sezione specifica di questo prospetto. La commissione di servizio potrà essere parzialmente o totalmente trasmessa agli uffici di collocamento.
- (ii) La funzione di servizio della Società principale di collocamento comprende, oltre al collocamento di azioni, l'adempimento di altre mansioni di amministrazione previste dalla legge o da regolamenti integrativi per la gestione centrale di un fondo in Lussemburgo.
- (iii) Tutte le imposte gravanti sui valori patrimoniali del comparto e sul comparto stesso (in particolare la taxe d'abonnement), oltre alle eventuali imposte connesse alle spese di gestione e di custodia.
- (iv) Spese risultanti alla Società di Gestione, all'Amministratore, al gestore del fondo, alla banca depositaria, al Transfer Agent o a terzi incaricati dalla Società di Gestione se agiscono nell'interesse dei detentori di azioni.
- (v) Le spese derivanti dall'acquisto e dalla vendita di beni patrimoniali (incluse le spese di transazione della banca depositaria non comprese nella commissione per la custodia).
- (vi) Le eventuali spese derivanti dalla copertura valutaria di classi di azioni sottoposte a tali coperture sono addebitate alla rispettiva classe di azioni. Le spese possono variare da un comparto all'altro e da una classe di azioni a un'altra;
- (vii) I ricavi derivanti dalle operazioni di prestito in titoli o di pronti contro termine attivi appartengono al comparto, al netto dei costi operativi diretti o indiretti. La Società di Gestione si riserva tuttavia il diritto di applicare una commissione per avviare, preparare ed eseguire le suddette transazioni. In partico-

lare, la Società di Gestione riceverà un'unica commissione per avviare, preparare ed eseguire le operazioni di prestito in titoli (incluse le operazioni "sintetiche" di prestito in titoli) e di pronti contro termine attivi per conto del comparto, fino a un massimo del 40% dei proventi derivanti dalle suddette operazioni. La Società di Gestione sosterrà i costi legati alla preparazione e all'esecuzione delle suddette operazioni, incluse eventuali commissioni da versare a terzi (ad esempio, le commissioni di transazione riconosciute alla banca depositaria e quelle per l'uso di sistemi informativi specifici che garantiscono la "migliore esecuzione").

(viii) Spese straordinarie (per es. spese processuali) sostenute nell'interesse dei detentori di azioni di un comparto; la decisione sull'assunzione di tutte le spese spetta al Consiglio di Amministrazione; tali spese devono essere dettagliate nel rendiconto annuale.

(d) Le spese per attività di marketing non sono a carico della Società d'investimento.

(e) La liquidazione delle commissioni avviene a fine mese. I costi complessivi vengono imputati in prima istanza alle rendite correnti, quindi agli utili da capitale e infine al patrimonio del comparto. Queste spese sono riportate nei rendiconti annuali.

(f) Investimento in azioni di fondi target

L'investimento in fondi target può comportare il raddoppio dei costi e, in particolare, il raddoppio delle commissioni di gestione poiché le commissioni risulteranno sia a livello del rispettivo comparto, sia a livello del fondo target.

Se il patrimonio del comparto viene investito in azioni di un altro fondo, gestito direttamente o indirettamente dalla Società di investimento stessa, dalla Società di Gestione o da un'altra società collegata alla Società di investimento in virtù di gestione o controllo collettivi ovvero di partecipazione materiale diretta o indiretta, la Società di investimento, la Società di Gestione o l'altra società non addebiteranno al patrimonio del comparto alcuna commissione per l'acquisto e il rimborso di azioni di tale fondo.

La quota della commissione di gestione/commissione forfettaria attribuibile alle azioni del patrimonio di investimento associato sarà calcolata al netto della commissione di gestione/commissione forfettaria attribuita dal patrimonio di investimento acquisito, se necessario fino all'importo complessivo (metodo della differenza).

Se il comparto investe in azioni di fondi target emessi o gestiti da società diverse da quelle sopra citate, deve essere tenuto in considerazione che, se necessario, ulteriori

commissioni di sottoscrizione e oneri sulla vendita differita saranno a carico del patrimonio di tale comparto.

14. IMPOSTE

(a) Ai sensi dell'articolo 174 della Legge del 2010, il patrimonio di ogni comparto è in genere soggetto alla tassazione del Granducato di Lussemburgo (la **taxe d'abonnement**) pari, attualmente, allo 0,05% o allo 0,01% per anno, pagabile trimestralmente sulla base del patrimonio netto di ogni comparto alla fine di ogni trimestre. A determinate condizioni il patrimonio di un comparto può essere completamente esentato dalla *taxe d'abonnement*. L'aliquota fiscale applicabile per ogni comparto è indicata nella relativa sintesi.

(b) In alcuni paesi l'investimento del patrimonio del comparto comporta che i redditi possano essere assoggettati alla ritenuta alla fonte. In tali casi né la banca depositaria né la Società di Gestione sono tenute ad acquisire la documentazione fiscale.

(c) Il trattamento fiscale dei proventi del comparto per gli investitori dipende dalle norme fiscali applicabili al singolo investitore. Per informazioni sul carico impositivo per i singoli investitori (in particolare i soggetti fiscalmente non residenti) si consiglia di rivolgersi a un fiscalista.

(i) Tassazione dei redditi da risparmio all'interno dell'UE (tassazione alla fonte)

Secondo quanto previsto dalla direttiva europea 2003/48/CE sulla tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi all'interno dell'UE (la **direttiva**) entrata in vigore il 1 luglio 2005, non si può escludere che venga applicata una ritenuta alla fonte laddove vi siano distribuzioni di dividendi o rimborsi di azioni di fondi effettuati dall'ufficio di pagamento lussemburghese e il beneficiario del suddetto denaro sia una persona fisica residente in un altro Stato membro dell'UE. La ritenuta alla fonte per questi rimborsi e pagamenti ammonterà al

35% dal 1 luglio 2011.

La persona fisica interessata può tuttavia autorizzare espressamente l'ufficio di pagamento lussemburghese a rendere note le informazioni fiscali necessarie alle autorità fiscali competenti in base al proprio domicilio, conformemente al sistema di scambio delle informazioni previsto dalla direttiva.

In alternativa, la persona fisica interessata può presentare all'ufficio di pagamento lussemburghese un certificato rilasciato dalle autorità fiscali competenti in base al proprio domicilio fiscale per ottenere l'esenzione dalla ritenuta alla fonte.

(ii) Tassazione nel Regno Unito

Ove applicabile, il Consiglio di Amministrazione intende richiedere lo status di

società di distribuzione/reporting relativamente alla classe di azioni offerte agli investitori britannici. Ulteriori dettagli sono riportati nella relativa appendice al prodotto nella sezione specifica del prospetto d'offerta.

15. ASSEMBLEE DEI SOCI

(a) L'Assemblea degli detentori di azioni rappresenta la totalità dei detentori di azioni indipendentemente dal comparto specifico in cui hanno investito. Dispone dell'autorità per assumere decisioni su tutte le questioni inerenti alla Società di investimento. Le delibere dell'Assemblea dei detentori di azioni su questioni inerenti alla Società d'investimento nel suo complesso sono vincolanti per tutti i detentori di azioni.

(b) L'Assemblea generale dei detentori di azioni si tiene presso la sede legale della Società d'investimento, o in un altro luogo stabilito in anticipo, ogni quarto mercoledì del mese di aprile di ogni anno alle ore 11:00. Qualora il quarto mercoledì di aprile dell'anno cada in un giorno festivo bancario, l'Assemblea generale dei detentori di azioni si terrà il successivo giorno lavorativo bancario. Ogni detentore di azioni può farsi rappresentare all'Assemblea tramite delega.

(c) Si delibera per maggioranza semplice dei voti corrispondenti alle azioni rappresentate, di persona o tramite delega, ed espressi in assemblea. Per il resto si fa riferimento alla Legge sulle società commerciali del 10 agosto 1915. In conformità all'articolo 3.4, lettera a), punto iii), ogni azione di qualsiasi classe di azioni dà diritto a un voto, in conformità al diritto lussemburghese e allo statuto.

(d) Ulteriori Assemblee dei soci si tengono nel luogo e alla data indicati nelle relative comunicazioni.

(e) Il Consiglio di Amministrazione può convocare un'Assemblea dei soci. Le convocazioni alle Assemblee dei soci verranno pubblicate sul *Mémorial*, su un quotidiano lussemburghese e su altri quotidiani, se il Consiglio di Amministrazione lo riterrà opportuno. Se tutti i detentori di azioni sono rappresentati di persona o tramite delega e hanno confermato di essere a conoscenza dell'ordine del giorno, si può derogare all'obbligo di convocazione formale.

(f) Il Consiglio di Amministrazione può definire tutte le ulteriori condizioni che devono essere soddisfatte dai detentori di azioni per partecipare all'Assemblea dei soci. Nella misura consentita dalla legge, la comunicazione di convocazione all'Assemblea dei soci può prevedere che i requisiti per il numero legale e la maggioranza siano valutati a fronte del numero di azioni emesse e in circolazione a mezzanotte (ora di Lussemburgo) del quinto giorno prima della data fissata per l'assemblea (la **Data di registra-**

zione) nel qual caso, il diritto di qualsiasi detentore di azioni di partecipare all'assemblea sarà stabilito in base alle azioni detenute alla data di registrazione.

16. COSTITUZIONE, CHIUSURA E FUSIONE DI COMPARTI O DI CLASSI DI AZIONI

16.1 Costituzione

È il Consiglio di Amministrazione che delibera la costituzione di comparti o di classi di azioni o, a seconda dei casi, dal Consiglio direttivo.

16.2 Chiusura

(a) Qualora sia previsto dalla legge, il Consiglio di Amministrazione può deliberare di liquidare il patrimonio della Società di un comparto e di corrispondere ai detentori di azioni il valore netto d'inventario delle loro azioni al giorno di valutazione in cui diviene effettiva la decisione. Al verificarsi di un evento che porti alla liquidazione del comparto, verranno sospesi i relativi emissioni e rimborso delle azioni. La banca depositaria provvederà a ripartire tra i detentori di azioni di ciascun comparto in base ai loro diritti i proventi derivanti dalla liquidazione, dedotte le spese di liquidazione e i compensi, secondo le istruzioni della Società o eventualmente dei liquidatori nominati dall'Assemblea dei soci. I proventi netti derivanti dalla liquidazione che alla chiusura della procedura di liquidazione non saranno stati reclamati dai detentori di azioni, dopo tale chiusura verranno depositati dalla banca depositaria presso la Caisse de Consignation di Lussemburgo per conto dei detentori di azioni aventi diritto. Se non verranno richiesti entro il termine previsto dalla legge, tali importi si prescriveranno.

(b) Inoltre, il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'annullamento delle azioni emesse nell'ambito di un comparto di questo tipo e l'attribuzione delle azioni a un altro comparto, previa approvazione dell'assemblea degli detentori di azioni di questo secondo comparto; resta inteso che i detentori di azioni dei comparti interessati hanno il diritto di richiedere il rimborso o la conversione di tutte le proprie azioni, o di una parte di esse, al valore patrimoniale netto applicabile, senza ulteriori costi, entro un mese dalla pubblicazione di cui alla disposizione che segue.

(c) Qualora sia previsto dalla Legge, il Consiglio di Amministrazione può deliberare di liquidare una classe di azioni all'interno di un comparto e di corrispondere ai detentori di azioni il valore patrimoniale netto delle loro azioni (considerando il valore e i costi di realizzo effettivi in riferimento agli investimenti patrimoniali relativi a tale annullamento) al giorno di valutazione in cui diviene effettiva la decisione. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'annullamento delle azioni emesse in una classe di un simile comparto e dichiarare l'attribuzione delle azioni a un'altra classe dello stesso comparto; resta inteso che i detentori di azioni della classe del comparto da annullare hanno un mese

di tempo dalla pubblicazione secondo la seguente disposizione per richiedere il rimborso o la conversione di tutte le azioni o di una parte di esse al valore patrimoniale netto applicabile, senza ulteriori costi, secondo le procedure di cui agli articoli 14 e 15.

- (d) In linea di principio, la liquidazione di un comparto termina entro nove (9) mesi a partire dalla data in cui è stata deliberata la liquidazione. Al termine della liquidazione di un comparto eventuali azioni residue saranno depositate quanto prima presso la **Caisse de Consignation**.

16.3 Fusione

- (a) La Società di investimento, in qualità di UCITS oggetto di fusione o di UCITS rilevante (entrambi definiti di seguito), può essere soggetta a fusioni transfrontaliere o nazionali in conformità a uno o più tecniche di fusione indicate nell'articolo 16.3, lettera d), punto i) da A) a C) qui di seguito.

- (b) Il Consiglio di Amministrazione è competente a stabilire la data di decorrenza della fusione con un altro UCITS.

- (c) Il Consiglio di Amministrazione può deliberare di accorpare più classi di azioni all'interno di uno stesso comparto. In seguito a tale accorpamento i detentori di azioni della classe in liquidazione riceveranno azioni della classe accorpante, per un numero che verrà calcolato in base al rapporto tra il valore delle azioni delle classi interessate al momento dell'accorpamento, più un'eventuale compensazione massima. L'accorpamento verrà controllato dalla società di revisione della Società.

- (d) Ai fini del presente articolo 16.3, lettera c):

- (i) a una fusione indica un'operazione mediante la quale:

(A) uno o più UCITS o relativi comparti (**l'UCITS oggetto di fusione**), trasferiscono, all'atto dello scioglimento senza liquidazione, la totalità dei loro valori patrimoniali e delle loro passività a un altro UCITS esistente o a un relativo comparto (denominato **UCITS oggetto di fusione**), in cambio dell'assegnazione di quote dell'UCITS rilevante ai loro detentori di quote e, se applicabile, di un pagamento in contanti non eccedente il 10% del valore patrimoniale netto di tali quote;

(B) due o più UCITS o relativi comparti (**l'UCITS oggetto di fusione**), trasferiscono, all'atto dello scioglimento senza liquidazione, la totalità dei loro valori patrimoniali e delle loro passività a un altro UCITS che creano o a un relativo comparto (denominato **UCITS oggetto**

di fusione), in cambio dell'assegnazione di quote dell'UCITS rilevante ai loro detentori di quote e, se applicabile, di un pagamento in contanti non eccedente il 10% del valore patrimoniale netto di tali quote;

- (C) uno o più UCITS o relativi comparti (**l'UCITS oggetto di fusione**), che continuano a esistere finché siano state regolate tutte le passività, trasferiscono la totalità dei loro valori patrimoniali netti a un altro comparto dello stesso UCITS, a un UCITS da essi costituito o a un altro UCITS esistente o a un relativo comparto (**l'UCITS oggetto di fusione**);

- (ii) i termini **detentori di quote/quote** si riferiscono anche ai detentori di azioni/azioni della Società di investimento o del comparto;

- (iii) il termine **UCITS** si riferisce anche ai comparti di un UCITS e

- (iv) il termine **la Società** si riferisce anche a un comparto della Società di investimento.

- (e) Qualora la Società di investimento sia oggetto di fusione con un altro UCITS (**l'Altro UCITS**), o sia l'UCITS oggetto di fusione o l'UCITS rilevante si applicano le seguenti regole:

- (i) La Società di investimento fornirà adeguate e accurate informazioni in merito al progetto di fusione ai propri detentori di azioni per consentire loro di formulare un giudizio informato sull'impatto della fusione sui propri investimenti. Tali informazioni devono essere fornite solo dopo che il CSFF abbia autorizzato il progetto di fusione e almeno trenta giorni prima della data ultima per richiedere il riacquisto, il rimborso o, in base ai casi, la conversione senza costi aggiuntivi ai sensi dell'articolo 16.3, lettera e), punto iv). Le informazioni da fornire ai detentori di azioni includono informazioni accurate e adeguate sul progetto di fusione che consentano loro di prendere una decisione informata sul possibile impatto della fusione sui loro investimenti e di esercitare i diritti loro spettanti ai sensi dell'articolo 16.3, lettera e), punti ii), iv) e v).

Includerà quanto segue:

- (A) il contesto e le motivazioni in merito al progetto di fusione;

- (B) il possibile impatto del progetto di fusione sui detentori di azioni, inclusa, a titolo esemplificativo, qualsiasi differenza materiale in termini di politica e strategia di investimento, costi, rendimenti

attesi, reportistica periodica, possibile diluizione della performance e, dove pertinente, un avvertimento messo in evidenza per gli investitori sul possibile cambiamento del regime fiscale in seguito alla fusione

- (C) qualsiasi diritto specifico che i detentori di azioni abbiano rispetto al progetto di fusione, inclusi, a titolo esemplificativo, il diritto di richiedere informazioni aggiuntive, il diritto di ricevere o richiedere una copia del rapporto del revisore legale dei conti o del revisore indipendente o della banca depositaria (se applicabile nello stato membro dell'UE sede dell'UCITS rilevante) e il diritto di richiedere il riacquisto, il rimborso o, in base ai casi, la conversione delle quote senza costi aggiuntivi ai sensi dell'articolo 16.3, lettera e), punto iv) nonché l'ultima data utile per esercitare questo diritto;

- (D) i relativi aspetti procedurali, la data effettiva pianificata della fusione e

- (E) una copia delle principali informazioni per gli investitori dell'UCITS rilevante, di cui all'articolo 159 della Legge del 2010 o, in base ai casi, all'articolo 78 della direttiva 2009/65/CE.

- (ii) La delibera di fusione del Consiglio di Amministrazione verrà approvata dall'Assemblea dei soci a maggioranza semplice dei voti espressi dai detentori di azioni presenti o rappresentati all'assemblea. Per fusioni che comportano la cessazione dell'attività della Società di investimento sarà necessario il voto degli detentori di azioni della Società di investimento in base ai requisiti per il numero legale e la maggioranza previsti per le modifiche alle presenti sezioni. Qualora la Società di investimento cessi di esistere in seguito a una fusione, la data di decorrenza della fusione dovrà essere registrata tramite atto notarile.

Se una fusione deve essere approvata dall'Assemblea dei soci ai sensi delle disposizioni sopra menzionate, sarà necessaria solo l'approvazione dell'Assemblea dei detentori di azioni dei comparti interessati dalla fusione.

- (iii) Se l'altro UCITS è stato informato in conformità all'articolo 93 della direttiva 2009/65/CE, le informazioni a cui si fa riferimento nell'articolo 16.3, lettera e), punto i) saranno fornite in una delle lingue ufficiali del Lussemburgo, o in una delle lingue approvate dal CSFF. La Società di investimento sarà

- responsabile della traduzione. La traduzione rispecchierà fedelmente il contenuto dell'originale.
- (iv) I detentori di azioni hanno il diritto di richiedere, senza altre spese se non quelle trattenute dall'UCITS per la copertura dei costi di disinvestimento, il riacquisto o il rimborso delle loro azioni o, laddove possibile, la conversione delle loro azioni in quote di un altro UCITS con politiche di investimento analoghe e gestito dalla stessa Società di Gestione o da qualsiasi altra società con la quale la Società di Gestione sia collegata mediante gestione o controllo comuni, o da una partecipazione rilevante diretta o indiretta. Tale diritto entrerà in vigore dal momento in cui i detentori di azioni siano stati informati del progetto di fusione in conformità all'articolo 16.3, lettera e), punto i) e cesserà cinque giorni lavorativi prima della data per il calcolo del tasso di cambio di cui all'articolo 16.3, lettera e), punto viii).
- (v) Fatta salva l'articolo 16.3, lettera e), punto iv), in deroga agli articoli 11, paragrafo 2, e 28, paragrafo 1, lettera b) della Legge del 2010, la Società di investimento potrà decidere o il CSSF richiederà di sospendere provvisoriamente la sottoscrizione, il riacquisto e il rimborso di quote, a condizione che tale sospensione sia giustificata a tutela dei detentori di azioni.
- (vi) La Banca depositaria della Società d'investimento dovrà verificare la conformità dei dettagli specificati all'articolo 16.3, lettera e), punto v) G) A, F e G.
- (vii) La Società di investimento e l'altro UCITS devono redigere un progetto comune di fusione. Il progetto comune di fusione presenterà i seguenti dettagli:
- (A) un'identificazione del tipo di fusione e dell'UCITS coinvolto;
- (B) il contesto e le motivazioni in merito al progetto di fusione;
- (C) l'impatto atteso del progetto di fusione sui detentori di azioni dell'UCITS rilevante o dell'UCITS oggetto di fusione.
- (D) i criteri adottati per la valutazione dei valori patrimoniali e, in base ai casi, delle passività alla data per il calcolo del tasso di cambio di cui all'articolo 16.3, lettera e), punto viii);
- (E) il metodo di calcolo del tasso di cambio;
- (F) la data effettiva pianificata della fusione;
- (G) le regole da applicare per il trasferimento del patrimonio e lo scambio di quote e
- (H) nel caso di una fusione secondo l'articolo 16.3, lettera d), punto i) B) e, in base ai casi, l'articolo 16.3, lettera d), punto i) C) di questo prospetto, sezione generale, o l'articolo 2, paragrafo 1, lettera p), punto ii) e, in base ai casi, l'articolo 2, paragrafo 1, lettera p), punto iii) della direttiva 2009/65/CE, le disposizioni relative alla gestione o gli strumenti della recente costituzione dell'UCITS rilevante.
- L'UCITS oggetto di fusione e l'UCITS rilevante possono decidere di includere ulteriori elementi nel progetto comune di fusione.
- (viii) Il progetto comune di fusione di cui all'articolo 16.3, lettera e), punto vii) stabilirà la data di decorrenza della fusione, nonché la data per il calcolo del tasso di cambio per la conversione delle quote dell'UCITS oggetto di fusione in quote dell'UCITS rilevante e, in base ai casi, per la definizione del relativo valore patrimoniale netto dei pagamenti in contanti. Tali date saranno successive all'eventuale approvazione della fusione da parte dei detentori di quote dell'UCITS rilevante o dell'UCITS oggetto di fusione.
- (f) Qualora la Società di investimento sia l'UCITS oggetto di fusione si applicano le seguenti regole:
- (i) La Società di investimento affiderà al proprio revisore legale dei conti il compito di verificare i seguenti aspetti:
- (A) i criteri adottati per la valutazione dei valori patrimoniali e, in base ai casi, delle passività alla data per il calcolo del tasso di cambio di cui all'articolo 16.3, lettera e), punto viii);
- (B) laddove applicabile, il pagamento in contanti per azione e
- il metodo di calcolo del tasso di cambio nonché il tasso di cambio fissato alla data prevista per il calcolo di tale tasso di cui all'articolo 16.3, lettera e), punto viii).
- Una copia di tali relazioni sarà fornita su richiesta e gratuitamente ai detentori di quote dell'UCITS oggetto di fusione, dell'UCITS rilevante e alle relative autorità competenti
- (g) Qualora la Società di investimento sia l'UCITS rilevante si applicano le seguenti regole:
- (i) La Società di investimento può derogare agli articoli 43, 44, 45 e 46 della
- Legge del 2010, nel rispetto dei criteri di diversificazione del rischio, per un periodo pari a sei mesi dalla data di decorrenza della fusione.
- (ii) La Società di Gestione della Società di investimento fornirà conferma scritta alla banca depositaria della Società di investimento dell'avvenuto trasferimento dei valori patrimoniali e, in base ai casi, delle passività.
- (iii) L'entrata in vigore della fusione verrà resa pubblica dalla Società di investimento mediante mezzi adeguati e verrà comunicata al CSSF e alle altre autorità competenti interessate dalla fusione.
- (h) Una fusione che diviene effettiva secondo quanto previsto nell'articolo 16.3, lettera e), punto viii) potrebbe non essere dichiarata nulla e avrà i seguenti effetti:
- (i) una fusione eseguita in conformità all'articolo 16.3, lettera d), punto i) A) avrà le seguenti conseguenze:
- tutto il patrimonio e le passività dell'UCITS oggetto di fusione saranno trasferite all'UCITS rilevante o, in base ai casi, alla banca depositaria dell'UCITS rilevante.
 - i detentori di quote dell'UCITS oggetto di fusione diventeranno detentori dell'UCITS rilevante e, in base ai casi, avranno diritto a un pagamento in contanti non eccedente il 10% del valore patrimoniale netto delle proprie quote nell'UCITS oggetto di fusione e
 - l'UCITS oggetto di fusione costituito a Lussemburgo cesserà di esistere nel momento in cui entrerà in vigore la fusione.
- (ii) una fusione eseguita in conformità all'articolo 16.3, lettera d), punto i) B) avrà le seguenti conseguenze:
- tutto il patrimonio e le passività dell'UCITS oggetto di fusione saranno trasferite all'UCITS rilevante, di recente costituzione, o, in base ai casi, alla banca depositaria dell'UCITS rilevante.
 - i detentori di quote dell'UCITS oggetto di fusione diventeranno detentori dell'UCITS rilevante, di recente costituzione, e, in base ai casi, avranno diritto a un pagamento in contanti non eccedente il 10% del valore patrimoniale netto delle proprie

quote nell'UCITS oggetto di fusione e

- l'UCITS oggetto di fusione costituito a Lussemburgo cesserà di esistere nel momento in cui entrerà in vigore la fusione.
- (iii) una fusione eseguita in conformità all'articolo 16.3, lettera d), punto i) C) avrà le seguenti conseguenze:
 - tutto il patrimonio netto dell'UCITS oggetto di fusione sarà trasferito all'UCITS rilevante o, in base ai casi, alla banca depositaria dell'UCITS rilevante.
 - I detentori di azioni dell'UCITS oggetto di fusione diventeranno detentori di azioni dell'UCITS rilevante e
 - l'UCITS oggetto di fusione costituito a Lussemburgo continuerà a esistere fino a quando tutte le passività saranno state regolate.

17. LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ D'INVESTIMENTO

- (a) L'Assemblea dei soci può decidere di liquidare la Società di investimento in qualsiasi momento. Perché le deliberazioni siano valide sono necessari i requisiti per la validità previsti dalla legge.
- (b) Conformemente alle disposizioni di legge, la liquidazione della Società di investimento verrà pubblicata dalla stessa sul "Mémorial" e su almeno tre quotidiani di tiratura nazionale, di cui uno dovrà essere un quotidiano lussemburghese.
- (c) Al verificarsi di un evento che porta alla liquidazione della Società di investimento, verranno sospesi l'emissione e il rimborso delle azioni. La banca depositaria provvederà a ripartire tra i detentori di azioni dei comparti, proporzionalmente ai loro diritti, i proventi derivanti dalla liquidazione, dedotte le spese di liquidazione e i compensi, secondo le istruzioni della Società di investimento o eventualmente dei liquidatori nominati dall'Assemblea dei soci.
- (d) In linea di principio, la liquidazione della Società di investimento termina entro nove (9) mesi a partire dalla data in cui è stata deliberata la liquidazione. Al termine della liquidazione eventuali azioni residue saranno depositate quanto prima presso la **Caisse de Consignation**.

18. PUBBLICAZIONI

- (a) Il valore netto d'inventario per azione si può richiedere presso la Società di Gestione e ogni ufficio di pagamento e si può pubblicare in ogni paese di colloca-

mento tramite media idonei (per es. Internet, sistemi informatici, giornali ecc.). Per mettere a disposizione degli investitori migliori informazioni e per tenere in debita considerazione le diverse prassi di mercato, la Società di Gestione può pubblicare anche un prezzo di emissione/rimborso che tenga conto della commissione di sottoscrizione o di rimborso. Tali informazioni possono essere richieste alla Società di investimento, alla Società di gestione, al Transfer Agent o all'ufficio di distribuzione ogni giorno in cui le informazioni in questione vengano pubblicate.

(b) La Società di investimento redigerà un rendiconto annuale certificato e una relazione semestrale, conformemente alle disposizioni di legge del Granducato del Lussemburgo, disponibili presso la sede legale della Società di investimento.

(c) Questo prospetto e il prospetto semplificato, rispettivamente documenti informativi chiave per l'investitore, (così come sono definiti all'articolo 159 della Legge del 2010), nonché le relazioni semestrali e annuali sono disponibili gratuitamente ai detentori di azioni presso la sede legale della Società d'investimento e tutti gli uffici di distribuzione e pagamento. È inoltre possibile prendere visione gratuitamente di copie dei seguenti documenti in tutti i giorni lavorativi bancari in Lussemburgo durante i normali orari di ufficio presso la Società di investimento sita in 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo, Lussemburgo:

- (i) il contratto con la Società di Gestione,
- (ii) il contratto con la banca depositaria,
- (iii) il contratto di amministrazione e
- (iv) il contratto con la Gestione del fondo.

19. COSTITUZIONE, ESERCIZIO FISCALE, DURATA

La Società di investimento è stata costituita il 28 marzo 2011 a tempo indeterminato. Il suo esercizio fiscale termina il 31 dicembre di ogni anno. Il primo anno di esercizio avrà inizio con la data di costituzione della Società di investimento e terminerà il 31 dicembre 2011. La prima Assemblea annuale dei soci sarà convocata nell'anno 2012. La prima relazione finanziaria annuale sarà pubblicata entro quattro mesi dalla fine del primo anno di esercizio, ossia, al più tardi, entro il 30 aprile 2012. La prima relazione semestrale non certificata sarà redatta al 30 giugno 2011 e sarà pubblicata entro il 31 agosto dello stesso anno.

20. BORSE E MERCATI

Le azioni dei comparti della Società di Gestione potrebbero essere ammesse alla quotazione su una Borsa o negoziati su mercati regolamentati; attualmente, la Società di Gestione non si avvale di questa possibilità. La Società di Gestione è a cono-

scenza del fatto che – senza il suo consenso – al momento della stesura del presente prospetto d'offerta le azioni dei comparti di seguito citati vengono negoziate o quotate sui seguenti mercati:

DWS Concept Kaldemorgen

- Borsa di Amburgo (Börse Hamburg)
- Borsa di Monaco (Börse München)
- Borsa di Düsseldorf (Börse Düsseldorf)
- Borsa di Stoccarda (Börse Stuttgart)

Non si può escludere la sospensione entro breve termine di questo tipo di negoziazione oppure l'introduzione delle azioni del comparto su altri mercati – eventualmente anche nel breve periodo – o anche la loro effettiva negoziazione.

La Società di Gestione non è a conoscenza di tale eventualità.

Il prezzo di mercato sottostante alle transazioni di borsa o alla negoziazione su altri mercati non viene determinato esclusivamente dal valore dei beni patrimoniali presenti nel patrimonio del comparto, ma anche dall'offerta e dalla domanda. Pertanto il suddetto prezzo di mercato potrà differenziarsi dal valore patrimoniale netto dell'azione.

B. Prospetto – Sezione specifica

DWS Concept Kaldemorgen

Per il comparto denominato DWS Concept Kaldemorgen (il **comparto**), saranno applicate le seguenti disposizioni di questa sezione specifica (la **Sezione specifica**) in aggiunta ai termini contenuti nella sezione generale di questo prospetto.

Politica d'investimento

I target in termini di rendimento e rischio possono essere superiori o inferiori al presente obiettivo e non esiste alcuna certezza o garanzia in merito al raggiungimento di rendimenti positivi rispetto al capitale investito.

Fino al 100% del patrimonio del comparto può essere investito a livello globale in azioni, titoli obbligazionari, certificati e liquidità, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, certificati su azioni e indici, obbligazioni convertibili, obbligazioni inflation-linked, obbligazioni legate a warrant i cui warrant sottostanti siano correlati a titoli, warrant su azioni, certificati di partecipazione e godimento, come pure titoli obbligazionari, depositi a breve termine, titoli del mercato monetario regolarmente negoziati e liquidità.

Gli investimenti in azioni comprendono anche aziende di immobili e aziende di investimento in immobili, tra cui le aziende attive negli investimenti immobiliari (REIT) in qualsiasi forma giuridica, a condizione che tali azioni siano conformi all'articolo 3.1 della sezione generale del presente prospetto d'offerta e alle leggi vigenti.

Gli investimenti in azioni saranno effettuati anche sotto forma di GDR (Global Depositary Receipts) quotati su borse e mercati riconosciuti, attraverso ADR (American Depositary Receipts) emessi da istituti finanziari internazionali con rating elevato o, nella misura ammessa dal Regolamento del Granducato dell'8 febbraio 2008 relativo ad alcune definizioni della Legge del 2002 (il **Regolamento del 2008**), articolo 41, paragrafo 1 o 2 della Legge del 2010, attraverso Participatory Notes (P-Notes).

Il comparto può investire fino al 100% del proprio patrimonio in ognuno dei titoli citati in precedenza.

Gli investimenti in titoli obbligazionari possono anche comprendere, a titolo esemplificativo, i seguenti titoli obbligazionari cartolarizzati (ABS):

titoli obbligazionari cartolarizzati (finanziamenti per l'acquisto di automobili, prestiti con carta di credito, credito al consumo, prestiti destinati agli studenti, leasing aziendali, leasing per autoveicoli, prestiti non performanti, asset backed commercial paper (ABCP), collateralized loan obligation (CLO), crediti ipotecari (MBS), crediti ipotecari a privati (RMBS), crediti commerciali ipotecari (CMBS), collateralized debt obligation (CDO), collateralized bond obligation (CBO) oppure collateralized mortgage obligation (CMO). I titoli obbligazionari cartolarizzati potrebbero essere meno liquidi rispetto ai titoli obbligazionari aziendali. Il Consiglio direttivo della Società di Gestione è a conoscenza del livello ridotto di liquidità che, in alcuni contesti, può comportare perdite (vendita dei titoli in condizioni di mercato non favorevoli) e investirà nei

Classe di azioni	Codice WKN	Codice ISIN
LC	DWSK00	LU0599946893
LD	DWSK01	LU0599946976
NC	DWSK02	LU0599947198
FC	DWSK03	LU0599947271
FD	DWSK04	LU0599947354
IC	DWSK05	LU0599947438
ID	DWSK06	LU0599947511
SC	DWSK43	LU1028182704
A2H	DWSK07	LU0599947602
E2H	DWSK08	LU0599947784
U5H	DWSK09	LU0599947867
U6H	DWSK10	LU0599947941
CH2H	DWSK11	LU0599948089
CH4H	DWSK12	LU0599948162
DS1H	DWSK13	LU0599948246
P4H	DWSK14	LU0599948329
P6H	DWSK15	LU0599948592
Profilo dell'investitore		Orientato alla crescita
Valuta del comparto		EUR
Classi di azioni "hedged" con copertura valutaria nei confronti di		Valuta del comparto
Tipo di azioni		Azioni nominative o azioni al portatore rappresentate da un certificato cumulativo. Le classi di azioni IC, ID, U5H, U6H e P6H sono offerte solo in azioni nominative.
Data di lancio		LC, LD, NC, FC: 2.5.2011 A2H, E2H: 24.2.2014 La data di lancio di tutte le altre classi di azioni sarà fissata dalla Società di Gestione. Il prospetto verrà opportunamente aggiornato.
Data di sottoscrizione iniziale		LC, LD, NC, FC: 2.5.2011 A2H, E2H: 24.2.2014 La data di sottoscrizione iniziale di tutte le altre classi di azioni sarà fissata dalla Società di Gestione. Il prospetto verrà opportunamente aggiornato.
Valore iniziale delle azioni		LC, LD, NC, FC, FD, IC, ID, SC: EUR 100,00 A2H, E2H, U5H, U6H: USD 100,00 CH2H, CH4H: CHF 100,00 DS1H, P4H, P6H: GBP 100,00
Calcolo del valore delle azioni		Tutti i giorni lavorativi bancari in Lussemburgo ("giorno di valutazione"). Per giorno lavorativo bancario si intende qualsiasi giorno in cui le banche sono aperte e vengono eseguiti pagamenti.
Commissione di sottoscrizione (a carico dell'investitore)		LC, LD, A2H, CH2H, DS1H: fino al 5% * dell'importo lordo dell'investimento NC: fino al 3% ** dell'importo lordo dell'investimento FC, FD, IC, ID, SC, E2H, U5H, U6H, CH4H, P4H, P6H: 0%
Destinazione dei proventi		LC, NC, FC, IC, SC, A2H, E2H, U6H, CH2H, CH4H, P4H, P6H: Reinvestimento LD, FD, ID, DS1H, U5H: Distribuzione

* 5% dell'importo lordo dell'investimento; corrisponde a circa il 5,26% dell'importo netto dell'investimento.

** 3% dell'importo lordo d'investimento che corrisponde a circa il 3,09% dell'importo netto d'investimento.

suddetti titoli solo se riterrà che l'investimento in questione non abbia un effetto negativo sulla liquidità del comparto nel suo insieme. Gli investimenti del comparto in titoli obbligazionari cartolarizzati saranno limitati al 20% del patrimonio netto del comparto stesso.

In conformità ai limiti di investimento fissati all'articolo 3.2 della sezione generale del prospetto, al fine di implementare la politica di investimento

e raggiungere i relativi obiettivi, il comparto potrà utilizzare appropriate tecniche e strumenti finanziari derivati. Gli strumenti finanziari derivati potranno comprendere, tra l'altro, opzioni, forward, futures, contratti futures su strumenti finanziari e opzioni su tali contratti, nonché contratti OTC negoziati privatamente su qualsiasi tipo di strumento finanziario, inclusi single stock future, single stock forward, single stock swap, inflation swap, swap su tassi di interesse, total

Commissione della Società di Gestione (a carico del comparto)	LC, LD, A2H, CH2H, DS1H:	fino all'1,5% annuo più un'ulteriore commissione di performance
	FC, FD, E2H, CH4H, P4H:	fino allo 0,75% annuo più un'ulteriore commissione di performance
	NC:	fino al 2% annuo più un'ulteriore commissione di performance
	IC, ID, U5H, U6H, P6H:	0,6% annuo più un'ulteriore commissione di performance
	SC:	fino allo 0,5% annuo più un'ulteriore commissione di performance
Limite di spesa (cfr. articolo 13, lettera b)	Non superiore al 15% della Commissione della Società di Gestione	
Service fee – Commissione della Società di Distribuzione principale (a carico del comparto)***	Tutte le classi di azioni eccetto NC:	0%
	NC:	0,2% annuo

*** Per le spese ulteriori si veda l'articolo 13 della sezione generale di questo prospetto.

return swap, swaption, variance swap, constant maturity swap e credit default swap.

I credit default swap possono essere acquistati come forma di investimento e a scopo di copertura nei termini previsti dalla legge.

Le posizioni in strumenti derivati vengono anch'esse definite a copertura dei rischi di mercato, tra cui, a titolo esemplificativo, i mercati azionari, obbligazionari e valutari. Inoltre, le posizioni possono anche essere definite per anticipare la diminuzione di valore di strumenti, mercati e indici diversi, ossia la strategia di investimento prevede anche l'acquisto di strumenti, considerati positivamente come fonte di rendimenti (long positions) e/o la vendita di strumenti che, al contrario, non rappresentano una fonte di rendimento (short positions).

Conformemente al divieto di cui all'articolo 3.6 della sezione generale del prospetto, non saranno effettuate vendite di titoli allo scoperto. Le posizioni short si otterranno con l'impiego di strumenti derivati garantiti e non garantiti.

Il comparto può utilizzare un'ampia gamma di tecniche e strumenti per ottenere una copertura dai rischi valutari e sfruttare le oscillazioni di prezzo nei mercati valutari (come, per es., operazioni a termine sulle valute, inclusi i non-deliverable forward).

Non-deliverable forward (**NDF**) sono operazioni a termine su valute, che possono essere usate come investimento del comparto o con le quali si può garantire una copertura al tasso di cambio fra una valuta liberamente convertibile (di solito dollaro USA o euro) e una non liberamente convertibile. Nel contratto NDF si fissa:

- un determinato importo in una delle due valute;
- la quotazione a termine (prezzo NDF);
- la data di scadenza;

- la direzionalità (acquisto o vendita).

Diversamente dalle normali operazioni a termine, al giorno di scadenza avrà luogo solamente un conguaglio nella valuta liberamente convertibile. L'entità del conguaglio è calcolata mediante la differenza fra il prezzo NDF concordato e la quotazione di riferimento (quotazione al giorno di scadenza).

Il conguaglio sarà effettuato a favore dell'acquirente o del venditore dell'NDF, a seconda dell'andamento delle quotazioni.

La politica d'investimento descritta può essere implementata anche attraverso i Synthetic Dynamic Underlyings (SDU).

Il comparto può, di quando in quando, utilizzare fino al 10% del proprio patrimonio per gli sviluppi dei mercati internazionali su risorse naturali e commodity. A questo scopo ed entro il limite del 10%, il comparto può investire in strumenti finanziari derivati, i cui titoli sottostanti siano indici e sottoindici relativi alle commodity (secondo quanto stabilito dal Regolamento del 2008), azioni, titoli fruttiferi, obbligazioni convertibili, obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrant, certificati su indici, certificati di partecipazione e di godimento e warrant su azioni, nonché certificati 1:1 (compresi gli Exchange Traded Commodities (ETC)) i cui sottostanti siano costituiti da singole commodity/singoli metalli preziosi e soddisfino i requisiti previsti per i valori mobiliari ai sensi dell'articolo 3.1, lettera a).

L'esposizione al rischio relativa alla controparte di credit default swap e altri derivati, inclusi equity swap e index swap, è regolata dalle normative riguardanti i limiti e la ripartizione dei rischi.

Il comparto deve disporre della liquidità necessaria per adempiere agli obblighi riguardanti i derivati.

Il comparto userà un approccio basato sul value at risk relativo (**VaR**) per monitorare la propria esposizione a livello globale. Il VaR del portafoglio

del comparto non supererà di due volte il VaR del portafoglio di riferimento del comparto. Il portafoglio di riferimento sarà definito in base alla politica di investimento del comparto, secondo quanto descritto in precedenza, e sarà disponibile su richiesta presso la sede legale della Società di Gestione. I dettagli relativi alle misure del VaR saranno inoltre pubblicati nel rendiconto annuale. Si prevede che l'effetto leva del comparto (calcolato utilizzando la somma dei nozionali dei derivati utilizzati) non superi il 200% del valore patrimoniale netto del comparto stesso.

Il comparto non può investire più del 10% del proprio patrimonio netto in azioni o quote di altri UCITS o UCI.

Il comparto può investire in tutti gli altri valori patrimoniali ammessi all'articolo 3 della sezione generale del prospetto.

Gestione dei rischi

L'approccio al Value-at-risk (VaR) relativo viene utilizzato per limitare il rischio di mercato all'interno del comparto.

Oltre che dalle norme contemplate nella sezione generale del prospetto, il rischio potenziale di mercato del comparto viene misurato utilizzando un portafoglio di riferimento che non contiene strumenti derivati.

Il portafoglio di riferimento è un portafoglio privo di qualsiasi effetto leva, derivante dall'uso degli strumenti derivati. Il portafoglio di riferimento corrispondente per il comparto DWS Concept Kaldemorgen è costituito al 70% dal paniere dell'MSCI AC WORLD INDEX in EUR e al 30% dal paniere del JP Morgan GBI Global Bond Index in EUR.

Contrariamente a quanto espresso dalle disposizioni della sezione generale del prospetto d'offerta e considerata la strategia di investimento del comparto, si prevede che l'effetto leva derivante dall'uso di derivati non potrà essere superiore a cinque volte il patrimonio del comparto stesso. L'effetto leva atteso indicato non rappresenta un limite di esposizione aggiuntivo per il comparto.

Gestore del comparto

Il Gestore del comparto è Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH.

Investimento in azioni di fondi target

Gli investimenti in fondi target possono comportare la duplicazione dei costi poiché le commissioni risulteranno sia a livello del rispettivo fondo sia a livello del fondo target. Per quanto riguarda gli investimenti nelle azioni dei fondi target, i seguenti costi sono direttamente o indirettamente a carico degli investitori del fondo:

- la commissione di gestione/il compenso forfettario del fondo target;
- le commissioni di performance del fondo target;
- la commissione di sottoscrizione e la commissione di riscatto del fondo target;

- i rimborsi delle spese del fondo target;
- altri costi.

I rendiconti annuali e semestrali indicano l'entità della commissione di sottoscrizione e della commissione di riscatto addebitate al fondo durante il periodo coperto dai rendiconti per l'acquisto e il rimborso delle azioni dei fondi target. Inoltre, i rendiconti annuali e semestrali indicano l'entità totale delle commissioni di gestione/dei compensi forfettari addebitati al fondo dai fondi target.

Se il patrimonio del fondo viene investito in azioni di un fondo target, gestito direttamente o indirettamente dalla stessa società di gestione o da un'altra società collegata alla società di investimento in virtù di gestione o controllo collettivi ovvero di partecipazione materiale diretta o indiretta, la società di gestione o l'altra società non addebiteranno al patrimonio del fondo alcuna commissione per l'acquisto o il rimborso di azioni di tale fondo.

Quando si investe in fondi target collegati al fondo, la quota della commissione di gestione attribuibile alle azioni di questi fondi target sarà calcolata al netto della commissione di gestione/ del compenso forfettario dei fondi target acquisiti e, se necessario, fino all'importo complessivo (metodo della differenza).

Note su rischi specifici

Il comparto può investire fino al 20% del suo patrimonio in asset backed securities (ABS), come descritto nell'articolo 1 di questa sezione specifica. Tali investimenti in ABS possono comportar

(a) Rischio di credito

Il rischio di credito è il rischio di una perdita legata al mancato pagamento di un prestito o di una obbligazione da parte di un debitore (sia il pagamento principale, sia quello degli interessi (cedola) o entrambi).

(b) Rischio sui tassi d'interesse

Il rischio sui tassi di interesse (con valore variabile) è il rischio legato a un titolo fruttifero di interessi, come un'obbligazione, dovuto alla variabilità dei tassi di interesse. In generale, se aumentano i tassi di interesse, il prezzo di un'obbligazione a tasso fisso diminuirà e viceversa.

(c) Rischio di pagamento anticipato

Alcuni ABS sono considerati come obbligazioni callable, il cui flusso di capitale può variare durante la vita dell'obbligazione. Il rimborso del capitale dell'obbligazione può essere ricevuto prima del previsto (pagamento anticipato) o più tardi del previsto (estensione). La pubblicazione del tasso di pagamento anticipato, che si differenzia da quello previsto dal valore di mercato dell'ABS, modifica il piano dei flussi di liquidità ricevuti dall'investitore. Gli effetti di tale operazione possono essere positivi o negativi.

(d) Rischio delle controparti

Il rischio di controparte consiste nel rischio di mancato pagamento di un flusso di liquidità (o

Commissione di performance

Per le classi di azioni LC, LD, NC, FC, FD, IC, ID, SC, A2H, E2H, U5H, U6H, CH2H, CH4H, DS1H, P4H e P6H la Società di Gestione riceverà dal patrimonio del comparto una commissione di performance aggiuntiva per classe di azioni pari al 15% dell'ammontare relativo alla differenza tra la performance del comparto e il rendimento di un investimento sul mercato monetario specificato di seguito (scostamento positivo dal benchmark), fino ad un massimo del 4% del valore medio della classe di azioni nel periodo di regolamento:

La base di calcolo per le classi di azioni NC, LD, LC, FC, FD, IC, ID ed SC è la performance dell'indice EONIA (capitalizzato) (rendimento target, nessun benchmark).

La base di calcolo per le classi di azioni A2H, E2H, U5H e U6H è la performance di un investimento in titoli del mercato monetario a 3 mesi al tasso LIBOR-USD (London Inter Bank Offered Rate) dell'ultimo giorno del trimestre per gli investimenti a 3 mesi in dollari USD (rendimento target, nessun indice di riferimento).

La base di calcolo per le classi di azioni DS1H, P4H e P6H è il SONIA (rendimento target, nessun indice di riferimento).

La base di calcolo per le classi di azioni CH2H e CH4H è il LIBOR CHF Spot Next (rendimento target, nessun indice di riferimento).

La commissione di performance relativa a ogni classe di azioni sarà calcolata giornalmente e regolata annualmente. A causa delle modifiche previste dalla presente disposizione sulla commissione di performance dal 1 gennaio 2015, il "primo periodo di regolamento" inizia il 1 gennaio 2015 e termina il 31 dicembre 2015. I periodi di regolamento successivi inizieranno il 1 gennaio e termineranno il 31 dicembre di ogni anno. Per il primo periodo di regolamento si prevede uno scostamento negativo dal benchmark.

La commissione di performance viene calcolata in base al rendimento del relativo investimento nel mercato monetario della classe di azioni rispetto all'incremento di valore nel periodo contabile, tenendo presente un "high water mark" aggiuntivo. La commissione di performance che dovesse risultare in base al confronto giornaliero sarà accantonata nel patrimonio del comparto per ogni classe di azioni e rispettivamente eliminata se si dovesse scendere al di sotto del rendimento target specificato sopra o dell'"high water mark". Al termine del periodo di regolamento l'importo relativo alla commissione di performance differita può essere liquidato.

Prima che venga addebitata qualsiasi commissione di performance (High Water Mark), è necessario compensare eventuali performance negative relative al rendimento target rispetto ai cinque periodi contabili precedenti. La prima frase di questo paragrafo non si applica alla fine del primo periodo di regolamento del fondo che termina il 31 dicembre 2015. Si applicherà quando alla fine del secondo, del terzo, del quarto e del quinto periodo contabile il valore dell'unità supererà l'"high water mark" del primo, del secondo, del terzo e del quarto periodo contabile precedenti.

Taxe d'abonnement

LC, LD, NC, FC, FD, SC, A2H, E2H, CH2H, CH4H, DS1H, P4H: 0,05% annuo
IC, ID, U5H, U6H, P6H: 0,01% annuo

Accettazione ordini

Tutti gli ordini di sottoscrizione, rimborso e conversione verranno eseguiti sulla base di un valore delle azioni che non è noto. Gli ordini pervenuti al Transfer Agent entro le **16:00 (ora di Lussemburgo)** di un giorno di valutazione vengono processati sulla base del valore delle azioni in tale giorno di valutazione. Gli ordini ricevuti dopo le **16:00 (ora di Lussemburgo)** vengono processati sulla base del valore delle azioni del giorno di valutazione successivo.

Valuta

Nell'acquisto, il controvalore sarà addebitato tre giorni lavorativi bancari successivi all'emissione delle azioni. L'accredito del controvalore avrà luogo tre giorni lavorativi bancari dopo il rimborso delle azioni.

Per la sua composizione e per le tecniche impiegate nella gestione, il comparto presenta **una volatilità elevata**, ossia il valore dell'azione può essere soggetto a **oscillazioni** notevoli, sia in negativo che in positivo, anche nel breve periodo.

Performance delle classi di azioni (in euro)			
Classe di azioni	Codice ISIN	1 anno	Dall'emissione ¹⁾
Classe LC	LU0599946893	5,8%	17,6%
Classe LD	LU0599946976	5,8%	17,6%
Classe NC	LU0599947198	5,1%	15,2%
Classe FC	LU0599947271	6,4%	19,6%
Classe IC ²⁾	LU0599947438	6,7%	9,2%

¹⁾ Classi LC, LD, NC ed FC al 2 maggio 2011

²⁾ Classe IC al 12 novembre 2012

Performance calcolata secondo il "metodo BVI", ossia senza tenere conto della commissione di sottoscrizione. Le performance passate non sono indicative di quelle future. Situazione al: 31 dicembre 2013

di un impegno) dovuto a una controparte con cui sono state negoziate posizioni e firmati impegni.

(e) Rischio di liquidità

Gli ABS possono essere altamente illiquidi e pertanto soggetti a significative oscillazioni di prezzo.

DWS Concept WINTON GLOBAL EQUITY

Per il comparto denominato DWS Concept Winton Global Equity (il **comparto**), saranno applicate le seguenti disposizioni di questa sezione specifica (la **Sezione specifica**) in aggiunta ai termini contenuti nella sezione generale di questo prospetto.

Politica d'investimento

Obiettivo della politica d'investimento del comparto è il conseguimento di una crescita degli investimenti nel lungo termine attraverso un'esposizione diretta e indiretta al mercato azionario di livello globale, inclusi gli strumenti finanziari derivati, con l'idea di registrare ogni anno una performance superiore rispetto all'MSCI World Net Total Return Index (USD) ("MSCI World Index").

L'MSCI World Index è un indice di azioni dei settori finanziario, dell'energia, dei materiali, dell'industria, dei consumi discrezionali, dei consumi di base, della sanità, dell'information technology, delle telecomunicazioni e delle utility nei seguenti paesi: Austria, Australia, Belgio, Canada, Svizzera, Germania, Danimarca, Spagna, Finlandia, Francia, Regno Unito, Grecia, Hong Kong, Irlanda, Italia, Giappone, Paesi Bassi, Norvegia, Nuova Zelanda, Portogallo, Svezia, Singapore e Stati Uniti.

Fino al 70% del patrimonio del comparto può essere investito in azioni, certificati azionari, certificati di partecipazione e di godimento, obbligazioni convertibili e warrant azionari emessi da aziende internazionali. Il comparto sarà diversificato e non si concentrerà su settori industriali specifici, mentre seguirà una politica di selezione attiva dei titoli nei mercati in cui opera.

Il comparto può investire nelle economie dei mercati emergenti.

I paesi emergenti sono tutti quei paesi non considerati Stati sviluppati e industrializzati, all'epoca dell'investimento, dal Fondo Monetario Internazionale, dalla Banca Mondiale o dalla Società Finanziaria Internazionale (SFI).

Gli investimenti in tali titoli saranno effettuati anche sotto forma di GDR (Global Depositary Receipts, solo 1:1 senza effetto leva) quotati su Borse e mercati riconosciuti, o attraverso ADR (American Depositary Receipts, solo 1:1 senza effetto leva) emessi da istituti finanziari internazionali.

In conformità con l'articolo 2, paragrafo B. della sezione generale del prospetto, il comparto potrà utilizzare appropriate tecniche e strumenti finanziari derivati al fine di implementare la politica di investimento generale, per scopi di copertura e per definire posizioni speculative rispetto alle azioni di livello globale, compresi, a titolo esemplificativo, forward, future, opzioni o single stock future/contratti. Gli strumenti finanziari derivati possono essere quotati sulle borse oppure over the counter.

Laddove gli obblighi derivanti da strumenti finanziari derivati siano coperti da liquidità, tali liquidità saranno attribuite al rispettivo 70%.

Al massimo il 30% del patrimonio del comparto potrà essere investito in titoli che non soddisfano

Classe di azioni	Codice WKN	Codice ISIN
A1	DWSK16	LU0708389159
A2	DWSK17	LU0708389316
E1	DWSK18	LU0708389407
E2	DWSK19	LU0708389589
A1H	DWSK20	LU0708389662
A2H	DWSK21	LU0708389746
E1H	DWSK22	LU0708389829
E2H	DWSK23	LU0708390082
LC	DWSK24	LU0708390165
LD	DWSK25	LU0708390249
NC	DWSK26	LU0708390322
ND	DWSK27	LU0708390595
FC	DWSK28	LU0708390678
FD	DWSK29	LU0708390751
LCH	DWSK30	LU0708390835
LDH	DWSK31	LU0708390918
NCH	DWSK32	LU0708391056
NDH	DWSK33	LU0708391130
FCH	DWSK34	LU0708391213
FDH	DWSK35	LU0708391304
CH2	DWSK36	LU0708391486
CH4	DWSK37	LU0708391569
CH2H	DWSK38	LU0708391726
CH4H	DWSK39	LU0708391999
DS1	DWSK40	LU0708392377
DS1H	DWSK41	LU0708392963
DS3	DWSK42	LU0727457524
Profilo dell'investitore	Orientato alla crescita	
Valuta del comparto	USD	
Classi di azioni "hedged" con copertura valutaria nei confronti di	Copertura valutaria del patrimonio del comparto denominato in una valuta diversa da quella delle classi di azioni con copertura valutaria.	
Tipo di azioni	Azioni nominative o azioni al portatore rappresentate da un certificato cumulativo.	
Data di lancio	A2, E2, LC, LD, NC, ND, FC, FD e DS3: 24.02.2012 La data di lancio di tutte le altre classi di azioni sarà fissata dalla Società di Gestione. Il prospetto verrà opportunamente aggiornato.	
Data di sottoscrizione iniziale	A2, E2, LC, LD, NC, ND, FC, FD e DS3: 23.02.2012 La data di sottoscrizione iniziale di tutte le altre classi di azioni sarà fissata dalla Società di Gestione. Il prospetto verrà opportunamente aggiornato.	
Valore iniziale delle azioni	LC, LD, NC, ND, FC, FD, LCH, LDH, NCH, NDH, FCH e FDH: EUR 100,00 A1, A2, E1, E2, A1H, A2H, E1H e E2H: USD 100,00 CH2, CH4, CH2H e CH4H: CHF 100,00 DS1, DS1H e DS3: GBP 100,00	
Calcolo del valore delle azioni	Tutti i giorni lavorativi bancari in Lussemburgo, a Francoforte sul Meno, Dublino, Londra, New York e Tokyo. Per giorno lavorativo bancario si intende qualsiasi giorno in cui le banche sono aperte a Francoforte sul Meno, in Lussemburgo, a Dublino, Londra, New York e Tokyo e/o in altre sedi e in altri giorni stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.	
Commissione di sottoscrizione (a carico dell'investitore)	A1, A2, A1H, A2H, LC, LD, LCH, LDH, CH2, CH2H, DS1 e DS1H: fino al 5% * dell'importo lordo dell'investimento NC, ND, NCH e NDH: fino al 3% ** dell'importo lordo dell'investimento E1, E2, E1H, E2H, FC, FD, FCH, FDH, CH4, CH4H e DS3: 0%	
Destinazione dei proventi	A2, E2, A2H, E2H, LC, NC, FC, LCH, NCH, FCH, CH2, CH4, CH2H e CH4H: Reinvestimento A1, E1, A1H, E1H, LD, ND, FD, LDH, NDH, FDH, DS1, DS1H e DS3: Distribuzione	

* 5% dell'importo lordo dell'investimento; corrisponde a circa il 5,26% dell'importo netto dell'investimento.

** 3% dell'importo lordo d'investimento che corrisponde a circa il 3,09% dell'importo netto d'investimento.

Commissione della Società di Gestione***	NC, ND, NCH e NDH: fino all'1,75% annuo A1, A2, A1H, A2H, LC, LD, LCH, LDH, CH2, CH2H, DS1 e DS1H: fino all'1,45% annuo E1, E2, E1H, E2H, FC, FD, FCH, FDH, CH4, CH4H e DS3: fino allo 0,70% annuo
Taxe d'abonnement	A1, A2, A1H, A2H, E1, E2, E1H, E2H, LC, LD, NC, ND, FC, FD, LCH, LDH, NCH, NDH, FCH, FDH, CH2, CH4, CH2H, CH4H, DS1, DS1H e DS3: 0,05% annuo
Accettazione ordini	Tutti gli ordini di sottoscrizione, rimborso e conversione verranno eseguiti sulla base di un valore delle azioni che non è noto. Gli ordini pervenuti al Transfer Agent entro le 11.00 (ora di Lussemburgo) di un giorno di valutazione vengono processati sulla base del valore delle azioni in tale giorno di valutazione. Gli ordini ricevuti dopo le 11.00 (ora di Lussemburgo) vengono processati sulla base del valore delle azioni del giorno di valutazione successivo. Ulteriori informazioni riguardanti il passaggio dalla liquidità settimanale a quella giornaliera: <ol style="list-style-type: none"> Da giovedì 20 settembre 2012, dopo il cut-off degli ordini alle 7:00, fino a giovedì 27 settembre 2012, fino al cut-off degli ordini alle 7:00, la logica esistente per gli ordini rimane ancora valida, ossia gli ordini ricevuti nel suddetto periodo saranno calcolati con il NAV di venerdì 28 settembre 2012. Da giovedì 27 settembre 2012, dopo il cut-off degli ordini alle 7:00, fino a venerdì 5 ottobre 2012, fino al nuovo cut-off degli ordini alle 11:00, rimane valido un periodo di interim della logica degli ordini. Gli ordini ricevuti nel suddetto periodo saranno calcolati con il NAV del 5 ottobre 2012, ossia il cut-off degli ordini viene esteso e viene introdotta una nuova logica dei prezzi, Per gli ordini ricevuti dopo il cut-off delle 11:00 di venerdì 5 ottobre 2012 e prima delle 11:00 di lunedì 8 ottobre 2012, entrerà in vigore la nuova logica giornaliera per gli ordini di liquidità: Gli ordini pervenuti al Transfer Agent entro le 11.00 (ora di Lussemburgo) di un giorno di valutazione vengono processati sulla base del valore delle azioni in tale giorno di valutazione. Gli ordini ricevuti dopo le 11.00 (ora di Lussemburgo) vengono processati sulla base del valore delle azioni del giorno di valutazione successivo.
Valuta	In caso di acquisto, il controvalore sarà addebitato due giorni lavorativi bancari successivi all'emissione delle azioni. Il valore equivalente sarà accreditato tre giorni lavorativi bancari successivi al rimborso delle azioni.

*** Fare riferimento all'articolo 3 della sezione specifica del prospetto per questo comparto per maggiori dettagli sui costi relativi al comparto stesso.

Per la sua composizione e per le tecniche impiegate nella gestione, il comparto presenta **una volatilità elevata**, ossia il valore dell'azione può essere soggetto a **oscillazioni** notevoli, sia in negativo che in positivo, anche nel breve periodo.

i requisiti del paragrafo precedente, così come in tutti i valori patrimoniali ammessi e menzionati nell'articolo 3, inclusi i valori patrimoniali citati nell'articolo 3.1, lettera j) della sezione generale del prospetto d'offerta.

Il comparto non investirà oltre il 10% del valore delle proprie azioni in azioni o in quote di altri UCITS o UCI.

Il gestore del comparto mira alla copertura contro qualsiasi rischio valutario nei confronti della valuta del comparto.

Non esiste alcuna certezza in merito al raggiungimento degli obiettivi di investimento del comparto.

Gestione dei rischi

L'approccio al Value-at-risk (VaR) relativo viene utilizzato per limitare il rischio di mercato all'interno del comparto.

Oltre che dalle norme contemplate nella sezione generale del prospetto, il rischio potenziale di mercato del comparto viene misurato utilizzando un portafoglio di riferimento che non contiene strumenti derivati.

Il portafoglio di riferimento è un portafoglio privo di qualsiasi effetto leva, derivante dall'uso degli strumenti derivati. Il portafoglio di riferimento corrisponde per il comparto DWS Concept Winton Global Equity è costituito dal paniere dell'MSCI THE WORLD INDEX in USD.

Si prevede che l'effetto leva derivante dall'uso di strumenti derivati non potrà essere superiore a due volte il patrimonio del comparto. Tuttavia, in particolari circostanze, l'effetto leva potrebbe essere superiore. L'effetto leva atteso indicato non rappresenta un limite di esposizione aggiuntivo per il comparto.

Gestore del comparto

Gestore del comparto è Winton Capital Management Limited, 1-5 St. Mary Abbot's Place, Londra W8 6LS, Regno Unito.

Spese

In deroga all'articolo 13 della sezione generale del prospetto, al presente comparto si applicano i seguenti costi:

Il comparto pagherà una Commissione alla Società di Gestione, secondo quanto stabilito dall'articolo 4 della sezione generale di seguito riportata, per ogni classe di azioni fino all'1,8% annuo del patrimonio netto del comparto, in base al NAV per azione, calcolato alla data di valutazione. Tale Commissione della Società di Gestione costituirà, in particolare, il compenso per la gestione degli investimenti, l'amministrazione, la distribuzione del fondo e i servizi della banca depositaria. La Commissione della Società di Gestione sarà in genere prelevata dal comparto alla fine di ogni mese. Oltre alla Commissione della Società di Gestione, al comparto potranno essere addebitati anche i seguenti costi:

- tutte le imposte gravanti sui valori patrimoniali del comparto e sul comparto stesso (incluse, in particolare, la taxe d'abonnement), oltre

alle eventuali imposte connesse alle spese di gestione e di custodia;

- eventuali costi che potrebbero sorgere in relazione all'acquisto e alla cessione di valori patrimoniali;
- i costi straordinari (ad esempio, le spese processuali) sostenuti nell'interesse dei detentori di azioni di un comparto; le decisioni circa l'assunzione di tutti i costi spettano al Consiglio di Amministrazione; tali costi devono essere riportati separatamente nel rendiconto annuale;
- i costi sostenuti per informare gli investitori del comparto attraverso mezzi durevoli, ad eccezione dei costi sostenuti per informare gli investitori in caso di fusione tra comparti e misure relative a errori nel calcolo del valore delle azioni o a violazioni dei limiti di investimento.

La Società di Gestione trasmette di norma una parte della propria commissione di gestione agli uffici di intermediazione. Ciò a titolo di compenso per le prestazioni di vendita effettuate tramite intermediari. Questo importo può rappresentare una parte rilevante della commissione di gestione.

I ricavi derivanti dalle operazioni di prestito in titoli o di pronti contro termine attivi appartengono al comparto, al netto dei costi operativi diretti o indiretti. La Società di Gestione si riserva tuttavia il diritto di applicare una commissione per avviare, preparare ed eseguire le suddette transazioni. In particolare, la Società di Gestione riceverà un'unica commissione per avviare, preparare ed eseguire le operazioni di prestito in titoli (incluse le operazioni "sintetiche" di prestito in titoli) e di pronti contro termine attivi per conto del comparto, fino a un massimo del 40% dei proventi derivanti dalle suddette operazioni. La Società di Gestione sosterrà i costi legati alla preparazione e all'esecuzione delle suddette operazioni, incluse eventuali commissioni da versare a terzi (ad esempio, le commissioni di transazione riconosciute alla banca depositaria e quelle per l'uso di sistemi informativi specifici che garantiscono la "migliore esecuzione").

Per quanto riguarda le attività di trading relative ai fondi d'investimento, la Società di Gestione è autorizzata ad avvalersi dei preziosi servizi offerti da broker e operatori, a cui la Società di Gestione ricorre per adottare decisioni relative agli investimenti, nell'interesse dei detentori delle azioni. I servizi in questione includono servizi diretti offerti dagli stessi broker e operatori, quali ricerche e analisi finanziarie, e servizi indiretti, quali i sistemi di informazioni su mercati e prezzi.

Investimento in azioni di fondi target

Gli investimenti in fondi target possono comportare la duplicazione dei costi poiché le commissioni risulteranno sia a livello del rispettivo fondo sia a livello del fondo target. Per quanto riguarda gli investimenti nelle azioni dei fondi target, i seguenti costi sono direttamente o indirettamente a carico degli investitori del fondo:

- la commissione di gestione/il compenso forfettario del fondo target;

Performance delle classi di azioni rispetto al benchmark (in USD)

Classe di azioni	Codice ISIN	1 anno	Dall'emissione ¹⁾
Classe LC ²⁾	LU0708390165	23,4%	27,8%
Classe LD ²⁾	LU0708390249	23,8%	29,1%
Classe NC ²⁾	LU0708390322	23,3%	28,3%
Classe ND ²⁾	LU0708390595	23,3%	28,2%
Classe FC ²⁾	LU0708390678	24,6%	30,6%
Classe FD ²⁾	LU0708390751	24,6%	30,8%
Classe DS ³⁾	LU0727457524	26,8%	29,2%
Classe A2	LU0708389316	28,9%	32,9%
Classe E2	LU0708389589	30,0%	34,7%
MSCI World in USD (NDR) (RI) ²⁾		22,1%	28,8%

¹⁾ Classi LC, LD, NC, ND, FC, FD, DS3, A2 ed E2 al 24 febbraio 2012

²⁾ in EUR

³⁾ in GBP

Performance calcolata secondo il "metodo BVI", ossia senza tenere conto della commissione di sottoscrizione. Le performance passate non sono indicative di quelle future. Situazione al: 31 dicembre 2013

- le commissioni di performance del fondo target;
- la commissione di sottoscrizione e la commissione di riscatto del fondo target;
- i rimborsi delle spese del fondo target;
- altri costi.

I rendiconti annuali e semestrali indicano l'entità della commissione di sottoscrizione e della commissione di riscatto addebitate al fondo durante il periodo coperto dai rendiconti per l'acquisto e il rimborso delle azioni dei fondi target. Inoltre, i rendiconti annuali e semestrali indicano l'entità totale delle commissioni di gestione/dei compensi forfettari addebitati al fondo dai fondi target.

Se il patrimonio del fondo viene investito in azioni di un fondo target, gestito direttamente o indirettamente dalla stessa società di gestione o da un'altra società collegata alla società di investimento in virtù di gestione o controllo collettivi ovvero di partecipazione materiale diretta o indiretta, la società di gestione o l'altra società non addebiteranno al patrimonio del fondo alcuna commissione per l'acquisto o il rimborso di azioni di tale fondo.

Quando si investe in fondi target collegati al fondo, la quota della commissione di gestione attribuibile alle azioni di questi fondi target sarà calcolata al netto della commissione di gestione/del compenso forfettario dei fondi target acquisiti e, se necessario, fino all'importo complessivo (metodo della differenza).

DWS Concept
2, Boulevard Konrad Adenauer
1115 Lussemburgo, Lussemburgo
Tel.: +352-42 101-1
Fax: +352-42 101- 9 00
www.dws.lu

